



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

KAIS. KÖN. HOF



BIBLIOTHEK

43.698-B

Alt-

P.A. 62. E. 43.



43693-B.

NUOVA RACCOLTA

DI LEGGI

E CARTE PUBBLICHE,

PROMULGATE PER ORDINE

DI S. M. IMPERATORE, E RE

NEL VENETO STATO.

PARTE SECONDA

DAL DI 4. FEBBRAIO 1799.

**DOPO LA CESSAZIONE
DEL GOVERNO MILITARE.**

TOMO QUARTO.

V E N E Z I A

PRESSO FRANCESCO ANDREOLA

Con Sovrana Approvazione, e Regio Privilegio.

1 7 9 9.

T. Livius. *præf.*

DOCUMENTA IN ILLUSTRIS POSITA
MONUMENTO INTVERE: INDE TIBI
TVÆQUE REIPUBLICAE, QUOD
IMITERE, CAPIAS; INDE FOEDVM
INCOEPTVM, FOEDVM EXITVM,
QUOD VITES.

NOTIFICAZIONE.

Relativamente all' emanate prescrizioni dell' Imperial Regia Corte col Proclama 16. Novembre 1798.; perchè dovesse essere eseguito dentro il susseguente Mese di Dicembre il pagamento della Decima; e Campatico per detto anno; accordando il Don del Dieci per cento per quella volta a chi vi avesse supplito entro lo stesso Mese di Novembre; l' Imperial Regio Magistrato Camerale prendendo adattate disposizioni per il pagamento di detta Imposta per l' Anno corrente 1799.; con le viste ancora di convenienza; e discreto comodo de' debitori, fa pubblicamente sapere:

Primo. Che dal corrente Mese di Luglio sarà aperta la Cassa; e gli Uffizi incumbenti per la detta esazione:

Secondo. Che sarà questa valutata col consueto beneficio del Don fino a tutto Dicembre susseguente:

Terzo. Che da quel giorno caderanno immanabilmente in pena tutti quelli; che fino al detto tempo non vi avessero soddisfatto; e saranno quindi soggetti a tutte le consuete Intimazioni, Sequestri, ed esecuzioni per la verificazione del relativo pagamento.

A 2

Quar-

Quarto. Che quanto a Venezia si eseguiranno li pagamenti al consueto Ufficio a seconda de' metodi, che si osservavano all'Epoca 1796., e rapporto alle Provincie della Terra-Ferma dovranno li Contribuenti verificare i loro pagamenti nelle rispettive Casse delle Provinciali Intendenze della Regia Finanza.

E perchè non possa allegarsi ignoranza sarà la presente pubblicata, ed affissa in tutti li consueti Luoghi della Città, e dello Stato.

Venezia primo Luglio 1799.

(*Angelo Zustinian* 1.^o Consig. Vice-Presid.

(*Alvise Querini* Consigliere Deputato.

Zuanne Vincenti Foscarini Seg. R.

Pubblicata da Girolamo Dabalà
Pubblico Comandador.

SUA

SUA ECCELLENZA IL SIGNOR

A N D R E A Q U E R I N I

CONSIGLIER INTIMO ATTUALE DI STATO
DI SUA M. I. R. APOST.

PRÉSIDENTE DEL CESAREO R. ARSENALE
DI VENEZIA,

*Comandante della Marina Ex-Veneta,
e di quella Imperiale di Trieste.*

Poiché per li raccolti motivi furono dal Senato con il Decreto 26. Novembre 1789. esclusi per sempre dal Servizio della Regia Tana tutti li Filadori, e Conzadori, che avevano piantati Negozi in propria specialità, o in società con altri di Canapi, e Cordagj, o come Direttori di tali Negozi, non compresi però in questa inibizione li Figli, Fratelli, e Nepoti dei suespressi Negozianti Interessati, o Direttori; trova la Presidenza all' Arsenal, e Comando di Marina, che una tal massima, che fu costantemente osservata per tutto il tempo decorso sino all' Epoca 1796., abbia egualmente, ed in ogni parte ad aver luogo anche in seguito, e perciò ordina.

Che

Che sian da questo giorno richiamati al pieno loro valore il Decreto sudetto 26. Novembre 1789., ed il relativo Proclama del Reggimento all' Arsenal 15. Gennaio susseguente; e che ogni cosa abbia ad esser rimessa in questo proposito sul piede medesimo, che correva all' Epoca 1796. suenunciata.

La scrupolosa osservanza del presente sia raccomandata al N. H. Deputato in Guardia, che lo farà pubblicare, ed affiggere alle Portè d' Ingresso del Regio Arsenal, e della Tana, notificare al Soprintendente alla medesima, ed intimare al Gastaldo, e Bancali dell' Arte dei Filacanevi a comune notizia.

Venezia li 4. Luglio 1799.

(*Andrea Querini* Presid. Ars. e Marina:

Vettor Gabriel Segr.

SUA

SUA ECCELLENZA IL SIGNOR

A N D R E A Q U E R I N I

CONSIGLIERE INTIMO ATTUALE DI STATO
DI S. M. I. R. APOSTOLICA,

PRESIDENTE DEL CESAREO R. ARSENALE
DI VENEZIA,

*Comandante della Marina Ex-Veneta,
e di quella Imperiale di Trieste.*

NEl riflesso che i doverosi tributi de' Sudditi verso il Sovrano sono stati in ogni tempo i mezzi con li quali ogni Nazione è concorsa a' piedi della Pubblica autorità per il buon esser di se stessa, e per solidamente mantenersi in tutti gli attivi rapporti dello Stato, venendo di riconoscer da quest'imminenti oggetti, che furono sempre la più ferma base dell'economica legislazione sopra ogni genere di Pubblico peculiare diritto, che dalle circostanze de' tempi, e dal manupolio sono stati questi feriti, e dalla mala inclinazione d'alcuni Uomini infranti, con la manifesta introduzione in questo Stato, Circolazione, ed Uscita, che tutt'ora va continuando nella Terra-Ferma, e nelle Provincie Oltremare de' Canevi grezzi Esteri, di
Ca-

Cavi, Gomene, Menali, ed altre Manifatture, e ritrovando di dover poner remora ad ogni ulterior dannoso progresso, volendo sacri i diritti tutti di questo Ramo di Regia Finanza, e corretti tutti quelli, che li violassero, vigile nell'esercizio dell'autorità dell'Augusto Nostro Sovrano a lui clementemente accordata nell'indiminuta verificazione di tutti li sublimi oggetti al di lui solo zelo commessi, inerendo alle Deliberazioni in varj tempi dal Governo dell'Arsenal emanate nel proposito, e specialmente alla Legge 1788. 24. Maggio, richiamando il Suddito al suo dovere, ed all'obbedienza delle Leggi l'Estero stabilisce.

Che qualunque Negoziante di Canape, o altra Persona si Suddita di Sua Maestà, che Forestiera non possi introdurre Canapi grezzi esteri, nè vender li stessi nella medesima da qualunque luogo provengano sì da Mar, che da Terra d'Ingresso, se prima con Quadri a stampa di scorta da levarsi alle Cancellerie, e Pallade non saranno questi stati rassegnati nell'Imperial Regia Tana di Venezia, nè far circolare nei Luoghi alla medesima adiacenti, e per lo Stato li medesimi, nè far uso delli stessi senza che siano accompagnati delle legali prescritte Bollette con il pagamento de' Pubblici Dazj d'Entrata, ed Uscita, alli quali si vuole abbia a sottostare anche l'Estera Stoppa, proibendosi severamente

mente ad ogni uno d'introdurre in Venezia, e nello Stato Canapi Esteri, lavorati in Granzioli, e Lasegneti, in Resti, Filli, Spaghi, Stoppa, Cordami, Sartiami, Cavi d'Acqua, ed in qualunque altro immaginabile Lavoro, come pure Canevi di Ligadure, e forme differenti da quel Paese da dove saranno stati raccolti, dovendo tali Canevi esser scortati da una Fede giurata del Parroco, o d'altre autorità del loco da dove fossero li Canevi stessi provenienti, nella qual Fede sarà descritto il numero de' Fassoni del Canevo, e il suo peso, perchè ritrovando li Canevi senza che siano accompagnati dalli prescritti requisiti, e Bollette, con le Legature differenti dalla loro originaria provenienza saranno giudicati di Contrabbando, ed il genere colto in contraffazione sarà assolutamente confiscato.

Tutti li Canapi Esteri grezzi che con la prescritta scorta saranno introdotti in questa Regia Tana, e saranno grezzi, o lavorati diretti per Ponente con qualunque Bandiera goderanno l'Esenzione delli Dazj. d'Ingresso, e d'Uscida, e del solo Dazio d'Uscida tutti li Canevi Esteri, come sopra introdotti e Lavorati, che con Sudditi Bastimenti solamente saranno estratti da Venezia per l'Istria, Dalmazia, Golfo, Bocche di Cattaro, e Levante.

Non vi sia in Venezia, nè nello Stato

Costruttor di Cavi, e Gomene, o altri Cordaggi, ch'ardisca d'impiegar nel Lavoro degli stessi Canape, che non sia stato Estratto dalla detta Tana, e che dal Bollo con il quale deve esser contrassegnato, non si riconosca che abbia supplito alli prescritti Dazj d'Entrada, e d'Uscida. E siccome fu in ogni tempo sotto le più severe pene proibito il Lavoro di Corde, Rigani Forzini, e di qualunque altra Manifattura di simil genere, e di qual si sia peso di Cavi, Gomenne, e Cordami vecchj disfatti prima, e ridotti in Stoppa, così ritrovandosi circolare per lo Stato Generi della sorte sudetta, doveranno esser questi fermati come dannati da tutte le Leggi per esser irremissibilmente fiscati, senza che le possa esser fatta grazia, assoggettando il Contrabbando a tutte quell'altre pene, che meritasse la qualità della colpa.

Qualunque Padron di Barca, ch'imbarcasse Canevo grezzo Estero, non dovrà caricarlo, se non a condizione di condurlo *retto tramite*, e senza distrazione all'Imperial Regia Tana di Venezia; perchè abbia a pagar li comandati Dazj, mentre mancando a quanto le resta ingiunto, oltre alla perdita del Canevo caricato, e al dover pagar in oltre la pena di Duc. 5. per ogni Fasso del medesimo, le sarà confiscata la Barca per la sua trasgressione.

Ogni

Ogni Barca, Carro, Carretta, o altra che sarà ritrovata transitare per il Stato con Canevo grezzo Estero, o Cordaggi di qualunque genere senza che siano accompagnati dalle Bollette di scorta di questa Imperial Regia Tana, e venisse arrestata; sarà accordato al Detentore Soldi dieci per ogni Libbra Veneta grossa del detto Genere in premio della di lui diligenza, restatido fiscato il Genere, e Manifatture fermate.

Affinchè però le presenti prescrizioni, cautele, e disposizioni siano come si vuole costantemente eseguite, sarà dell'attenzione, e premura di tutti li Rappresentanti delli Governi della Patria del Friul, e specialmente delli Governi di Verona, Vicenza, Padova, Bassan, Castelfranco, e Cittadella, per li quali luoghi da quanto risulta sono più frequenti le Contraffazioni, e Contrabbandi per la via di Carpi, e Castagnara, e per le altre Strade del Vicentino, Veronese, e Bresciano, che hanno comunicazione col Bolognese, come pure alli Governi, e Consigli della Dalmazia, ed Albania per quello sia al comodo facile alle Condotte per Mare, di estendere tutti gl'ordini, e distribuir le occorrenti custodie necessarie a divertimento d'ogni dannosa introduzione, promettendo ai Denonzianti, o Accusatori, che saranno tenuti secreti, e che conseguiranno il beneficio sopra stabilito in premio de' De-

tentori ogni qual volta seguirà il fermo; e sarà confiscata la roba fermata, devenendo dietro le Riferre a quell'Inquisizioni, onde liquidare la reità, dandosi il merito di partecipare il risultato a questa Presidenza, onde si possi deliberare perciò che spetta alla Giustizia, e sarà creduto d'ordinare nel proposito.

Si presteranno pure tutti li Deputati, Sindici, Ministri delle Comunità, e Feudi, e così in generale tutti li Territorj dello Stato, non meno che le Famiglie di Giustizia, e le Squadre di Finanza, che scoprendo, o incontrando Barche, Carri, Carrette, o altre vetture, che fossero caricate con Canevo Grezzo Estero, Cordaggi, o altro senza li prescritti requisiti, come Cavi refatti proibiti da tutte le Leggi, che si vuole risolutamente proscritti; di farne il fermo assoggettando alli Consigli Generali della Provincia dove questo succedesse la Relazione per dipender da quanto le venisse ordinato.

Sarà dello zelo d'essi Consigli, eguali nel sentimento di prestarsi con ogni fervore al maggior servizio, ed interesse del nostro Augusto Sovrano, come delli Governi Generali darsi il merito ogni fermo che seguisse d'avanzar le partecipazioni a questa Imperial Regia Presidenza per le ulteriori Deliberazioni, e per quell'altre disposizioni, che si rendessero necessarie per la traduzione del

Ca-

Canevo, o Cordaggi fermati a questa Imperial Regia Tana di Venezia per esser impiegato tutto ad utile, e servizio del Sovrano, ogni qual volta fosse giudicato il genere stesso reo dalle Leggi, e di Contabbando.

Ed il presente sarà spedito in tutti li luoghi dello Stato da Terra, e da Mar, onde non vi sia alcuno che finger possa ignoranza, e perchè riportar abbia l'intiera sua esecuzione, restando nel tempo stesso generalmente publicato ne' luoghi soliti per la sua intiera osservanza.

Venezia Dat. dall'Imperial Regio Arsenal
li 4. Luglio 1798.

(*Andrea Querini Presid. Ars., e Marina.*

Gio: Alvise Maderni
Nodaro, e Scrivan Grande.

NO

NOTIFICAZIONE.

L' IMPERIAL REGIO
MAGISTRATO CAMERALE.

L corso delle Poste per la metodica spedizione delli Corrieri, delle Staffette, non meno che pel comodo de' Passeggieri, interessato avendo in ogni tempo li Pubblici riguardi, dirette furono le replicate providenze emanate dalla superiore Autorità a togliere gli arbitrij, che fossero per alterare la prescritta volontà Sovrana, stabilindo quindi delle regole positive, affinchè quest' argomento avesse a procedere con ordinato Sistema.

Tra le contemplate discipline eravi pur compresa quella di render nota cadauna persona, che partir volesse da questa Città, intraprendendo il sollecito corso del suo viaggio, e che parimenti arrivasse a questa parte, al qual oggetto si rimarcano le precise stabilite regole da osservarsi al caso di tali Viaggi ristrette in trentadue Capitoli a stampa approvati dal Senato, che furono in varj tempi replicatamente pubblicati per comune notizia.

Dal-

Dalle istanze però prodotte ora dalla Compagnia de' Corrieri rilevasi, che tuttocio non basti a tenere in freno alcuni Vetturini, Presta-Cavalli, o Noleggiatori delli medesimi, li quali abusando del lor mestiere, e colludendo con altri della stessa Professione, e loro circonvicini si fan lecito, usando anche talvolta delle insegne distintive della Posta di condursi l'un l'altro di Passaggeri, e di viaggiare con sollecito corso cambiando per istrada li Cavalli: locchè introduce abusivamente l'istituzione di un secondo Corso Postale, con conseguente delusione delle Leggi, e delle Pubbliche intenzioni per cui distraendosi dalle Poste li Passeggeri non vengon quindi essi nel loro arrivo consegnati, nè notificati alli rispettivi Uffizj di Posta, ne vanno nella lor partenza da questa Città a procurarsi dal Corrier Maggiore il bollettino di permissione per essere riconosciuti.

Determinato avendo l'Imperial Regio Magistrato Camerale di mettere un' argente a questi gravi arbitrij, viene dall'Autorità Sua severamente prescritto, che non vi sia alcuno di qualunque grado, o condizione, e singolarmente Vetturino, Presta-Cavalli, o Noleggiatore de' medesimi, che ardisca di colludere con altri della propria Professione, e di condursi l'un l'altro con sollecito corso li Passeggeri, cambiando tra di essi li Cavalli ad uso delle Pubbliche Poste, nè va-
ler.

lersi d'alcun' insegna distintiva delle Poste medesime, nè somministrar Cavalli a chi si sia con guida, o senza per andar di notte, sotto l'irremissibil pena di perder li Cavalli qualunque volta restassero colti in contravvenzione della presente Pubblica Volontà, o di Duc. 50. V. P. qualora da denunzia legalmente provata fossero riconosciuti colpevoli, da essere questa summa applicata metà alli Ministri, e Uffiziali, che avranno praticato il fermo, o al denunziante, che scoperto avesse alla locale Autorità la colpa, e qualor fosse stata provata, e l'altra metà disposta in opere pie presso quelle località, ove la pena stessa fosse stata levata,

Sarà perciò stampata, e diffusa la presente, non che intimata a tutti li Vetturini, Presta-Cavalli, o Noleggiatori delli medesimi, che saranno obbligati di tenerla affissa alla Porta de' loro Stalli in pena di Duc. 5. V. P. ciascuna volta, che fosse riconosciuto non esservi esposta, affinchè non sia da alcuno addotta inscienza, e per la dovuta inalterabile sua esecuzione.

Venezia dall' Imper. Reg. Magist. Camer.
li 4. Luglio 1799.

(Anzolo Zustinian 1.^o Cons. Pres. Interino.

(Marc' Antonia Zustinian Consiglier Deput.

Antonio Bellato Reg. Segr.

NO-

NOTIFICAZIONE.

L' IMPERIALE REGIO
MAGISTRATO CAMERALE.

P Rescritta da varj Proclami, e specialmente da quello de' 18. Marzo 1796. approvato dal Decreto del Senato de' 13. Aprile susseguente, che comprende, e ratifica tutti li precedenti, la proibizione del Pascolo per gli Animali di qualunque sorte sopra li margini laterali alle Strade Regie Postali, che dalla Porta Savonarola, e Portello conducono l'una per le Brentelle Mestrin, ed Arlessega a Vicenza, l'altra per il Ponte di Brenta, e Noventana, e Strà, e quella detta dei Tapperi nelle pertinenze di Fiesso al Dolo; e proibito non meno il taglio delle Piante di Onari, Salici, Pioppe, o siano Alberi piantate dietro Sovrane deliberazioni sulle Scarpe, ed in alcuni Tronchi sulli Cigli, come pure l'impianto abusivo di Siepi, e di altri Ripari; ciò che offende il Regio diritto, che si vuole risolutamente conservato; l'Imperiale Regio Magistrato Camerale fa perciò pubblicamente sapere.

Tom. 4. N.º III.

C

Che

Che non vi sia alcuno, che ardisca sotto qualunque pretesto di metter mano in verun modo, nè di valersi delle Siepi, Onari, Salici, Pioppe, o Albere, ed altri generi di Piante, che di pubblica ragione esistessero sulle Scarpe, e Cigli di dette Strade, e che dentro giorni quindici dalla pubblicazione della presente siano levati dagli arbitranti tutti li passaggi, le Fascinette, Siepi, ed altro, che si fossero abusivamente formati, sotto pena di Duc. 5. V. P. da essere irremissibilmente levata ad ogni Contraffacente, e passata alla rispettiva Cassa del più vicino Pedaggio.

Alla stessa pena, ed alla disposizione come sopra sarà soggetto chiunque ardisse di tagliare alcun Albero sulle dette Scarpe di pubblica ragione, o di condurre al Pascolo Animali di qualunque sorte in quelle località, o di discendere per quelle Rive coll'oggetto della pescagione; ciò che apporta sommo danno alle Strade stesse: restandone raccomandata la vigilanza alli Nobili Deputati di Padova per la dovuta esecuzione, e per li relativi riscontri.

E la presente sarà stampata, e trasmessa alli Nobili Deputati sudetti per la sua pubblicazione, e diffusione ne' Luoghi soliti della Città stessa, ed alle due Porte Savonarola, e Pontello, nonchè in tutte le Ville adiacenti a dette Strade, con preciso debito
ad

ad ogni Parroco di farla leggere nella prima Domenica di ciaschedun Mese nella propria Chiesa al momento del maggior concorso affinchè sia tolto ogni pretesto d'inscienza.

Venezia dall'Imperiale Regio Magistrato Camerale li 11. Luglio 1799.

(*Anzolo Zustinian* 1.^o *Consigl. Pres. Inter.*

(*Marc' Antonio Zustinian* *Consigliere Deputat.*

Bellato Reg. Segr.



NOTIFICAZIONE.



L'IMPERIALE REGIO

MAGISTRATO CAMERALE,

INstituita interinalmente col Decreto 28. Marzo prossimo passato la nuova Stazione di Posta all'Ospedaletto, e Resiutta, e col Decreto 14. Giugno susseguente quella da S. Daniel a Valvason, e da S. Daniel all'Ospedaletto, per ovviare gli abusi, e disordini nell'esazione de' Pagamenti, e delle Mancie re-

C 2 la-

lative, dietro le norme di quanto prescritto venne dalla Notificazione a stampa 7. Gennaio 1799., diviene a stabilire per le Stazioni suddette la Tariffa delle distanze, li rispettivi Pagamenti, e le Mancie nelle misure seguenti.

Da Udine all' Ospedaletto Poste due L. 20.
mancia L. 6.

Dall' Ospedaletto a Resiutta Poste una e
mezza L. 15. mancia L. 5.

Da Resiutta alla Pontebba Poste una e mezza
L. 15. mancia L. 5.

Da Valvason a S. Daniel Poste una e mezza
L. 15. mancia L. 5.

Da S. Daniel all' Ospedaletto Poste una e
mezza L. 15. mancia L. 5.

E la presente sarà stampata, e diffusa, non che obbligati li Mastri di Posta delle Stazioni sudette a tenerla esposta, egualmente che l'altra 7. Gennaro sopraindicata.

Venezia dall'Imperiale Regio Magistrato
Camerale li 18. Luglio 1799.

(*Anzolo Zustinian* 1.^o Consigl. Pres. Inter.
(*Marc' Antonio Zustinian* Consiglier. Deput.

Antonio Bellato Segr. Reg.

NO

NOTIFICAZIONE.

L' IMPERIALE REGIO

MAGISTRATO CAMERALE.

AL provvido oggetto di togliere li abusi, e li arbitri, che si sono ultimamente introdotti a riguardo de' Giuochi del Regio Lotto per parte d' Individui Estranei, alli legali Prenditori; l' Imperial Regio Magistrato Camerale prescrive:

Che sia richiamato al suo vigore il Proclama 28. Settembre 1751., repubblicato li 4. Giugno 1791., e vigente all' Epoca 1796., col quale fu comandato, che non siavi Persona alcuna, che in contravvenzione delle Leggi nel proposito, ardisca di ricever Giuochi, se munita non sia del carattere, e titolo legale di Prenditore con Patente a stampa della Pubblica Impresa di Venezia, in pena di Bando, Prigione, ed altro ad arbitrio della Giustizia; alle quali pene deve egualmente intendersi soggetta qualunque Persona, o Prenditore della Regia Impresa, che ardisca di produrre Giuochi per altre Imprese, o in qualunque modo averne parte,

te, maneggio, o intelligenza in tale ricevimento.

Si rinnovano quindi queste medesime prescrizioni, le quali dovranno essere inalterabilmente osservate; al qual effetto sarà la presente pubblicata colla stampa, e diffusa ad universale intelligenza nelle Città, e Provincie della Terra Ferma, e dovranno quelle Nobili Deputazioni invigilare per la rilevazione de' Trasgressori.

Venezia li 18. Luglio 1799.

(*Anzolo Zustinian 1.º Cons. Pres. Int. e Dep.*

Bellato Reg. Seg.



NOTIFICAZIONE.

L'IMPERIALE REGIO
MAGISTRATO CAMERALE.

FAcendosi lecito il nuovo Esattore del Pedaggio nella Strada di Mestre di esigere indistintamente da tutti il pagamento contro il

il senso della Polizza d'Incanto, e relativa Tariffa de' 9. Maggio decorso, per cui derivandone delle lagnanze, si è diffusa l'opinione, che istituito siasi colà nuovo Pedaggio; l'Imperial Regio Magistato Camerale fa perciò pubblicamente intendere, e sapere, Che nella deliberazione sudetta non fu che rinnovato il Pedaggio istituito fin dal 20. Settembre 1730, sulla base delle Tariffe regolate sotto la data de' 13. Febr. 1739., e 30. Agosto 1748., di modo, che tutti quei Passeggeri, e Legni, che furono esenti fino a detto giorno, devono esserlo anche per l'avvenire a tenore della deliberazione medesima.

Non potrà perciò il detto Esattore pretendere, se non che ciò, a cui per la loro qualità erano fino a detto tempo obbligati li Legni stessi, restar dovendo esenti li Carri aggravati colla Terminazione 1764. 2. Agosto, la quale per sollievo de' Villici non si volle compresa nella Tariffa summentovata.

Tutti quelli però, che o con Legni di Posta, o con Cavalli propri fossero ricercati del pagamento, dovranno astenersi di farlo, ed in caso d'insistenza potranno ricorrere o a chi presiede in Mestre, o al Dipartimento incumbente in Venezia per quelle disposizioni, che saranno credute opportune a togliere un simile arbitrio, ch'è risoluta volontà.

lontà pubblica non abbia a continuare; sotto quelle pene, che sembreranno convenienti all' autorità dell' Imperial Regio Magistrato.

E la presente sarà stampata, pubblicata, e diffusa nella Città di Treviso, e nella Terra di Mestre, e suo Distretto, affissa in tutti li Luoghi più esposti, non che allo Stazio di detto Pedaggio, ad universale notizia, ed intimata all' Esattore sudetto, onde non sia in alcun tempo addotto pretesto d'inscienza, e riporti essa l'immancabile sua esecuzione.

Venezia dall' Imperial Regio Magistrato
Camerale li 18. Luglio 1799.

(*Anzolo Zustinian* 1.^o Consigli. Pres. Inter.
(*Marc' Antonio Zustinian* Consigliere. Depu.

Antonio Bellato Segr. Reg.

NOI

NOTIFICAZIONE.

LA NOBILE

CONGREGAZIONE DELEGATA,

E per Essa

Il Dipartimento ai Canali, Lagune, Lidi,
e Fiumi.

REso ormai troppo avanzato, ed intollerabile l'abuso di gettar e far gettar giù delli Balconi, e Finestre scovazze, immondizie, ed altri generi di robe immonde, tanto sopra le Pubbliche Strade, che nelli Rivi della Città, senz'immaginabile riguardo alli pregiudizj, e danni riflessibili, che derivano alli Passeggieri, ed alla Regia Cassa per li maggiori imbonimenti de' Rivi stessi, il che risulta alla Congregazione anche dalli frequenti Ricorsi prodotti dalle Persone danneggiate, tanto nei Vestiti, che nelle Gondole per simili arbitrij, sopra li quali Ricorsi, già si versa dall'Offizio Criminale per le ben dovute correzioni di Legge.

Tom. 4. N.º IV.

D

Nè

Nè dovendosi più oltre sorpassare un disordine tanto interessante i Pubblici, e privati riguardi, ed offendente le vigenti antiche, e recenti Leggi proibenti simili abusi, già richiamate alla loro esecuzione dalla Notificazione di questa Congregazione Delegata 21. Aprile 1798. trova opportuno la Congregazione medesima nel riaffermare in cadauna sua parte le Leggi in questo proposito vigenti all' Epoca 1796. di stabilire, e prescrivere quanto segue.

I. Sarà risolutamente proibito a cadauna Persona di gettar, o far gettar sopra le Pubbliche Strade, e Rivi di questa Città dalli Balconi, e Finestre, o da altro luogo delle sue Case, ed Abitazioni, scovazze, immondizie, foglie, spazzature di qualunque sorte, cenere, calizene, acqua, ed altra qual si sia immondizia, che serve a lordare li Vestiti alle persone, che transitano per la Città, e ad imbonire li Pubblici Rivi.

II. Qualunque trasgressore di questa Pubblica risoluta volontà, incorrerà nelle pene pecuniarie, ed afflittive, che sono stabilite dalle Leggi, più, o meno, secondo le circostanze de' casi, che gli saranno irremissibilmente levate, dietro alle verificazioni legali dell' Offizio Criminale, alle quali pene saranno soggetti li Padri per li Figli, di minor età, li Mariti per le Mogli, e li Padroni per li Servitori, e Serve.

III.

III. Li Capi di cadauna Contrada saranno tenuti d'invigilare, e riferire alla Deputazione all'Interna Polizia delle Strade, e Canali qualunque disordine in questo proposito, che accadesse nelle loro rispettive Contrade, assoggettando li Nomi delle Persone colpevoli, e de' Padroni delle Case responsabili delle trasgressioni, al qual dovere mancando li detti Capi di cadauna Contrada, incorreranno nella pena di Ducati dieci V. C., che loro sarà levata dalla competente Deputazione, a correzione della disattenzione, ed abbandono delle loro ingiunte incombenze.

IV. Sarà eguale il dovere delli Fanti della Deputazione d'invigilare, e riferire qualunque emergenza in questo proposito, che succedesse nei loro rispettivi assegnati Sestieri, ed incorreranno nella pena, come sopra, nelli casi di mancanza alla ben dovuta vigilanza, anche a quest' Articolo d'Interna Polizia.

La presente sarà stampata, pubblicata, ed affissa nei luoghi soliti, e consueti, venduta per la Città, e ne saranno consegnati i vari esemplari a stampa alli Capi di Contrada, acciocchè li diffondino agli Abitanti nelle Contrade stesse, onde in tal maniera resa ad universale cognizione la Legge, sia tolto ogni pretesto d'inscienza, ed abbia a

D a ri.

riportare la sua esatta, ed inalterabile osservanza.

Venezia dal Dipartimento sudetto li 19.
Luglio 1799.

(*Piero Zusto Prefetto.*

(*Alvise Contarini 2.^o Cav. Deputato.*

(*Filippo Grimani Deputato.*

(*Niccolò Erizzo 2.^o Deputato.*

(*Girolamo Querini Deputato.*

Pietro Vincenti Foscarini Segr.

Addi detto. Pubblicato sopra le Scale di S. Marco, e di Rialto per Anzolo Franceschi Pubblico Comandador.



NOTIFICAZIONE.

LA NOBILE

CONGREGAZIONE DELEGATA.

Risultando dagli esami prestatì dal Nobile Dipartimento ai Canali, Laguna, Lidi, e Fiumi allo stato attuale del Consorzio di
Can-

Canda, e Valdentro, non che della revisione de' Conti seguita, la necessità che la Presidenza non manchi dei mezzi indispensabili alle operazioni tutte di mantenimento del lunghissimo Scolo, da cui riconosce il Consorzio la propria fertilità, e che trovasi dai rapporti di altri prossimi Consorzi costretto all'osservanza di condizioni, che obbligano a continuo dispendio, e risultando pure la indispensabilità di affrancazioni annuali di Capitali presi a censo oltre il pagamento de' prò per le utilissime operazioni eseguite sin' ora a salvezza, e vantaggio del Consorzio: come pure l'annuale occorrente dispendio di Salariati, ed altre piccole affrancazioni a' creditori; oggetti tutti per cui nel predetto Consorzio vigea un Campatico Extraordinario di soldi 30. al Campo cessato nell'anno decorso, ed un Campadeghetto di soldi 7. sopra ogni Campo. La Presidenza del detto Consorzio per commissione di esso Nobile Dipartimento chiamò a convocazione gl'Interessati onde prendessero le Parti, che più convenissero alla situazione del Consorzio medesimo.

Non verificatasi la convocazione stessa nel numero legale degli interessati, e prodotta a questa Congregazione Delegata col mezzo del sudetto suo Dipartimento dai Presidenti le Parti, ch'erano da assoggettarsi ai Voti del Consorzio, della Proroga per anni dieci del

del Campatico Extraordinario di Soldi 30. all'anno sopra ogni Campo per gli oggetti di lavori, Guardie, Coronelle, non che dei prò ed affrancazioni de' Capitali, e della conferma del già corrente Campadeghetto di soldi 7. per Campo per supplire a Salarj, e prò di alcuni vecchi Capitali a debito del Consorzio; questa Nobile Congregazione Delegata pienamente le approva.

Dovranno pertanto i contribuenti pagare nelle mani, o dell'Esattore *Pietro Maino* in Venezia, o di Domino *Giuseppe Giacomazzi* in Terra-Ferma la loro quota per questo primo anno 1799. nelli mesi di Settembre, e Ottobre prossimi venturi, e goderanno del beneficio del Dono del dieci per cento; spirati i quali due mesi, saranno privi del Dono, e non caricati della pena, supplendo nelli due susseguenti mesi di Novembre, e Dicembre, e qualora non verificassero il pagamento a tutto Dicembre, oltre la perdita del Dono, soggiaceranno anche alla pena del dieci per cento. Negli altri nove anni successivi poi li mesi del pagamento col Dono saranno quelli di Luglio, ed Agosto; sino a tutto 31. Ottobre dovranno pagare senza il Dono, e senza pena; e dopo il detto Mese di Ottobre, oltre la perdita del Dono, soggiaceranno alla sudetta pena del dieci per cento.

Rispetto poi al Campadeghetto nell'atto,
che

che esso viene dalla Nobile Congregazione Delegata confermato, restano prescritti per il pagamento annuale gli stessi mesi soprabiliti per il pagamento del Campatico tanto per l'anno 1799., quanto per i susseguenti.

Finalmente resta prescritto, che qualunque, o sul Campatico, o sul Campadeghetto volesse addurre qualche ragione, o per sottrarsi dal pagamento, o per altro oggetto, non possa esser ascoltato se prima non avrà effettuato il Deposito dell'intero suo Debito.

Venezia dalla Nobile Congregazione Delegata li 19. Luglio 1799.

- (*Piero Zusto* Prefetto.
- (*Alvise Contarini* 2.^o Cav. Deputato.
- (*Filippo Grimani* Deputato.
- (*Niccolò Erizzo* 2.^o Deputato.
- (*Girolamo Querini* Deputato.

Pietro Vincenti Foscarini Segr.

NO

NOTIFICAZIONE.

L' IMPERIAL REGIO

MAGISTRATO CAMERALE.

Tutti gli Uffizj della Regia Amministrazione delle Cavallerie in Venezia, dovranno essere aperti in ogni tempo dell' Anno, la mattina alle Ore nove corrispondenti all' ora di Terza, e chiusi conforme il solito alle Ore dodici corrispondenti al mezzo-giorno.

L'aperta, e serrata nel dopo pranzo di cadauna giornata di quegl' Uffizj ne' quali vi sia Viaggio di Venuta, o Spedizione relativo ad ognuna delle diverse Cavallerie, restano stabilite come segue.

A PERTE

SERRATE

Genn., e Febb. a Ore	4. pom.	Ore	8. pom.
Marzo, e Apr.	5. pom.		9. pom.
Mag., Giug., Lu- glio, e Agosto)	6. pom.		10. pom.
Settemb., e Ottob.	5. pom.		9. pom.
Novemb., e Dec.	4. pom.		8. pom.

Nel-

Nelle giornate poi di Mercoledì, e Sabato di cadauna Settimana, dovranno essere nel dopo pranzo aperti quegli Uffizj, che avranno Viaggio di Venuta, o Spedizione un'Ora prima dello stabilito di sopra, e ciò nelli Mesi di Gennaio, Febbraro, Marzo, Aprile, Settembre, Ottobre, Novembre, e Dicembre, dovendo poi restar chiusi in dette giornate di cadaun Mese dell' Anno un' Ora dopo dello stabilito di sopra a maggior comodo de' ricorrenti per la Spedizione delle Lettere: avvertendosi, che detta anticipazione, e posticipazione di un'Ora avrà luogo unicamente per le Lettere stesse, mentre li Tramessi, e Gruppi dovranno essere consegnati due Ore prima della Serrata di detti Uffizj nella sera, e ciò per le necessarie distribuzioni.

Verranno regolate le rispettive partenze nella sera relativamente all'Ora, in cui saran per essere chiusi li Uffizj medesimi.

Venezia dall' Imper. Reg. Magist. Camer.
li 19. Luglio 1799.

(*Anzolo Zustinian* 1.^o Cons. Pres. Interino.
(*Marc' Antonio Zustinian* Consiglier Deput.

Antonio Bellato Reg. Segr.

Tam. 4. N.º V.

E

PER

PER IL NOBILE

DIPARTIMENTO ALL'ACQUE.

SI vuol dar, e deliberar sul Pubblico Incanto al minor Offerente con riserva delle Polizze Secrete da esser prodotte immediatamente dopo la Deliberazione seguita a voce il general ristauro a tutte le situazioni dell'Argine in Schiena al Zoccolo del Litoral di Pelestrina, che si attrova dalle passate Burrasche rovinato, e pregiudicato con rotte, rottacchi, sgrottadure, rilasci, e ribassi, come pure nelle Scarpe de' Sassi al Mare, e nella Porporella.

I. Dal Num. 14. al Num. 18. estesa di Passa 170. circa, dovrà essere distesa la Scarpa de' Sassi scomposta, ed accomodar la Porporella.

Fra 20. 22. dovrà essere risarcito l'Argine da tutte le sgrottadure della Scarpa interna, e del Ciglio per Passa 157.

Per il tratto di Passa 120. sopravento del Num. 25. sino a Passa 70. sottovento del Num. 26., estesa in tutto di Passa 305. circa, dovrà essere riattato l'Argine da tutte le sgrottadure, intacchi, rottacchi, e ribasso nel Ciglio, e nelle Scarpe.

Sottovento del Num. 28. si dovrà risarcire

cire per Passa 24. circa la Scarpa interna dalla sgrottadura.

Incominciando sopravento del Num. 31. sino al Num. 33. si dovrà rimetter l'Argine quasi squarciato per Passa 146. circa.

Fra 33. 35. si dovrà risarcir la Scarpa, e Ciglio dell'Argine dalle sgrottadure per Passa 20. circa.

Fra 35. 36. si dovrà rimetter l'Argine quasi squarciato per Passa 102. circa.

Fra 37. 40. estesa di Passa 310. circa si dovrà risarcir l'Argine dagl' intacchi, sgrottadure, e rottacchi.

Fra 41. 44. per Passa 190. circa si dovrà risarcir l'Argine dalle sgrottadure, ed intacchi.

In schiena del Murazzo alle Magree si dovrà risarcir la Coronella di Terra, che serve di Marcia-piede per tutta l'estesa, e rimetterla massime per Passa 30. circa.

Fra 45. 56. si dovrà risarcir le sgrottadure delle Scarpe, e Ciglio dell'Argine, come pure negl'intacchi, che s'attrovano per Passa 970. circa.

Fra 58. 60. si dovrà risarcir per Passa 20. la Scarpa dell'Argine dalle sgrottadure; ed in questo tratto, come che si attrova ammonticchiata in alcuni punti la Scogliera de' Sassi d'Istria, ed in alcuni altri mancano alla difesa del Zoccolo; così si dovrà trasportarli da dove soprabbondano li Sassi stessi nei siti ove mancano.

II. In tutta l'estesa dell'Argine incominciando dal Num. 14. sino al Num. 80. la Scarpa di Terra dalla parte delle Vigne dovrà rimettersi da qualunque piccolo intacco, e distesa, e dovrà pure essere distesa la Scarpa de' Sassi al Mare eguagliando li medesimi dalla Porporella sino all'Unghia del Zoccolo.

III. Il Cordon intiero sul Ciglio dell'Argine formato di Sasso d'Istria denominato la Porporella, dovrà essere dall'Abboccatore rimontato, e regolarmente riposto in Opera, raccogliendo tutti que'Sassi, che nelle Rotte sono precipitati sul piano delle Vigne, e rimettendo pure in Scogliera tutti quei Sassi d'Istria, che per le Burrasche sono stati asportati sulla Scarpa dell'Argine.

IV. Per tutti quei tratti che l'Argine restò squarciato con Rotte, rottacchi, e ribassi, dovrà essere restituito nelle misure della sua prima istituzione, cioè alto Piedi 10., sopra il Comune, largo in Ciglio Piedi 10., con Scarpe di Piedi 1. e mezzo verso le Vigne, e con quella da Mare a Piedi 3. per Piede, dovendosi però sbarazzare la base da tutti li Sassi sparsi, raccogliendoli per esser riposti sulla Scarpa al Mare, la quale prima dovrà avere una coperta di Grisuoie doppie.

V. La Terra necessaria per componer gl'Argini nei siti delle Rotte, e per rimontare le stesse in quelli delle sgrottadure, intac-

tacchi, e ribassi dovrà essere cretosa escavata nelle Barene, o Velme della Laguna, e prima che venga posta in opera dovrà essere distesa nelli Depositi delle Carrizzate, perchè possa asciugarsi, ed essere pure riconosciuta per la qualità dal Perito di Deputazione.

VI. Subito che sarà stato decretato il detto ristauo dell'Argine del Litoral di Pelestrina, dovrà l'Abbocator destinato dar principio al lavoro, formando i necessarj Depositi di Terra della qualità indicata, sgombrando, com'è espresso di sopra, i siti delle Rotte dalli Sassi di Lispida, e d'Istria, onde farsi netta la base, in cui dovrà essere posta la nuova terra per il ristauo, e continuando con tutto il calore il proseguimento del Lavoro, dovrà darlo terminato in istato di Laudo dentro il Mese di Settembre prossimo venturo, in cui sarà dal Nobile Dipartimento all'Acque fatto riconoscere, ed esaminare, e trovata l'Opera intiera corrispondente all'indicate misure, e nei modi, e forme di sopra stabilite, riporterà il Laudo, e conseguentemente il saldo del prezzo accordato.

VII. A misura dell'avanzamento del Lavoro sarà corrisposto all'Abboccatore delle sovvenzioni di dinaro, cioè al terzo d'Opera eseguita, sarà sovvenuto della quarta parte dell'accordato, alla seconda terza parte di
la-

lavoro, la seconda quarta parte di soldo, ed al termine dell'Opera, gli sarà passato la terza quarta parte della summa accordata, sempre però dietro a Fedi giurate del Perito di Deputazione, che assicuri dell'avanzamento, e buona esecuzione dell'Opera stessa, il quale sarà obbligato ad una incessante sorveglianza, o Personalmente, o col mezzo de' rispettivi Assistenti.

VIII. Per manutenzione delle cose suesprese, onde venga inalterabilmente eseguita l'Opera nelle forme, e modi, e con la qualità della Terra stabilita, come anco per cauzione del dinaro, che avesse conseguito a conto, dovrà l'offerta esser prodotta da un'Interveniente del Foro, il quale s'intenderà soggetto ai Doveri ingionti dalla Terminazione de' Deputati, ed Aggiunti alla Provision del Dinaro 24. Marzo 1789. Approvata 18. Aprile susseguente, per dover nel termine di giorni tre dopo l'approvazione dell'Imperial Regio Magistrato Cameral all'Offerta dichiarare con Costituito la Persona, o Persone per cui sarà stato esibito, le quali annotar dovranno tosto Costituito d'accettazione, e produrre idonea Piaggiera Personale da essere riconosciuta dall'Avvocato Fiscale della Nobile Congregazione Delegata a maggior garanzia, e manutenzione dell'Abboccamento; il qual Piaggio, s'intenderà responsabile, e soggetto *simul. & inso-*
li.

lidum col principale all' adempimento dell' esecuzione dell' Operazione stessa.

IX. E mancando in qualunque maniera, e per l' esattezza del Lavoro, o per il tempo prescritto, in cui dev' essere terminato, sarà dell' autorità del Nobile Dipartimento all' Acque fatta eseguire l' Opera, e terminata a spese, danni, ed interessi dell' Abboccatore, e del Piaggio, e sottostare pure amendue a tutte le Pene, che la Giustizia del Dipartimento trovasse convenirsi per i difetti, e mancanze rilevate. Et sic &c.

Pietro Lucchesi Pubblico Ing. ai Lidi.

Addì 20. Luglio 1799.

V Eduta, letta, ed osservata la sudetta Polizza d' Incanto, formata in esecuzione alla Nota dell' Imperial Regio Magistrato Camerale 18. corrente dalla Nobile Deputazione ai Lidi, viene la medesima approvata, ordinandone di essa la Stampa, e pubblicazione per li successivi legali esperimenti degl' Incanti, la deliberazione dei quali resta fissata nella giornata del primo Agosto prossimo venturo.

(*Filippo Grimani Deputato.*

Giuseppe Caroboli Prim. all' Acque-
PER

PER IL NOBILE

DIPATTIMENTO ALL' ACQUE.

SI vuol dar, e deliberar sul Pubblico Incanto al minor offerente con riserva delle Polizze secrete da essere prodotte immediatamente dopo la Deliberazione seguita a voce, il generale ristauro a tutte le situazioni del Litoral di Malamocco, che s'attrovano per le passate burrasche pregiudicate, in poco, ed in molto nell'Argine con rottacchi, intacchi, e sgrottadure, come pure nelle palicelle, e scarpe de' Sassi, e ciò con li patti, e modi infrascritti.

Condizioni generali per il detto Ristauro.

I. La Terra da adoperarsi per il Ristauro dell'Argine in tutto quello che occorre, dovrà essere cretosa, escavata dalle Barene, o Velme della Laguna, e prima che venghi posta in opera, dovrà essere distesa nelli Depositi delle Carrizzate, perchè possa asciugarsi, nè dovrà essere adoperata, se prima non sarà riconosciuta la perfetta sua qualità dal Perito di Deputazione, che avrà l'incarico di sopravvegliare ai Lavori tutti per
es-

essere fatto inteso della recognizione prima di metterla in Opera.

II. Sarà a peso dell'Abboccatore la provvista a tutte sue spese di quel numero di Tolpi, Larici, e Chiodi, che in ciascuna parte delle quì sottodescritte situazioni, dovranno essere impiegati, avvertendo, che li Tolpi dovranno essere d'Istria, esclusi li gentili del Friuli, e la lunghezza delli suddetti dovrà essere tale, che intestati ed appuntati riesca delle misure occorrenti di Piedi dieci, undici, e dodici per essere atti corrispondentemente alla prima, seconda, e terza fittura, nelle quali avranno ad essere impiegati, e dovranno avere la grossezza di volta dalle oncie diciotto alle ventidue nella loro Testa, e saranno riconosciuti dal medesimo Perito prima di essere posti in Opera.

III. Tutti li Pali vecchi isolati, che si attrovano in quelle situazioni, ove occorre di rimettere le Palafitte, e quelli pure che sono stati per comando del Nobile Dipartimento raccolti, e depositati sotto la custodia de' Soldati, riconosciuti che sieno dal Perito atti a porsi in Opera, potranno esser impiegati dall'Impresario nella costruzione, od accomodamento delle Palicelle all'unghia dell'Argine, ed a mezza Scarpa, oltre li nuovi che fossero per occorrere a perfezionare ciascuna delle situazioni che sa-

Tom. 4. N.º VI.

F

ran-

ranno nominate, non però questi Pali raccolti nello stesso Deposito, che sono conosciuti inutili al Lavoro, i quali bensì resteranno per conto dell'Impresario medesimo.

IV. Dovrà l'Impresario effettuare a tutte sue spese la provvista, e condotta dell'occorrente numero di Filagne di Larice di Piedi ventidue, e trenta, e di cima Oncie sei, e ciò pure di quel numero di Cadene di Larice delle sudette grossezze, e della quantità de' Chiodi da Peso necessarj ad inchiodare tutti li Pali piantati da nuovo, e da regolare, i quali chiodi dovranno essere di buona, e perfetta qualità di ferro e tratti, e tutti li sudetti Generi di Materiali, oltre a quella quantità raccolta, e depositata. E li sudetti Larici, e Chiodi dovranno essere riconosciuti dal Perito di Deputazione.

V. Tutti li tratti d'Argine che avranno ad essere rimontati da nuovo, dovranno essere ridotti in cresta alla larghezza di Piedi dieci, ed altezza di Piedi dieci sopra il comune dell'Ordinaria Mareá, con Scarpe al Mare di Piedi tre per Piede, e le interne di Piedi uno, e mezzo per Piede.

VI. Li Pali tutti, che dovranno essere dall'Abboccator piantati nelle due Fitture al Mare per l'incertezza del Molo stabile, vien stabilito, che quelli della prima fittura al Mare abbiano ad esseré della lunghezza di Piedi 11. all' 12., e più se occorressé per

per essere piantati in modo, che le loro teste restino solo Piedi 5. sopra il Comune del Mare, ed il restante tutto piantato sotto Comune. Li pali poi che dovranno formare la seconda fittura dovranno essere della lunghezza di piedi 10. alli 11. per essere questi fitti in modo, che le loro teste restino piedi 6. sopra il Comune. Quelli poi delle palicelle a mezza Scarpa dovranno avere la lunghezza di piedi 7., 8., 9. relativamente alla situazione che occorrono per essere piantati piedi 5. sotto la coperta. Tutti li pali di essi tre generi di palafitte provvisti dall' Abboccatore, dovranno anche a spese del medesimo essere intestati, appuntati, trasportati, e posti in Opera nell' rispettivi siti, dove avranno ad essere impiegati. E le palafitte formate con i medesimi dovranno essere dall' Abboccatore legate con le sue Filagne, e Cadene, ove sieno doppie le fitture, ed inchiodato ogni palo con Chiodo da peso alla Filagna, e Cadena, come pure ad esse Filagne, e Cadene dovranno essere inchiodati li pali esistenti in Opera.

VII. Con li Sassi che potranno essere raccolti dalle Spiagge, dovranno essere guernite le Scarpe, e le Casselle delle doppie fitture.

VIII. Per tutta l'estesa del Littorale, incominciando dal Num. 9. sino al Num. 58.

anche nelli siti, dove non v'è bisogno di alcun ristauro, ma che s'attrova disordinata la Scarpa di Sassi, oltre il riattamento generale delle Scarpe interne, e ciglio, dovrà l'Abboccatore riordinarli, com'è pratica, onde non v'abbia a restare alcuna inscellatura, e rimettervi pure sul bordo esterno del ciglio il solito cordon di Sasso, chiamato la porporella, adoperando per questo il Sasso di maggior mole.

Seguono le precise situazioni con il dettaglio della quantità particolare dell'Opera da farsi, ed estensione delle medesime:

Dal Num. 12. al Num. 16. si dovranno rimetter tutti li pali mancanti, e che hanno lasciato varj buchi nella palicella come pure le Filagne mancanti.

Sopravento del Num. 16. si dovrà rad-drizzar la palafitta, ch'è ribaltata, ed inchiodarla alla Filagna, mentre s'attrova slegata da Chiodi.

Dal Num. 16. al Num. 26. si dovranno pure rimetter tutti li pali mancanti in varj buchi della palicella.

Fra 26. 27. Essendovi tre fitture di pali, si dovranno in ogn' una rimetter tutti li pali mancanti, che hanno lasciato varj buchi, come pure rimetter le Filagne occorrenti, e dodici Cadene che mancano.

Fra

Fra 27. 28. Nelle due fitture esistenti dovrà essere rimesso l'occorrente numero di pali per otturare li molti buchi di una, e dell'altra fittura.

Fra 28. 30. dovranno essere rimessi tutti li pali mancanti in varj buchi della fittura al Mare, due Filagne, ed otto Cadene.

Fra 30. 33. rimetter pure nella fittura ugnola l'occorrente numero di pali, che hanno lasciato dei vuoti.

Sopravento al Num. 34. rimetter nelle due fitture li pali che mancano in varj buchi. Ed istessamente si dovrà risarcire l'Argine dalla sgrottadura della Scarpa al Mare, ch'è di passa 15. circa.

Fra 34. 35. si dovranno rimetter li pali occorrenti nella fittura interna, e tre Cadene mancanti; come pure risarcir la Scarpa al Mare per passa otto circa.

Fra 35. 37. s'attrovano tre fitture tutte rovinate, e massime la prima fittura al Mare; queste dovranno essere rimesse con l'occorrente quantità di Pali in tutta la sua estensione, rimettendovi le Filagne mancanti, e 40. Cadene che le legano una con l'altra.

Fra 37. 38. rimetter li pali mancanti negli rimasti buchi.

Fra 38. 39. nelle due fitture si dovranno rimetter li pali mancanti nei buchi, come tutte le Filagne che mancano.

Fra

Fra 39. 40. nella prima, e seconda fittura si dovrà rimettere l' occorrente numero di pali, e Filagne, per otturar li spazj rimasti, ed aggiungere sei Cadene mancanti. Si dovrà pure chiudere la rotta nell' Argine della lunghezza di passa dieci circa. E sottovento del Num. 40. si dovrà risarcire la sgrottadura della Scarpa al Mare con rottacchio di passa 16. circa. Per il sudetto tratto si dovrà formar da nuovo una palafitta a mezza Scarpa, che si unisca con quella che seguita verso il Num. 41.

Fra 40. 43. si dovranno rimetter li pali occorrenti per otturare li spazj rimasti nelle due fitture esistenti, e rimettervi pure le Filagne mancanti.

Fra 43. 45. atrovandosi la fittura al Mare mezza rovinata, ed aperta, e mancando molti pali anche nella fittura interna, dovranno queste esser rimesse con l' occorrente quantità di pali, e Filagne, ed aggiungere 32. Cadene che mancano. E si dovrà risarcire la Scarpa al Mare dell' Argine dagl' intacchi per il tratto di passa 98.

Fra 44. 47. anche in questo spazio essendo la fittura al Mare rovinata, ed aperta, dovrà essere rimessa con li pali, e Filagne occorrenti, e rimetter pure li pali, e Filagne mancanti nella fittura interna, aggiungendo 55. Cadene che mancano. E per il tratto poi dal Num. 45. al Num. 47. per pas-

passa 76., si dovrà alzar l'Argine di un piede sopra il vecchio salvato dalle burasche.

Incominciando dal Num. 47. ove terminerà il detto rialzo d'Argine si dovrà ritirare l'Argine, ch'è stato rovinato dalle burasche, e costruirlo da nuovo internamente, venendo con ciò a raddrizzarsi la comiata saliente in Mare, per unirsi quasi in linea retta verso il Num. 49. E perchè le due palafitte di questo tratto che s'attrovano però nella massima parte distrutte, e per il sudetto ritiro non servirebbero nella linea presente alla difesa dell'Argine, dovranno queste essere portate all'unghia dell'Argine nuovo, e formate con l'occorrente quantità di pali, e Filagne, e frontate una con l'altra in legamento con Cadene distanti solo piedi otto. Ed attrovandosi pure codesta situazione la più esposta del Littorale per il maggior fondo della Spiaggia, e conseguentemente bersagliata, o battuta dalle burasche, restò spoglia del bisogno di Sassi, che furono asportati dalle medesime in Mare, così sarà debito dell'Abboccatore di trasportarvi tutta quella quantità che sarà necessaria dalle abbondanti spiagge ove s'attrovano ammonticchiati dal Mare in copiosa massa fra li Numeri 18. 13. del Littorale istesso di Malamocco, onde costruito l'Argine da nuovo, possa essere formata la triplicata coper-

ta

ta de' Sassi sulla scarpa al Mare distesa a piedi tre per piede.

Fra 49. 51. si dovrà risarcir l'intacco, e sgrottadura al Mare dell'Argine per Passa 27. circa, e rimetter i pali, e Filagne che mancano in quelle fitture.

Fra 51. 54. si dovrà rimetter la fittura al Mare rovinata, come pure nella seconda fittura interna l'occorrente di pali mancanti, legando le medesime con quanto abbisogna di Filagne, e Cadene.

Fra 54. 56. si dovrà risarcir l'Argine dalle sgrottadure, e rilasci dalla Scarpa interna per passa 20. circa, e rimetter nelle due fitture i pali asportati, come pure le Filagne, e Cadene che mancano.

Fra 56. 58. si dovrà risarcir lo squarciamiento d'Argine per passa 90. circa, e le sgrottadure delle Scarpe, e rimetter nelle fitture i pali asportati, e le Filagne, e Cadene che mancano.

Siccome poi per l'urto delle burrasche, e per lo squarciamento accaduto dell'Argine si sono scavezzi, o perduti 15. stanti che segnano li Numeri di codesto Littorale di Malamocco, così sarà debito dell'Abboccatore di provvederli, e lavorarli di Tagliapietra a somiglianza degl'altri ch'esistono, facendovi incidere li Numeri 26., 29., 31., 33., 36., 37., 40., 46., 47., 48., 52., 53., 54., 55., 57., e di piantarli nelle situazioni che le

sa-

saranno indicate dal Perito di Deputazione, e di piantar pure quegli'altri che si attrovano rebaltati e spiantati.

Subito che sarà decretato, e stabilito il detto ristauro, e rimessa del Littorale suddetto di Malamocco tanto nelle palicelle, che nell'Argine, dovrà l'Abboccatore scelto, ed accordato dar principio alli differenti lavori di palafitte, d'Argine, e di Scarpe col maggior calore possibile, perchè il tutto venga terminato in istato di Laudo dentro il Mese di Settembre, dopo il qual tempo sarà dal Nobile Dipartimento all'Acque, e Lidi fatto riconoscere ed esaminare tanto generalmente, quanto individuatamente, e trovato il tutto eseguito in corrispondenza agli indicati modi, e forme, riporterà il Laudo, e conseguentemente il saldo del prezzo accordato.

A misura però dell'avanzamento del lavoro gli sarà corrisposto all'Abboccatore delle sovvenzioni di Dinaro, cioè alla terza parte di Opera, e provista di Materiali, le sarà contribuito la quarta parte dell'importare dell'accordato alla seconda terza parte riscuoterà la seconda quarta parte di soldo, ed al termine dell'Opera, esigerà pure la terza quarta parte della summa stabilita, sempre però dietro a Fedi giurate del Perito di Deputazione, dell'avanzamento, e buona esecuzione dell'Operazioni medesime, e

Tom. 4. N.º VII.

G

qua-

qualità de' Materiali, il qual Perito sarà obbligato ad una incessante sopravveglianza, o personalmente, o col mezzo de' rispettivi Assistenti.

Per manutenzione di codesta Impresa, onde venga inalterabilmente eseguita nelle forme, e modi, e con le qualità de' Materiali stabiliti, come anco per cauzione del dinaro, che avesse conseguito a conto, dovrà l'offerta esser prodotta da un'Interveniente del Foro, il quale s'intenderà soggetto ai Doveri ingiunti dalla Terminazione de' Deputati, ed Aggiunti alla Provision del Dinaro 24. Marzo 1789. Approvata 18. Aprile susseguente, per dover nel termine di giorni tre dopo l'approvazione dell'Imperial Regio Magistrato Cameral all'Offerta dichiarare con Costituito la Persona, o Persone per cui sarà stato esibito, le quali annotar dovranno tosto Costituito d'accettazione, e produrre idonea Pleggieria Personale da essere riconosciuta dall'Avvocato Fiscale della Nobile Congregazione Delegata a maggior garanzia, e manutenzione dell'Abboccamento; il qual Pieggio, s'intenderà responsabile, e soggetto *simul & insolidum* col principale all'adempimento dell'esecuzione dell'Operazioni stesse.

E mancando in qualunque maniera, o per l'esattezza del lavoro, o per il tempo prescritto, sarà dell'autorità del Nobile Di-

per.

partimento all' Acque di far eseguir, o terminar l'Opera, a spese, danni, ed interessi dell' Abboccatore, e del Pieggio, e sottostare pure amendue a tutte le Pene, che la Giustizia del Dipartimento trovasse convenirsi per i difetti, e mancanze rilevate. Et sic &c.

Pietro Lucchesi Pubblico Ing. ai Lidi.

Addì 20. Luglio 1799.

V Eduta, letta, ed osservata la sudetta Polizza d' Incanto; formata in esecuzione alla Nota dell' Imperial Regio Magistrato Camerale 18. corrente dalla Nobile Deputazione ai Lidi, viene la medesima approvata, ordinandone di essa la Stampa; e pubblicazione per li successivi legali esperimenti degl' Incanti; la deliberazione dei quali resta fissata nella giornata del primo Agosto prossimo venturo.

Filippo Grimani Deputato.

Giuseppe Caroboli Prim. all' Acque.

NOTIFICAZIONE.

LA NOBILE

CONGREGAZIONE DELEGATA.

Risultando dalla Revisione fatta dal Ragionato del Dipartimento ai Canali, Lagune, Lidi, e Fiumi all'Amministrazione del Consorzio di Scardovara, Viola, e Crocetta sull'ultimo Campatico di Lire 10. al Campo Misura Padovana spirato nel 1794., che per supplire al residuo debito del Consorzio di Lire 26821:6., non che agli annui aggravj de' Prò ai Creditori, e di spese di mantenimento dell'Arginature del Castagnaro, di Chiaviche, di Salarjati, ed altro nell'annua somma di Lire 3400. circa, occorra un Campatico di Lire 5:10. sopra ogni Campo per Anni otto; e caduta senza effetto la giornata destinata alla convocazione degli Interessati per mancanza di legal numero de' medesimi: La Nobile Congregazione Delegata conoscendo giusto, che i Creditori siano

no soddisfatti de' Prò, e Capitali, ed insieme necessarie al Consorzio le altre spese di mantenimenti, Salarj, ed altro, e perciò dopo aver approvata col Decreto 12. Luglio corrente la Parte, che dalla Presidenza doveva esser presentata all'unione degl'Interessati per il gettito di un Campatico straordinario di Lire 5 : 10. per Campo, sopra tutti li Campi 1372. compresi nel Consorzio per Anni otto successivi, rende noto a tutti gl'Interessati.

I. Che doveranno contribuire le sudette Lite 5 : 10. al Campo nel Mese di Agosto di ciascun Anno cominciando nel prossimo venturo Agosto 1799. in mano del solito Esattor *Andrea Brusemini alla Badia*, e supplendo con pontualità ai pagamenti nel detto Mese prescritto, goderanno del beneficio del Dono del dieci per cento.

II. Che quelli, che lasciassero oltrepassare il sudetto Mese d'Agosto di ciascun Anno senza soddisfare all'intero pagamento del presente Campatico, oltre alla perdita del sudetto Dono, saranno anche soggetti alla pena del Dieci per cento, ed alle più forti esecuzioni.

III. Che qualunque per qualsisia ragione cercasse di non esser soggetto, al pagamento del Campatico, non sarà astoltato, se prima non avrà a norma delle Leggi esegui-

to il Deposito dell'intera somma; che deve contribuire.

Venezia dalla Nobile Congregazione Delegata il 26. Luglio 1799.

- (*Piero Zusto Professo.*
- (*Alvise Contarini 2.^a Cav. Deputato.*
- (*Filippo Grimani Deputato.*
- (*Niccolò Erizzo 2.^a Deputato.*
- (*Girolamo Querini Deputato.*

Pietro Vincenti Foscarini. Segr.



IL CESAREO REGIO

TRIBUNAL REVISORIO:

Perversato nella Cabala; e nei raggi forensi Policarpo Negri intento ad estorquere con sutterfugi; e falsi pretesti somme di Dinaro; massime ai più miseri della Popolazione di Piove di Sacco; ove esercitava la professione di Causidico; istigando le persone a promuovere; o a sostenere delle questioni destitute di qualunque appoggio; promotore della dissensione tra quei Corpi della Co-
mu-

munità, e Podestaria, con danno de' recipra-
 chi loro interessi, e con aggravarli d'inutili
 Spese, per le quali indebite procedure dan-
 nate da ogni principio di buona morale, e
 dalle Leggi meritiò delle serie ammonizioni
 dai Tribunali del cessato Governo Aristoc-
 ratico, e replicatamente dagli Attuali, sen-
 za questo gli abbia incusso verun grado di
 moderazione, anzi continuando vieppiù a dar
 frequenti motivi ai Corpi sudetti, ed a que-
 gli Abitanti di reclamare contro esso *Poli-
 carpo Negri*, come risulta da inopponibili
 Documenti; il *Regio Tribunal Revisorio*
 esecutivamente alle ossequiate prescrizioni
 dell'Imperial Governo Generale del 12. del
 corrente Mese, decreta, che *Policarpo Negri*
 solito esercitare la profession di Causidico
 nel Foro di Pieve di Sacco debba immedia-
 tamente cessare dall'esercizio di Causidico,
 o Interveniente, all'effetto, che non debba
 mai, nè in alcun tempo, nè direttamente,
 nè indirettamente in qualunque siasi Causa
 intramettersi sotto la comminatoria di quel-
 le maggiori pene anche personali che in caso
 di contravvenzione verranno dal sulodato Im-
 perial Governo General determinate.

Non dovranno perciò i Tribunali, e Giu-
 dici tutti della Città, e dello Stato permet-
 tere, che detto *Policarpo Negri* Causidico si
 produca avanti di essi, o s'introduca nelle
 rispettive Cancellerie per trattare personal-
 men-

mente, o in iscritto Cause tanto Civili, quanto Criminali, o presentare soltanto degli Atti, Scritture, o Ricorsi, al qual fine sarà il presente personalmente intimato ad esso *Policarlo Negri*, e pubblicato con le Stampe, per esserne tenuto un'esemplare affisso nelle Cancellerie dei Tribunali, e Giudicature dello Stato.

Venezia dal Cesareo Regio Tribunale suddetto li 26. Luglio 1799.

(*Angelo Maria Priuli* Presidente.

(*Antonio Cigogna*.

(*Ottaviano Maria Zorzi*.

(*Mattio Pizzamano*.

(*Antonio Casara*.

(*Gio: Battista Seriman*.

(*Carlo Mazzoni*.

Giorgio Torniello Reg. Segr.

TA-

T A R I F F A .

PER il pagamento del Pedaggio di tutto il tratto della Strada, che si frappone dalla Porta Savonarola di Padova al Zocco, passando la Stangata delle Brentelle, eccettuando dal medesimo li Carri, e Carrette cariche di Letame, o vuote, e parimente li Vetturi vuoti, li Soldati a Cavallo, e Carriaggi Militari, ed Uffiziali in pubblico Servizio, li ritorni vuoti della Posta, gli Animali, che andassero al Pascolo, oppure che fossero di ritorno Scarichi, o Staccati; non ad uso di Cavalcatura; il Cavallo di riserva dietro a Carrozzi Postali, e tutto ciò che non è compreso nella presente Tariffa, approvata col Decreto del Senato 5. Gennaio 1785. Venendo pure riconfermato il Decreto del Senato medesimo 14. Dicembre 1786., il quale dichiara per togliere la delusione, che da alcuni si praticava, all'esazione della Tariffa, trasportando sopra Carri dalla parte del Zocco al Ponte delle Brentelle Prodotti, e Generi, per caricarli in Barche o Scaricarli da queste per tradurli su' Carri, senza però contribuire il Pedaggio sotto il pretesto, che non passano la Stangata, che è Pubblica volontà, che da tutti

Tom. 4. N.º VIII.

H

in-

indistintamente di qualunque condizione esser si voglia, venga supplito al pagamento d'esso Pedaggio, che abbiano anche questi Carri a soggiacere al pagamento in parità degli altri, per assicurare la quale esazione furono chiuse con catene le due prossime vie laterali.

Carrozze, Carrozzini, Sterzi, Carette, ed ogni altro Legno di qualunque denominazione per uso de' Passaggeri con Cavalli tanto di Posta, che di Vettura, o di proprietà a 4. Ruote, andanti, e venienti.	con 2. cavalli L.1:— con 3. cavalli L.1: 5 con 4. cavalli L.1:10 con 5. cavalli L.2:10 con 6. cavalli L.4:— con più di 6. cavalli per ogni cavallo di più delli sei L.2:—
---	--

Sedie, Carretti, ed ogni altro Legno a 2. Ruote, di qualunque denominazione per uso de' Passaggeri, andanti, e venienti.	con solo cavallo L.1: 5 con 2. cavalli L.—:15
---	--

Carrozze Postalj, o Corriere conducenti persone, e tramessi,	con 2. cavalli L.3:10 con 3. cavalli L.4:— con 4. cavalli L.5:— con 5. cavalli L.6:10 Q. 50.
---	--

o soli tramessi Settimanalmente andanti, e venienti.

con 6. cavalli L.8:—
con più di 6.
cavalli per ogni cavallo di più delli 6. L.2:—

Sedie Corriere negli ordinarj Viaggi di Milano, Torino, Brescia, e Vicenza, ed altre se si introducessero.

con 2. cavalli L.3:—
E venendo condotte da più di due cavalli, soldi 30. di più delle L. 3. per cadaun cavallo di più delli 2. L.1:10

Garretti a 2. Ruote, ad uso di trasporti di qualunque genere con un solo Cavallo, andanti, e venienti.

da Sermeola —L.—: 2
da Ruban —L.—: 3
dal Mestrin —L.—: 5
d' Arslesega —L.—: 6
dal Zozzo Terrior. Vicent. L.—: 8

Detti con 2. Cavalli andanti, e venienti.

da Sermeola —L.—: 5
da Ruban —L.—: 8
dal Mestrin —L.—: 12
d' Arslesega —L.—: 17
dal Zozzo Terrior. Vicent. L.1:—

H 2 Det

Detti con 3. Cavalli andanti, e venienti.

da Sermeola —L.—: 6
da Ruban —L.—: 12
dal Mestrin —L.—: 15
d' Arslesega —L.1:—
dal Zocco Ter-
ritor. Vicent. L.1: 5

E se condotti da più di 3. Cavalli, oltre la sudetta Tariffa, pagheranno per ogni Cavallo di più andanti, e venienti.

da Sermeola —L.—: 2
da Ruban —L.—: 4
dal Mestrin —L.—: 6
d' Arslesega —L.—: 8
dal Zocco Ter-
ritor. Vicent. L.—: 10

Carri, e Carette Cafichi condotti da 2. Animali, andanti, e venienti.

da Sermeola —L.—: 5
da Ruban —L.—: 8
dal Mestrin —L.—: 12
d' Arslesega —L.—: 17
dal Zocco Ter-
ritor. Vicent. L.1:—

Detti condotti da 3. Animali andanti, e venienti.

da Sermeola —L.—: 6
da Ruban —L.—: 12
dal Mestrin —L.—: 15
d' Arslesega —L.1:—
dal Zocco Ter-
ritor. Vicent. L.1: 5

Detti condotti da 4.

da Sermeola —L.—: 8
da Ruban —L.—: 14
dal Mestrin —L.1:—
Ani-

Animali andanti, e venienti.	d' Arslésega —L.1: 5 dal Zocco Ter- rator. Vicent. L.1:10
Detti condotti da 5. Animali andanti, e venienti.	da Sermeola —L.—: 9 da Ruban —L.—:15 dal Mestrin —L.1: 2 d' Arslésega —L.1:10 dal Zocco Ter- rator. Vicent. L.1:15
Detti condotti da 6. Animali andanti, e venienti.	da Sermeola —L.—:15 da Ruban —L.1: 6 dal Mestrin —L.1:16 d' Arslésega —L.2:12 dal Zocco Ter- rator. Vicent. L.3:—
È se condotti da più di 6. Animali, oltre la sudetta Tariffa, pagheranno per ogni Cao di Animali di più andanti, e venienti.	da Sermeola —L.—: 8 da Ruban —L.—:14 dal Mestrin —L.1:— d' Arslésega —L.1: 5 dal Zocco Ter- rator. Vicent. L.1:10
Carri con Veturri carichi di Uva condotti da qualunque	da Sermeola —L.2:10 da Ruban —L.4: 8 dal Mestrin —L.6:— nu.

numero di Animali , con qualunque quantità andanti, e venienti .	d' Arslesega —L. 9:— dal Zocco Ter- ritor. Vicent. L. 10:—
--	--

È se li detti Carri con Vetturi avessero le Coperte delle ruote larghe onzie nove, pagheranno solamente , andanti , e venienti .	da Sermeola —L.—:10 da Ruban —L.—:18 dal Mestrin —L. 1: 4 d' Arslesega —L. 1:15 dal Zocco Ter- ritor. Vicent. L. 2:—
--	---

Animali Sciolti :

Cavalli, e Muli andando alle Fiere, o ritornando dalle medesime per cadauno ————— L.: 4

Detti da Soma Garichi o da Cavalcar per cadauno ————— L.: 2

Detti maliziosamente staccati dalle Carrette per cadauno ————— L. 1:10

Asini, che andassero, o ritornassero dalle Fiere per cadauno ————— L.: 2

Detti da Soma, o da Cavalcar per cadauno ————— L.: 1

Animali Bovini, che andassero al Macello, o alle Fiere, oppure che ritornassero dalle medesime per cadauno ————— L.: 3

Det-

Detti maliziosamente staccati da' Car-
ri per cadauno _____ L. 1: 10
Vitelli non trasportati, che andassero
al Macello o alle Fiere, oppure
che ritornassero dalle medesime
per cadauno _____ L. 1: 1

E la presente sarà stampata, ed affissa nel
luogo destinato alla esazione, a comune re-
gola, e notizia.

Venezia dall' Imper. Reg. Magist. Camer.
li 26. Luglio 1799.

(*Anzolo Zustinian* 1.^o Cons. Pres. Interino.
(*Marc' Antonio Zustinian* Consigliere Deput.

Antonio Bellato Reg. Segr.

TA.

T A R I F F A

PER IL PAGAMENTO

DEL PEDAGGIO

INSTITUITO

SUL GUASTO DEL PORTELLO

AL SITO DETTO DEL CAPITELLO.

DA pagarsi andanti, e venienti per essa; eccettuando dal medesimo li Carri, e Carrette cariche di Letame, o vuote, e parimenti li Vetturi vuoti; li Soldati a Cavallo, li Carriaggi Militari, ed Uffiziali in pubblico Servizio; li ritorni vuoti della Posta; gli Animali, che andassero al Pascolo, oppure che fossero di ritorno scarichi, o staccati; non ad uso di Cavalcatura; il Cavallo di riserva dietro ai Carrozzi Postali, e tutto ciò che non è compreso nella presente Tariffa con li riguardi delle diverse provenienze in esecuzione del Decreto del Senato 4. Aprile 1793.

Segue la Tariffa.

Da

Da Ponte di Brenna.

Da Fusina o da altri Luoghi inferiori a Strà , bat- tando la Strada dell' Argine lun- go il Piove- go , tanto da una parte , quanto dall' altra andan- do a Pado- va .

Dal Ponte di Strà , o Luoghi supe- riori , bat- tendo il con- troscritto Argine tan- to da una parte , quan- to dall' altra purchè sieno Abitanti , o Villeggianti dentro i sud- detti Confi- ni , ed and- dando a Pa- dova .

Carròzze, Car-
rozzi, Ster-
zi, Carrette,
ed ogni altro
legno di qua-
lunque deno-
minazion. per
uso de' Pas-
seggiatori con
Cavalli, tan-
to di Posta,
che di Vet-
tura, o di
Proprietà a
4. ruote tan-
to andanti
quanto ve-
nienti.

(con 2. Cavalli. L.—: 10. L.—: 5. L.—: 2
(con 3. ———L.—: 12. L.—: 6. L.—: 3
(con 4. ———L.—: 15. L.—: 8. L.—: 4
(con 5. ———L.—: 18. L.—: 10. L.—: 6
(con 6. ———L.—: 20. L.—: 12. L.—: 8
(con più di 6.
(cavalli per o-
(gni cavallo di
(più dell' 6. L.—: 10. L.—: 5

Sedie, Car-
retti, ed ogni
altro legno a
2. ruote di
qualunque
denominazio-
ne per uso
dei Passeg-
giatori andan-
ti, e venienti.

(con un solo
(Cavallo ———L.—: 3. L.—: 2. L.—: 1
(con 2. ———L.—: 8. L.—: 4. L.—: 2

(con 2. Cavalli L. 1:15. L.—:15. L.—: 8
 Carrozze Po- (con 3. ———L. 2:— . L. 1:— . L.—:10
 stali , o Cor- (con 4. ———L. 2:10. L. 1: 5. L.—:12
 riere condu- (con 5. ———L. 3: 5. L. 1:12. L.—:16
 centi Perso- (con 6. ———L. 4:— . L. 2:— . L. 1:—
 ne, e Tra- (con più di 6.per
 messi o soli (ogni cavallo di
 Tramessi : (più delli 6. —L. 1:— . L.—:10. L.—: 5

(con 1. Cavallo L.—:10. L.—: 5. L.—: 2
 (con 2. ———L. 1:10. L.—:15. L.—: 8
 (E venendo con-

Sedie Corrie- (dotte da più
 re : (di 2. cavalli
 (per ogni ca-
 (vallo di più
 (delli 2. ———L.—:15. L.—: 8. L.— 4

(con 1. Cavallo L.—: 4. L.—: 2. L.—: 1
 (con 2. ———L.—:10. L.—: 5. L.—: 2
 (con 3. ———L.—:15. L.—: 8. L.—: 4

Carretti a 2. (E se condotti
 ruote ad uso (da più di 3.
 di Trasporti (cavalli oltre
 di qualunque (la sudetta Ta-
 genere an- (riffa paghe-
 danti, e ve- (ranno, per o-
 nienti . (gni cavallo di
 (più ———L.—: 6. L.—: 3. L.—: 1
 Car-

- (con 2. Animali L.—: 10. L.—: 5. L.—: 2
- (con 3. ———L.—: 12. L.—: 6. L.—: 3
- (con 4. ———L.—: 15. L.—: 8. L.—: 4
- (con 5. ———L.—: 18. L.—: 12. L.—: 6
- (con 6. ———L.—: 21. L.—: 15. L.—: 8

Carri, e Carretti carichi andanti; e venienti:

- (E se condotti da più di 6. animali oltre la sudetta Tariffa pagheranno per ogni Cao di Animali ———L.—: 8. L.—: 4. L.—: 2

Carri con Vetturi carichi di Uva condotti da qualunque numero di Animali con qualunque quantità andanti, e venienti

L. 5.—. L. 2.—. L. 1.—.

E se li detti Carri con Vetturi avessero le coperte delle Ruote larghe Oncie nove; pagheranno solamente andanti, e venienti

L. 1.—. L.—: 16. L.—: 5.—.

Cavalli, e Mulli andando alle Fie-

I 2 re,

re, o ritornando dalle medesime — L.—: 4. L.—: 2. L.—: 1.—

Detti da Soma carichi, o da cavalcar per cadauno — L.—: 2. L.—: 1. L.—: 6

Detti maliziosamente staccati da Sedie, Carrozze, Carri, Carrette per cadauno — L.—: 10. L.—: 15. L.—: 8.—

Asini, che andassero o ritornassero dalle Fiere per cadauno — L.—: 2. L.—: 1. L.—: 6

Detti da Soma o da cavalcar per cadauno — L.—: 1. L.—: 1. L.—: 6

Animali Bovini, che andassero al Macello o alle Fiere, oppure che ritornassero dalle medesime per cadauno — L.—: 3. L.—: 2. L.—: 1.—

Detti maliziosamente staccati da Carri per cadauno — L.—: 10. L.—: 15. L.—: 8.—

Vitelli non trasportati, che andassero al Macello, o alle Fiere,

op-

oppure che ritor-
nassero dalle me-
desime per cada-
uno ————— L. —: 1. L. —: 2. L. —: 6

E la presente sarà Stampata, ed affissa
nel luogo destinato alla esazione a comune
regola, e notizia.

Venezia dall'Imperiale Regio Magistrato
Camerale li 26. Luglio 1799.

(*Anzolo Zustinian* 1.^o Consigli. Pres. Inter.
(*Marc' Antonio Zustinian* Consigliere Deputat.

Antonio Bellato Reg. Segr.

PO.

POLIZZA D'INCANTO

PER IL NOBILE

DIPARTIMENTO ALL' ACQUE,

PER IL DECENNALE MANTENIMENTO

Di tutto l'Alveo

DELLA SERIOLA.

Addi 30. Luglio 1799.

DOvendosi devenire alla deliberazione sugl' Incanti del decennale mantenimento di tutto l'Alveo della Seriola, in ordine alla Nota dell' Imperial Regio Magistrato Camerale del giorno 18. del cadente Mese, perciò relativamente alla Nota stessa, si avverte, che soltanto dopo cadauna delle metodiche Semestrali Visite avrà luogo l'esborso della metà dell' annuo convenuto prezzo, qualora nelle medesime, riscontrato l' adempimento degli obblighi ingionti all' Abboccatore, si rilasci allo stesso il Laudo, e che resta fissata la giornata dei 22. Agosto prossimo venturo per tale deliberazione, dovendo.

desi perciò render noto per mezzo della stampa, e delle opportune pubblicazioni il Piano delle Condizionali, approvato dall'Imperial Regio Magistrato Camerale sudetto nella forma qui sotto registrata.

SI vuol dar, e deliberar sul Pubblico Incanto al minor Offerente con riserva delle Polizze segrete da esser prodotte immediatamente dopo la deliberazione seguita a voce, il decennale mantenimento del recente Alveo scavato della Seriola dalla di lei Imbocatura al Dolo sino alle Gorne alli Moranizani, con tutte le qui sotto dichiarate operazioni tanto da farsi da nuovo, quanto da mantenersi per il periodo delli sopraddichiarati anni dieci, e ciò con li patti, modi, e condizioni infrascritte.

I. Il sopradetto Alveo di Seriola dovrà essere costantemente mantonuto per tutta la di lui estesa nella profondità orizzontata alle più alte Groppe dei Ponti Canali attraversanti quell'Alveo, con una cadente eguale, distesa dal livello della Soglia all'Imbocatura al Dolo sino all'inferior Soglia della sbocatura alli Moranizani.

II. Nelle situazioni della maggior ristrettezza di Fondo dovrà essere inalterabilmente mantenuto questo nella precisa larghezza di Piedi 4. sul fondo, come fu recentemente esca-

va.

vato, con obbligo di tener sempre nette, ed espurgate le laterali Sponde, e distese sino alla Riva vecchia.

III. Nelle porzioni murate il fondo dovrà esser sempre alla profondità della Platea, e la larghezza da Muro a Muro.

IV. E siccome tutto l'Alveo di essa Seriola produce una frequente vegetazione di Erbe quali trattengono il corso dell'Acqua, oltre il guastarla colla loro corruzione, così dovrà invigilare, perchè dal N. H. Condutor Proprietario venga sempre, quando occorra, liberato l'Alveo da tale dannoso prodotto, e nella Estate principalmente per il salutare necessario oggetto, che arrivi l'Acqua alle Gorne limpida, e depurata.

V. Sarà pur di lui dovere, che le sponde laterali d'esso Alveo si conservino sempre disimpedite da Piante, Cespugli, Fassinate, per divisione dei possessi, seminati, Beverare, Albioni, e qualunque altro vietato impedimento.

VI. Userà avvertenza che le Erbe, Immondizie, ed ogni altro vegetabile galleggiante, quando saranno levati, vengano trasportati in Campagna dietro gli Argini, e Strade laterali, e la Terra, e Sabbia, che sarà dall'attual Conduttore escavata, dovrà egli regolarmente distenderla sopra gli Argini, e Strade laterali delli quali Argini, e Strade per la larghezza di Piedi dieci a destra,

stra, e sinistra, resta inibito a' privati fronzisti qualunque uso, giusto alle Leggi.

VII. Dovrà conservare, e mantenere tutti li tratti murati riatandosi in buona forma, e con esattezza ad ogni occorrenza tanto ne' Muri, quanto nelle Platee, Coltellati, ed Arcate, Erte, Soglie, e Gargami di vivo ove occorressero in detti tratti murati, e manterrà le Gradelle di ferro, che s'atrovano tanto al Ponte Canal del Novissimo, quanto alli Moranzani.

VIII. Il Portone dell' Immissario al Dolo con l' occorrente Ferramenta, li 15. Pianconi con suoi Ganzi, e li Graffi di ferro, Attrezzi tutti, e Materiali per incavedonar l' Alveo della Seriola, e così il Portone al Taglio Novissimo saranno consegnati a persona dipendente dal Nobil Dipartimento ai Canali, Laguna, Lidi, e Fiumi, cioè al Pubblico Soprastante *Gio: Battista Mioni*, che dovrà farne uso secondo le esigenze della Seriola. Li Portoni inferiori poi, cioè quello in prossimità del Ponte Pensile ai Moranzani, e gli altri recenti Pianconi da porsi all' Imboccatura dell' opera murata poco sopra ai Moranzani, saranno consegnati all' Abboccatore, che sarà tenuto mantenersi durante la sua decennale Condotta, ed al termine di essa restituirli nello stesso stato in cui gli verranno consegnati.

IX. Nel periodo di due Mesi dovrà ri-

Tom. 4. N.º X.

K

met-

mettere le Palafitte laterali esistenti sopra l'Imboccatura del Ponte Canal del Novissimo, ora guaste, e cadenti con Pali nuovi di Rovere posti a contatto, e legati con Fialagne di Larice frontate, ed attraversate ad ogni distanza di Piedi dieci con Catene di Larice immorsate, ed inchiodate in modo che non mai succeda inclinazione della Palafitta, nè il conseguente rilascio delle sponde, e dovrà anche nella maniera sopraindicata, e con parità di Materiali prolungarle sino alla prima svolta dell'Alveo, cosicchè risultino nella lunghezza di Pertiche 100. Padovane, con l'avvertenza debita, che siano li Pali Piantati Piedi 3. nel fondo, e sopravvanzino Piedi 5., mantenendoli poi per tutto il corso del decennio.

X. Poichè li due indicati Portoni al Dolo, e al Taglio Novissimo con le Chiavi, ed Attrezzi relativi devono dipendere dal Soprastante *Mioni*, dovrà l'Abboccatore intendersi con esso per regolare l'apertura dell'Immissario al Dolo per modo, che venga erogata la sola quantità d'Acqua necessaria al bisogno, avvertendo che il Portone dovrà essere del tutto chiuso nelle Piene. Qualunque volta convenga chiuder l'ingresso dell'Acqua all'Imboccatura al Dolo per escavar la Seriola, dovrà l'Abboccatore parteciparlo al Nobile Dipartimento, indicando il tempo, che crederà necessario per eseguire l'esca-

va.

vazione, e dipenderà dagli ordini, e permissioni del Dipartimento.

XI. Sarà da esso Nobile Dipartimento destinata persona; che mensualmente visiti la Seriola; e ne riferisca lo stato in ogni rapporto: Due volte all'anno poi; cioè nelli Mesi di Marzo, e Settembre: si farà eseguite dal Nobile Dipartimento stesso una formale visita per riconoscere se siano stati dal Conduttore eseguiti gli obblighi tutti del presente Contratto, e tali visite si faranno anche qualunque volta il Nobile Dipartimento le crederà opportune: Risultando dalle suddette Visite l'esatto mantenimento dall'Abboccatore prestato a tutte le sopraddichiarate operazioni otterrà in cadauna visita il Laudo, ed in conseguenza il pagamento della metà del prezzo annuale: In caso poi di qualunque difetto di mantenimento che fosse nelle Visite stesse riconosciuto, se nel termine di giorni : : . che dal Nobile Dipartimento verrà al Conduttore prescritto, non saranno levati intieramente i difetti, verranno questi fatti levare immediatamente a spese, e danni dell'Abboccatore:

XII: Quanto a Chiaviche; Bocchetti o Ristoratori; che nella Seriola vi fossero tanto coperti da Pubblico titolo; quanto arbitrj; si riserva il Nobile Dipartimento l'esame; e sarà dopo l'esame stesso consegnata all'Abboccatore la nota di quelli; che risul-

K 2 tas

tassero legali, e gli usi loro, ond' esso sia tenuto ad invigilare affinchè non vengano alterati, o nelle loro luci, o nei loro usi, od in qualunque altro rapporto, come pure invigilerà per quelli, che fossero arbitrariamente eretti, e che saranno dal Nobile Dipartimento fatti distruggere, onde non vengano rimessi, riferendo qualunque novità fosse praticata, e per i primi, e per i secondi al Nobile Dipartimento per quelle Deliberazioni, che convenissero, e sarà tale sorveglianza a tutta responsabilità dell' Avvocato.

E perchè non possano mai nascere equivoci, o contenziosi motivi tra il Conduttore, ed il Proprietario rapporto a' doveri, che separatamente l' un dall' altro incombono, e vengono appositamente in calce registrati, e dichiarati quelli tutti spettanti al N. H. Proprietario, per dover essere li medesimi da nuovo intimati allo stesso, per la relativa sua esecuzione, come egualmente dovranno essere repubblicati li Proclami in passato emanati per il conveniente miglior sistema di questo importante Condotta.

De.

Seguono gli Obblighi, e Condizioni appartenenti al N. H. Proprietario, dipendenti dall'Instrumento d'Acquisto 1702. 16. Dicembre.

1. Tener sempre curato, e netto l'Alveo dall'Erba dalla Bocca al Dolo sino alle Gorne alli Moranzani.

2. Conservar escavata la Sabbionera in Brenta al Dolo frontale alla Chiavica dell'Immissario dalla Palada delle Porte sino alla detta Bocca.

3. Mantenerè gli Argini tutti della Seriola in ottimo Stato, ed in sufficiente altezza, perchè non straripino, o spandino.

4. Invigilerà ai Ponti-Canali sottopassanti ad essa Seriola, ed in caso di loro rottura sarà obbligato inestarli, e parteciparlo al Nobil Dipartimento.

5. Mantenerà, e conserverà in buon stato le Gorne, loro Palafitte, e Casello alli Moranzani.

6. Conserverà netti, e disimpediti li Ponti Canali di essa Seriola.

7. In tutto lo spazio di tempo vuoto di Barche al carico, sarà a di lui responsabilità, che le Gorne rimangano chiuse.

E mancando poi l'Abboccatore in qualunque tempo, ed in qualsisia maniera alli patti, condizioni, ed obblighi di sopra dichiarati,

ti, sarà dal Nobil Dipartimento, siccome fu di già espresso all' Articolo XI. fatto eseguire, ed anche, se Esso Nobil Dipartimento reputerà convenirsi, riprodurre all' incanto l' Impresa a tutte spese, danni, ed interesse dell' Abboccatore, e suo Pieggio, che dovrà esser dato dentro giorni 3. per esser riconosciuto dall' Avvocato Fiscale della Nobile Congregazione Delegata, il qual Pieggio s' intenderà sempre responsabile; e soggetto nell' Impresa *simul & insolidum* con l' Abboccatore stesso. E tanto il Principale, che il Pieggio sottosteranno a tutte le pene, che la giustizia del Dipartimento reputasse convenirsi per li difetti, e mancanze che fossero rilevate:

(*Filippo Grimani Deputato.*

(*Girolamo Querini Deputato.*

Giuseppe Caroboli Primar: all' Acque:



A V V I S O:

L pessimo stato degli Argini dell' Adige, e la necessità di grave dispendio per prevenire le piene Autunnali non permettendo in quest' Anno 1799. di usare la solita indulgenza

genza di tempo nelle riscossioni della Colta di Riparazione, e Campatici di mantenimento col beneficio del Dono del dieci per Cento ai Contribuenti; il Nobil Dipartimento alla Laguna, Lidi, e Fiumi rende noto, che il tempo de' Pagamenti con suddetto beneficio del Dono non si estenderà oltre il giorno 31. Agosto corrente; sicchè nel giorno primo del prossimo venturo Mese di Settembre, dovranno tutti gli Esattori, lasciando il Dinaro riscosso di ragione della sudetta Colta, e Campatici nelle mani dei rispettivi Cassieri, partire per Venezia portando seco i Quaderni per i soliti confronti, e per conoscer quelli, che saranno rimasti debitori, onde nello stesso momento passare ai Sequestri.

Venezia addì primo Agosto 1799.

IL

IL REGIO SUPREMO
 TRIBUNALE DI SANITÀ
 DI VENEZIA.

Sulle rappresentazion rassegnate ec. Vedi
Parte I. Tomo VIII. pag. 113.

Addi 7. Agosto 1799.

Attese le Istanze prodotte dalli Rappresentanti l'Offizio dell'Università de' Marzeri, il Regio Supremo Tribunale di Sanità ordina che il sudetto Decreto 9. Agosto 1798. sia ristampato con appiedi l'Atto presente, ed in vista della ristrettezza della Cassa di detta Università, si dichiara per l'Articolo IV., che li Ducati 25. V. P., da corrispondersi al Delatore, cadano d'ora innanzi a peso del Contraffattore, e sia così sollevata la Cassa medesima; Et sic &c.

(*Gio: Pietro Grimani Consigliere Intimo Attuale Presidente.*

(*Lunardo Dolfin Aggiunto.*

(*Marco Molin Aggiunto.*

(*Mattio Zambelli Aggiunto.*

(*Z. Domenico Almorò Tiepolo 2.^o Aggiunto.*

Gio: Vincenzo Misolini Nod.

NO-

NOTIFICAZIONE.

LA NOBILE
CONGREGAZIONE DELEGATA,
E per Essa
IL NOBILE
DIPARTIMENTO ALL' ACQUE.

FA' pubblicamente intendere, e sapere, che alcun Patron di Bastimento sottoposto alla Saorna, sia chi si voglia, non ardisca sotto qual si voglia pretesto Saornar, nè far Saornar, nè mutar Saorna di Bastimento in Bastimento in qual si sia luogo, nè anco d'altra sorte, se non da quelli descritti nell'Arte de' Sabbioneri, siccome si è sempre praticato in passato, ed è di Legge per li riguardi della Laguna, sotto pena a quelli, che contraffaranno di Lire Cento de piccoli in ogni caso di disubbidienza, la metà delle quali saranno applicate per la Escavazione della Laguna, e l'altra metà al Denunziante, od al Ministero, che iscopriranno le

Tom. 4. N.º XI. L con-

pontraffazioni, e di altre pene ad arbitrio
del Nobile Dipartimento.

Venezia Dat. li 8. Agosto 1799.

(*Alvise Contarini* 2.^o Cav. Deputato.

(*Filippo Grimani* Deputato.

(*Girolamo Querini* Deputato.

Giuseppe Caroboli Primar. all' Acque.



A V V I S O.



L' IMPERIALE REGIO,
MAGISTRATO CAMERALE.

Sopra le istanze prodotte dalli Fratelli Conti Pagan, onde facilitare il concorso alla Lotteria di loro ragione notificata con la Stampa de' 20. Aprile prossimo passato, assicurato essendosi convenientemente col Decreto 18. Luglio dell' Imperial Regio Magistrato Camerale il Regio interesse; si fa pubblicamente noto, che alli rispettivi Uffizj Postali della Terra-Ferma Veneta Austriaca senz'al-

altro aggravio, che de' soliti soldi due per la nota a Libro, saranno ricevute, e spedite tutte le Commissioni; Lettere, Gruppi, e Plicchi, i quali attinenti alla Lotteria suddetta verranno indirizzati all'Ufficio della Deputazione in Rialto destinata all'Amministrazione medesima; e dallo stesso Ufficio saranno rispediti franchi li relativi riscontri; e li Viglietti di azione acquistati.

E la presente sarà stampata; e diffusa ad universale notizia.

Venezia dall'Imper. Reg. Magist. Camer.
li 8: Agosto 1799.

(*Anzolo Zustinian* 1.^o Cons. Pres. Interino:
{ *Marc'Antonio Zustinian* Consigliere Deputi:

Antonio Bellato Reg. Segr:

L 2 SUA

SUA ECCELLENZA IL SIGNOR

ANDREA CO. QUERINI

CONSIGLIERE INTIMO ATTUALE DI STATO
DI S. M. I. R. APOSTOLICA,

PRESIDENTE DEL CESAREO R. ARSENALE
DI VENEZIA,

*Comandante della Marina Ex-Veneta,
e di quella Imperiale di Trieste.*

COnscia questa Presidenza, e Generale Comando della Marina del grave scandalosissimo abuso, che in disobbedienza alle Leggi vigenti, si è introdotto di verificar Contrabbandi di Tabacchi, e nella ferma risoluzione, che abbiano esse Leggi ad essere rigorosamente osservate, deviene perciò, a presidio della Regia Finanza, S. E. Presidente all' Arsenal, e General Comandante della Marina infrascritto, a comandare, che debba d'ora in avanti qual si sia Figura da Lui dipendente, astenersi assolutamente dal far simili Contrabbandi, anche nella più picciola quantità, avvertendosi, che saranno verso chi si sia eseguite immancabilmente le necessarie visite, e perquisizioni.

Chi venisse pertanto riconosciuto reo d'innobbedienza al presente Decreto, oltre di

cs-

essere sottoposto alla confisca di tutto il Tabacco, che gli fosse trovato, sarà parimenti assoggettato a tutte quelle pene pecuniarie, ed affittive, che venissero riconosciute, le più convenienti alla maggior, o minor gravità del delitto, che fosse stato commesso.

E perchè abbia a riportare il presente l'intera, ed inalterabile sua osservanza si stampato, e pubblicato a lume di tutti, onde non possa allegarsi ignoranza.

Venezia li 9. Agosto 1799.

(*Andrea Querini Gen. Comandante.*

Vettor Gabriël Segr.



LA NOBILE

CONGREGAZIONE DELEGATA,

E per Essa

LA DEPUTAZIONE ALLE CAUSE PIBE

Fa intendere, e sapere.

CHe in esecuzione alli Decreti dell'Imperial Reg. Gov. Gen. 9. Gennaro, 15. Febbraro, e 27. Aprile passati, nonchè del recente.

cente 18. Giugno ultimo scorso dovendosi effettuare la Vendita del Monastero di Monache di Ss. Vito, e Modesto posto nella Comunità di Burano; con tutti li patti, modi, e condizioni dichiarite nella Polizza d' Incanto a Stampa; si porterà il N. H. Deputato sopra Monastero il giorno 17. corrente sopra il Pubblico Incanto alla Pubblica Lozzetta per ricevere l'esibizioni; che verranno fatte dagli aspiranti; e nel terzo deliberare al maggior offerente l'acquisto del detto Monastero salva però l'approvazione dell'Imperial Regio Governo Generale.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso ne' luoghi soliti, e consueti.

Venezia dalla Deputazione sudetta li 9.
Agosto 1799.

(*Paolo Bembo Deputato*)

Carlo Albertis Segr:

BOLIZZA D' INCANTO

PER LA VENDITA

**DEL MONASTERO DI SS. VITO,
E MODESTO DI BURANO,**

Ed infrascritte Adiacenze.

LA Congregazion Delegata in adempimento all' ossequiati Decreti dell' Imperial Regio Governo Generale 9. Gennaro, 15. Febbraro, e 27. Aprile decorsi, non meno che del recente 18. Giugno ultimo passato deliberar dovendo sul Pubblico Incanto al maggior Offerente la vendita del Monastero delle Monache di Ss. Vito, e Modesto posto nella Comunità di Burano, caduto in soppressione per Pubblico ordine sino dall' 15. Gennaro 1798. insieme col di lui Circondario, e Fabbricato, nonchè l'Ortaglia, Piante, ed Alberi tutti attualmente esistenti, non compreso però la Foresteria, nè la Vigna all' antedetto Monastero adiacente, ed in tutto, e per tutto come nell' autentica Relazione, e relativo Disegno firmati da *Giuseppe Brunello* Architetto, e Pubblico Perito, prodotti al Dipartimento sopra Monasterj, e nello stesso esistenti, vengono perciò fissate, e dichiarite le seguenti condizioni,

ni, alle quali dovrà essere la vendita stessa verificata.

I. Seguita, che ne sia la deliberazione sulla base delle praticate Perizie, e Stime, non potrà la stessa sortire il suo effetto, se non previa l'autorevole approvazione, del riferito Imperial Regio Governo, a norma di quanto viene ne' preaccennati suoi Decreti stabilito.

II. Dovranno gli Aspiranti all'Acquisto fare le loro Offerte in voce, o con Polizza secreta, restando però espressamente proibiti a chi si sia esibizioni pagabili in Rate, mentre il valor dell'Acquisto stesso avrà anzi ad essere in una sol volta effettuato in Moneta al corrente valor della Piazza.

III. Sarà dovere preciso del Compratore corrispondere entro giorni otto dal dì dell'approvazione del General Governo il Dazio Messetteria per il predetto Acquisto, a norma della Notificazione 19. Dicembre 1798, dell'Intendenza Generale delle Imperiali Regie Finanze, presentar dovendo autentico documento comprovante l'effettuato esborso, che dovrà rimanere in calce del relativo Istrumento.

IV. Dovrà in oltre l'Acquirente depositare nella Cassa della Nobile Congregazione Delegata in mano del competente Ministro, entro giorni otto dopo l'approvazione l'intero importar dell'Acquisto, al che man-

can-

quando, verrà reincantato a tutte di lui spese, danni ed interessi.

V. In verun tempo, e caso non potrà l'Acquirente essere molestato da chi si sia a pretesto di prelazione, o per altro motivo, e qualora ciò accadesse sarà tutelato; e garantito dalla Pubblica autorità.

VI. Avrà finalmente dover preciso il Compratore di far prontamente seguire alla sua Dita, e Nome, entro giorni 15. al più nel competente Ufficio, il giro del surriferito Monastero con sue Fabbriche, ed altro, dovendo in questo caso presentar copia autentica del seguito traslato.

Venezia dalla Nobile Congregazione Delegata li 9. Agosto 1799.

(*Piero Zusto Prefetto.*

Carlo Alberti Segr.



A V V I S O.

SI rende pubblicamente noto, che nel giorno di San Matteo 21. Settembre corrente si farà la solita Fiera d'Isola, nelle Ville di Piazzola, e Carturo in tutto, e
Tom. 4. N.º XII. M per

per tutto come nell' infrascritto Decreto dell' Imperial Regio Magistrato Camerale .

Sopra la Supplica de' N. N. H. H. Alvisse, ed Alvisse 2.^o Fratelli Contarini diretta a far republicare il Proclama 1763. relativo alla Fiera di S. Mattio nelle Ville d' Isola l' Imperial Regio Magistrato Camerale assiste , che li N. N. H. H. stessi possano render noto il giorno della detta Fiera con uno de' soliti avvisi a Stampa, nel quale però non dovrà indicarsi veruna esenzion di Dazj .

Venezia, dall' Imperiale Regio Magistrato Camerale li 12. Agosto 1799.

(*Anzolo Zastinian* 1.^o Consigliere Presidente Interino , e Deputato .

Tratta dall' Autentico esistente nel Regio Archivio Camerale .

Antonio Cabrini Regio Assist.

IL

IL REGIO SUPREMO
 TRIBUNALE DI SANITÀ
 DI VENEZIA.

Insidioso per sua natura il Morbo contagioso, ha egli ripullulato nell'Albania Ottomana, cioè in Podgorizza, Spuz, ed in altre località vicine a Scutteri, e Montenero con della mortalità significante, e si vuole altresì insinuato in Durazzo nella Casa stessa di quel Bassà: avvisi questi ingrattissimi, che si derivano per espresso dall'attenta cura dell'Imperial Regio Comando Militare dell'Albania Austriaca in data primo corrente.

Si affretta pertanto questo Regio Supremo Tribunale di Sanità di premettere la notizia a lume universale, e per le disposizioni che si rendono necessarie a salvezza della comun salute, avvertendo che colà si sono prese dal detto Imperial Comando delle misure le più opportune a salvezza di quella Provincia.

Per far fronte a tale pericoloso avvenimento il Supremo Tribunale medesimo, e difendere li Stati di Sua Maestà Imperiale Reale l'Augusto Nostro Sovrano, ordina e prescrive col presente Decreto. Che sia sospeso il libero Commercio colle Bocche di

M a Cat.

Cattaro, Castelnuovo, Budua, Curzola, e con lo Stato di Ragusa, le Imbarcazioni de' quali luoghi si assoggettano a giorni quattordici di contumacia di osservazione con lo sbarco ai Lazzaretti delle Merci, Effetti, e Persone.

Il presente sarà stampato, pubblicato, e diffuso per gli Stati di Sua Maestà Oltremare a regola degli Uffizj di Sanità, ed agli Esteri corrispondenti per lume; Et sic &c.

Venezia dal Regio Supremo Tribunale di Sanità li 12. Agosto 1799.

- (Gio: Pietro Grimani Consigliere Intimo Attuale Presidente.
- (Leonardo Dolfin Aggiunto.
- (Marco Molin Aggiunto.
- (Mattio Zambelli Aggiunto.
- (Z. Domenico Almorò Tiepolo 2.º Aggiunto.

Gio: Vincenzo Misolini Nod.

POLIZZA D'INCANTO

PER L'ESCAVO

DEL PUBBLICO RIVO DETTO D' ISOLA
A S. GIACOMO DALL' ORIO.

LA Congregazione Delegata, e per essa la Deputazione all' interna Polizia delle Strade, e Canali della Città. In adempimento al Decreto 20. Agosto prossimo passato della Congregazione stessa, ed all' altro dell' Imperial Regio Magistrato Camerale 23. Settembre corrente deliberar dovendo sul Pubblico Incanto al Minor Offerente, e col pronto contante per il pagamento l' Escavo del Pubblico Rivo detto d' Isola a S. Giacomo dall' Orio, vengono perciò stabiliti, li patti, modi, e condizioni infrascritte.

I. Doverà l' Abboccatore esser un Burchier descritto nell' Arte, ed avente le proprie Cavane, ed essere soggetto per quanto lo riguarda alle prescrizioni della Terminazione di disciplina a stampa 2. Ottobre 1792. approvata dal Senato li 5. Dicembre susseguente.

II. Dovrà l' Impresario prima della deliberazione sul Pubblico Incanto esibire una idonea Pieggeria a piacere del N. H. De-
pu-

putato alla Deputazione delle Strade, e Canali da essere dallo stesso accolta, ed approvata a cauzione dell'Impresa, per la manutenzione delle condizioni, che saranno qui sotto espresse, e dichiarite, alle quali mancando, o in tutto, o in parte, s'intenderanno soggetti tanto l'Abboccatore, che il Pioggio insolidariamente alle pene tutte pecuniarie, ed affittive, che saranno levate a tenor delle Leggi, e delle Pubbliche prescrizioni oltre al reincanto dell'Impresa a suoi danni, e spese.

III. Dovrà l'Abboccatore dar principio all'Escavazione di detto Rivo nel giorno che li sarà destinato dal N. H. Deputato preletto, e renderla completa, nel periodo di giorni quindici, sotto tutte le pene come nel precedente Capitolo.

IV. Dovrà l'Abboccatore levar li Bollettini per il trasporto de' Fanghi, e caricar le Burchielle a maggior, giusto le Leggi, e dovranno essere scolpiti Num. 6. Segni di comun dalla Persona destinata con le Terminazioni dell'ex-Magistrato de' Provveditori di Comun 7. Giugno, e 22. Settembre 1799. nelli soli siti, che saranno stabiliti dall'Uffiziale Ingegnere, per li quali dovrà l'Abboccatore contribuirgli lire diciotto, giusto le Terminazioni medesime.

V. L'escavazione del predetto Rivo dovrà essere fatta a secco in lunghezza di passi ardan-

danti Num. 80. comprese le sbocature, ed in due prese, nella profondità di piedi cinque e mezzo sotto comun, e l'impianto delle Palade dovrà essere eseguito nelli siti, che gli saranno stabiliti dall'Uffiziale Ingegnere, ed essere incominciata l'escavazione di detto Rivo, sopra il Rivo di S. Giacomo, ossia detto di S. Gio: Decolato dalla parte del Ponte dell'Isola, e progredita sino al suo termine all'altra parte nel Rivo stesso, e dovrà escavare tutte le sbocature dei Gattoli laterali in detto Rivo, per un passo entro li Gattoli stessi.

VI. Non potrà l'Abboccatore dar l'acqua ad alcuna presa di detto Rivo, escavata che sia, se non avrà in prima ottenuto il laudo dal N. H. Deputato predetto con la precedenza sempre della fede dell'Uffiziale Ingegnere, che assicuri essere stata eseguita l'Escavazione piedi cinque e mezzo sotto comun, a tenore dei patti del contratto, e se non saranno prima levate le treccie arridosso le Palade, ed incontrata la profondità dall'Uffiziale Ingegnere.

VII. Dovrà l'Abboccatore soddisfare l'imposizione prescritta dalla Terminazione dell'ex-Magistrato alle Acque 8. Agosto 1783. approvata dal Decreto 8. Marzo 1790. verso l'Arte de' Burchieri; nè potrà conseguire il saldo, se non produrrà legal documento
di

di aver adempito a detta Imposizione, ed al pagamento delle Lire diciotto, per la facitura de' segni prescritti nel Capitolo quarto.

VIII. Completa intieramente l'Escavazione, dovrà l'Abboccatore rivogliersi al N. H. Deputato al Dipartimento delle Strade, e Canali per ottenere il laudo generale, munito sempre della fede dell'Uffiziale Ingegnere la quale assicuri essere stata intieramente completa l'Escavazione del sopradetto Rivo nelle forme, e modi prescritti dalla presente Polizza d'Incanto, dopo il qual laudo soltanto, otterrà l'Abboccatore dalla Regia Cassa l'intiero saldo della summa per la quale gli sarà stata deliberata l'Impresa.

IX. Sarà dovere dell'Impresario nell'attual verificazione dell'Escavo, rilevando disordini, pregiudizj, o bisogni di ristauero, ed accomodamento nelle Pubbliche, o private Fondamente di Strade, o Case di avvertire tosto; per le Pubbliche la Deputazione, e l'Impresario del mantenimento dell' set Settieri della Città; e per le Private li rispettivi Proprietarij de' Stabili, onde si prestino al pronto ristauero, e colgano ancora i vantaggi, che ne derivano dallo stato a secco, in cui si attrovassero li Rivi.

X. La deliberazione della presente Impresa,


sa, non potrà mai essere legale, ed operativa, se non sarà stata approvata dalla Nobile Congregazione Delegata.

Venezia data il dì 12. Agosto 1799.

Tenente Saverio Garofoli Ingeg.

(*Girolamo Querini Deputato.*

Pietro Vincenti Foscari Segr.



NOTIFICAZIONE.

IN esecuzione di espresso comando di Sua Maestà l'Imperatore, e Re Nostro Augusto Sovrano, al di cui paterno cuore preme sommamente l'impedire ne' più efficaci modi le zggressioni, che continuano a turbare la Pubblica tranquillità massime in questa Città; l'Imperial Regio Governo Generale fa sapere quanto segue.

I. Dietro l'esempio di quanto in simili circostanze fu praticato più volte anche dal Governo della cessata Repubblica, si proibisce la delazione di qualunque sorta d'Armi da punta, da taglio, e da fuoco, richiamando in osservanza tutte le Leggi, che sul

Tom. 4. N.º XIII.

N.º pro-

proposito erano veglianti nel 1796., e specialmente quella del 9. Gennaio 1791. I Delatori di simili Armi potranno essere arrestati sul fatto dal Satellizio, ed altri inservenienti alla Giustizia; e riconosciuta nelle consuete regolari forme la delazione il Reo per la prima volta verrà condannato nella Multa di 25. Ducati Effettivi da distribuirsi fra gl'Individui sudetti, che avranno fatto l'arresto. Se poi l'arrestato fosse riconosciuto incapace per la sua povertà al pagamento della Multa pecuniaria, allora dovrà scontarla con quella di sei Mesi di Carcere, e li menzionati Inservenienti conseguiranno dalla Regia Cassa il premio di dieci Ducati. Quando il Contravventore risultasse recidivo, non si farà luogo alla Multa pecuniaria, ma dovrà essere punito con sei Mesi di Carcere.

II. Gli oziosi, ed i vagabondi non dovranno essere tollerati nè nelle Città, nè nella Campagna. Così li Questuanti, i quali per l'età, o altra fisica indisposizione non siano riconosciuti incapaci di guadagnarsi il Vitto col proprio travaglio. Si perlustreranno le Città e la Campagna per rinvenire le Persone cadenti sotto le tre indicate Classi, e si procederà contro di esse col metodo seguente.

I Vagabondi, Oziosi, e Questuanti, se sono Esteri verranno per la prima volta tradotti al Confine. S'intimerà a ciascuno di essi

essi un bando perpetuo da questi Stati sotto la cominatoria del Carcere immediato se ardissero di rientrarvi duraturo per tre Mesi. Si farà la descrizione personale di quelli, che verranno espulsi nel modo sovraindicato, e data alle Stampe si farà pervenire a qualunque Giudicante, affinchè, facendo vegliare al buon ordine, ed alla tranquillità del Territorio dipendente dalla sua Giurisdizione, possa subito riconoscere, se in esso si fosse introdotto alcuno de' compresi in tale descrizione.

Alli Vagabondi, Oziosi, e Questuanti Nazionali validi, sarà intimato l'ordine di occuparsi subito in qualche travaglio, e di giustificare al competente Tribunale di Giustizia la loro occupazione, e sarà cominata ad essi la pena del Carcere per due Mesi, quando non abbiano ubbidito al comando entro il periodo di otto giorni.

III. Per conservare la sicurezza, e tranquillità pubblica nella Campagna dovranno tenersi in attività, e farsi girare le Pattuglie della Comunità rispettive, il felice esito delle quali è già comprovato, e per ottenere un simile successo nelle Città, e le direzioni degli Uffici di Polizia in esse stabiliti dovranno curare col massimo loro impegno, che non sia mai rallentato il giro delle Guardie, e Persone rispettive da esse dipendenti: Giro da effettuarsi con quelle modalità, che

siano riconosciute le più convenienti alle varie ubicazioni, e fabbricati di ciascuna Città.

IV. Se col mezzo sovraindicato verrà arrestata qualche persona con Armi, o sospettata di altro delitto, i Capi rispettivi delle sudette Guardie, e Persone, dovranno nella seguente mattina farne la relazione all'immediato loro Superiore, il quale si darà la premura di notificarlo al Tribunale Criminale, affinchè si trovi così subito in grado di poter agire a norma della Legge, e delle proprie competenze.

V. Si rinnova agli Osti, Locandieri, ed a qualunque siasi altro Albergatore l'obbligo ad essi ingiunto con Editto del 14 Gennaio prossimo passato di notificare entro il già prescritto termine qualunque Persona, alla quale diino Albergo, e si rinnovano pure le penali nello stesso Editto contro i Contravventori.

VI. Si eccita lo zelo delle oneste Persone a notificare riservatamente alle rispettive Direzioni di Polizia, e nella sicurezza del maggiore segreto, se vedano, che per connivenza con qualche mal intenzionato le suocennate Guardie mancassero al proprio dovere.

VII. Le sudette direzioni di Polizia, e li Tribunali Criminali, se nel caso di dovere scoprire i Rei di qualche più grave delitto, tro-

trovassero opportuno l'accordare l'impunità ad alcuno de' Correi, potranno farne la richiesta al Governo.

VIII. Chiunque, nessuno eccettuato, resta obbligato a notificare al Tribunale Criminale, entro il periodo di 24. Ore, qualunque cosa, che abbia comperata da Persone ignote, o sospette, e chiunque trascurerà di fare tale Notificazione incorrerà nelle pene per tale trascuranza intimate nelle Leggi veglianti sotto la cessata Repubblica, e che per tal parte si dichiarano qui richiamate in espressa attività.

IX. Si richiama pure a tutti i Chirurghi l'obbligo, che a norma delle Leggi succitate ad essi incombe di notificare al Tribunale Criminale, entro il termine di 24. Ore, qualunque ferita, che avessero medicata: E si dichiara, che mancando essi a tale obbligo, incorreranno nelle pene dalle dette Leggi già cominate che saranno eseguite irremissibilmente.

X. Presso i Tribunali-Criminali sarà sempre aperto il registro delle Denunzie segrete. I Denunziatori saranno premiati a misura dell'utile, che avranno recato: E se fossero Correi del delitto, qualora non siano i principali Autori di esso, potranno ripromettersi l'impunità nel modo sovraindicato, e restano anche esentati dall'obbligo di doversi costituire in Carcere.

Ed

Ed affinchè queste Sovrane Determinazioni possano sortire il loro pieno effetto, nè si possa da veruno allegarne ignoranza, sarà il presente Proclama formalmente pubblicato, ed affisso ai Luoghi soliti di questa, ed altre Città, e Terre di questo Stato.

Venezia 14. Agosto 1799.

(Zen.
(Barbarigo.
(Crotta.

Patroni Regio Segr.



NOTIFICAZIONE.

L riordinamento delli restanti Effetti preziosi nel Santo Monte di Pietà di Vicenza preservati dalla violenta seguita depredazione, e che rimanevano involti nella massima confusione, doveva per le disposizioni del Proclama 8. Settembre 1797. nel periodo di Mesi due condursi al suo termine, ma gli Attuali Nobili Conservatori di detto Monte di Pietà, che ne riassunsero l'amministrazione coerentemente al Sovrano Editto 6. Febbrajo 1798., determinati dalle molte in-

con-

contrate difficoltà impeditive tale interessantissima operazione, permisero la continuazione della riconoscenza de' Pegni confusi, oltre il periodo, come sopra, prescritto, limitando la durata dell'istituita apposita Revisione al cessare dell'affluenza de' ricorrenti; abilitati così, com'era pur necessario a poter opportunamente esaurire le proprie indagini sopra gl' Effetti preziosi rimasti, per liquidare quelli, che fossero di loro appartenenza.

Conformandosi a tale provida determinazione, fu sempre con assiduità, e con fervore continuata l'Opera della Revisione, e se la ricorrenza de' Proprietarij de' Pegni fosse stata anche negli ultimi due Mesi così frequente, come lo era anteriormente, si può ragionevolmente presumere, che non lontano fosse il momento di veder ultimato un piano, che per molti rapporti interessa l'universale ben essere.

Giacchè però la trascuratezza di tanti indolenti non prodottisi alla Revisione, e che non curano di prodursi, col frapporre un ritardo molto osservabile al corso della medesima, tiene tuttavia molto lontano il sospirato suo termine a sommo danno del Monte di Pietà, quindi è, che per stabilire quelle utili insieme, ed efficaci discipline, che atte siano a promuovere il più sollecito esaurimento della Revisione, combinato possibilmen-

mente col minor danno dei Particolari, giusto a quegli'immutabili principj di Giustizia commutativa, che esser devono la sola norma, con cui procedere allo sviluppo di così complicata insieme, e difficile operazione; l'Imperial Regio Governo Generale in esecuzione di espresso Sovrano comando fa sapere quanto segue.

I. Sarà la Revisione de' Pegni preziosi continuata solamente per altri due Mesi, che avranno il loro principio dal giorno della Pubblicazione del presente, restando nuovamente eccitati li Proprietarij di Pegni non ancora ordinati a prodursi entro quest'ultimo termine, sopra indicato, all'Offizia della Revisione scortati dagli autentici Bollettini, affinchè dietro l'esposizione delle precise indicazioni a conoscenza degl' Effetti preziosi spettanti a cadauno de' Bollettini stessi, seguir' abbia l'applicazione di tutti quelli, che comprovati fossero appartenervi; sottoponendo nell' casi d' Effetti non ritrovati nella Massa de' confusi, e come fu sempre costantemente eseguito, all' osservazione de' ricorrenti tutti li Pegni ordinati, che per non esibiti connotati caratteristici all' Epoca dell' applicazione, non furono rilasciati, affinchè se fra quelli rinvenissero Capi di loro appartenenza possano annotare le relative contraddizioni, che saranno esaurite col metodo infrascritto, Espressamente dichiarando, che
per

per gli Effetti violentemente asportati, non sarà mai il Santo Monte tenuto a veruna indennizzazione verso li Proprietarj.

II. Spirato, che sia quest'ultimo periodo bimestre bastantemente congruo a render completa la Revisione de' Pegni cesserà essa del tutto, e conseguentemente escluso a quel momento qualunque siasi ricorso per applicazione, tutti gli Effetti, che rimanessero inapplicati deveniranno in assoluta proprietà per la vendita col maggior vantaggio possibile, applicandone il ricavato a proprio suo beneficio, a riparazione in parte del danno sofferto, e senz'alcuna sua responsabilità verso de' Proprietarj de' Bollettini, non compresi nella seguita applicazione, de' quali tutti però dovrà formarsi distinta nota in apposito Libro per gli opportuni confronti.

III. Trascorsi parimenti, che siano li due Mesi come sopra fissati alla continuazione della Revisione, saranno gli Effetti ordinati durante il Mese prossimo successivo, senza alcuna riserva passati in rimessa colli metodj consueti, come pure previo il Pagamento di quanto fosse al Monte dovuto per Capitale, e relativo Prò liberamente rilasciati: eccettuato l'unico caso di apostavi contraddizione, il di cui esaurimento precedere dovrà la relativa loro disposizione. Avvertendo, che quanto alle parziali seguite applicazioni per la non esistenza d'alcuni Effetti, si rilascie-

Tom. 4. N.º XIV.

O

ran-

ranno gli applicati con quella detrazione di Capitale, e Prò corrispondente, che in calcolo d'approssimazione colla scorta dei Capi esistenti, sarà dal destinato Estimatore determinata al giusto effetto, che siano li Proprietarj soltanto obbligati al pagamento di quella somma, che col riflesso all'Epoca del seguito impegno poteva dal Monte esborsarsi sopra gl' Effetti tuttora esistenti.

IV. Per tutti que' Pegni applicati, che non saranno nel prescritto termine o rimessi, ovvero recuperati da' Proprietarj, saranno tutti, ad eccezione delli resi contingenti per le annotate contraddizioni, posti coi soliti metodi in vendita al Pubblico Incanto, e nei Casi di riportata offerta superiore al Credito del Monte a Capitale, e Prò, sarà a metodo delle Leggi vigenti esborsato il sopra prezzo alli presentatori de' Bollettini corrispondenti.

V. Rapporto poi a quegli Effetti, per li quali fosse stata contraddetta l'applicazione, e reso conseguentemente incerto il numero, a cui debbano appartenere, si prescrive, che nel periodo di Mesi due successivi al termine della Revisione, debbano tutte le relative questioni per annotate contraddizioni, sempre attendibili, ancorchè di data molto rimota, essere col metodo infradichiarato sottoposte al Giudizio definitivo del Preside Conservatorio in conformità delle Leggi vigenti, quale sarà tosto mandato ad esecuzione.

zione. E potrà da quel momento il riconosciuto Proprietario degl' Effetti controversi verificarne il distacco coi metodi prescritti nel superior Articolo III.

In quanto però non lo verificasse nel periodo di un Mese successivo all' emanato giudizio, saranno anche quegli Effetti subordinati alla Legge del precedente Articolo IV., e posti in vendita al Pubblico Incanto.

VI. A semplificazione dell' esaurimento delle annotate contraddizioni, e che in seguito si annotassero, resta circoscritta la Procedura ad un' unica Citazione rilasciata dalla Cancelleria de' Nobili Conservatori, che potrà ottenersi tanto dal Contraddicente, quanto dalla Persona, contro cui fu segnata la contraddizione.

Determinerà la Citazione, di cui dovrà farsi constare la legale seguita Intimazione, il giorno, che verrà destinato dalli Nobili Conservatori all' esame delle rispettive ragioni, intese le quali, procederanno alla pronunzia del definitivo Giudizio; Restando espressamente prescritto, che se il citante, ovvero citato mancassero di prodursi nel giorno destinato per addurre i fondamenti di sua pretesa, s' intenderà rispettivamente o rimossa la contraddizione, ovvero riconosciuta indebita la seguita applicazione; e però uniformemente all' istanza della Parte presente, pronuncieranno li Nobili Conservatori il re-

lativo Giudizio, che sarà tosto mandato ad esecuzione.

In quanto però nel periodo, come sopra assegnato, esaurite non fossero le contraddizioni, dovranno esse considerarsi, inattendibili, quindi sarà senz'ulteriore ritardo dato destino agli Effetti corrispondenti in coerenza della seguita loro applicazione, subordinandoli alle superiori disposizioni.

A necessaria universale istruzione diretta la presente Notificazione sistemativa la Revisione de' Pegni, ed annullante qualsisia disposizione d'Effetto contrario, mentre li Nobili Conservatori di detto Santo Monte di Pietà di Vicenza, restano incaricati di particolarmente vegliare all'osservanza delle regole come sopra prescritte, sarà pertanto essa Notificazione, perchè ogni interessato reso consapevole delle contenutevi disposizioni sì uniformi alle medesime, formalmente pubblicata, ed affissa ai Luoghi soliti della Città, e Territorio di Vicenza, non meno che di questa, ed altre Città, e Terre di questi Stati.

Venezia 14. Agosto 1799.

(*Zen.*
(*Barbarigo.*
(*Crotta.*

Busenello Regio Segr.
AV-

A V V I S O .

SI rende noto col presente Avviso, che la partenza del secondo Corriere per Milano istituito ad universal comodo colla Notificazione 10. Giugno prossimo passato, seguirà in avvenire nella sera di ogni Mercoledì in vece del Martedì, come si è praticato sinora, conciliandosi meglio in tal modo gli oggetti contemplati dalla surriferita istituzione.

Venezia dall'Imperiale Regio Magistrato
Camerale li 19. Agosto 1799.

(*Anzolo Zustinian* 1.^o *Consiglier Presidente Interino, e Deputato.*

(*Marc' Antonio Zustinian* *Consiglier Deputat.*

Antonio Bellato Reg. Segr.

LA

LA NOBILE
CONGREGAZIONE DELEGATA,
E per Essa
LA DEPUTAZIONE
Agli Approvvigionamenti delle Truppe .

CHe in adempimento al Decreto dell' Imperiale Regio Magistrato Camerale del giorno 19. corrente, deliberar dovendo sul Pubblico Incanto l' approvvigionamento di Legne da fuoco per le Truppe stazionanti in Venezia con tutti li patti, modi, e condizioni che risultano dalla Polizza d' Incanto a stampa 16. Maggio passato pubblicata li 21. detto, che sarà dispensata *Gratis* dall' Ufficio di essa Deputazione a chiunque occorresse:

Si porterà perciò la Nobile Deputazione sudetta li giorni di Mercoledì, e Sabato 28., e 31. corrente, e Lunedì 2. Settembre prossimo venturo verso il mezzo giorno sopra il Pubblico Incanto nella Pubblica Lozzetta per ricevere le esibizioni, che verranno fatte dagli Aspiranti, e deliberare al minor Offerente, salva però sempre l'Appro-

X III X

provazione dell'Imperial Regio Magistrato
Camerale.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato,
ed affisso nelli Luoghi soliti, e consueti.

Venezia dalla Deputazione sudetta li 23.
Agosto 1799.

(*Angelo Diedo Deputato.*

(*Filippo Grimani Deputato.*

Camillo Giacomazzi Segr.

Addi 24. Agosto 1799. Pubblicato da me
Giacomo Vanaxel Pubblico Comandador.

NO.

NOTIFICAZIONE.

LA NOBILE
CONGREGAZIONE DELEGATA,

E per Essa

IL NOBILE DIPARTIMENTO

Ai Canali, Laguna, Lidi, e Fiumi.

Approvate da essa Nobile Congregazione Delegata col Decreto 13. Agosto corrente le Parti tutte prese nel giorno primo del Mese in Badia dagl'interessati nel Consorzio di Francavila, o Selva, e fra le altre Parti essendovi quella della proroga del Campatico di lire dieci, e mezza per Campo all'anno per anni cinque successivi cominciando dal corrente 1799. coi metodi, e misure tenuti nel passato decennio dello stesso Campatico, che terminò nell'anno 1796., e ciò ad oggetto del pagamento dei debiti del detto Consorzio spese di Salariati, ed altro, si rende generalmente noto.

Che il Campatico di L. 10: 10. per Campo

po all'anno gettato colla Terminazione del fu Magistrato all'Adige, e Deputato alle Valli del giorno 30. Aprile 1787. approvata dal Senato col Decreto 31. Maggio susseguente s'intenderà prorogato per altri anni cinque successivi principiando nell'anno corrente 1799. Li pagamenti dovranno esser fatti da' contribuenti nel mese di Settembre di cadaun anno principiando nel Settembre prossimo venturo.

Li Rappresentanti l'Abbazia della Vangadizza per il diritto della Decima corrisponderanno, per loro tangente annuale Ducati 347. V. P. com'è prescritto dalla predetta Terminazione.

Dovrà cadaun Conferente eseguire il pagamento, o in Cassa del sudetto Nobile Dipartimento o presso l'Esattor destinato *Dom. Andrea Brasemin*, che dovrà dare idonea Pieggeria, e rilasciare al Conferente le ricevute a Stampa *Gratis* segnate con numeri progressivi, non che passare di mese in mese il dinaro riscosso in Cassa di esso Nobile Dipartimento per le stabilite disposizioni.

Viene accordato il Dono del dieci per cento ai puntuali contribuenti entro il prescritto termine, e saranno li renitenti soggetti alla pena del dieci per cento oltre la perdita del Dono, come pure saranno astretti al pagamento colle più robuste militari esecuzioni.

Tom. 4. N.º XV.

P

Do-

Dovranno esser soggetti li Campi tutti, e Decime nelle indicate misure tanto esenti, che non esenti, privilegiati, e non privilegiati, nè saranno admissi Atti o ricorsi valevoli a sospendere, o ritardare l'esazione, se non che previo il Deposito dell'intiero importare del debito.

Venezia dal Nobile Dipartimento sudetto
li 24. Agosto 1799.

(*Piero Zusto Prefetto.*

(*Alvise Contarini 2.^o Cav. Deputato.*

(*Filippo Grimani Deputato.*

(*Niccolò Erizzo 2.^o Deputato.*

(*Girolamo Querini Deputato.*

Pietro Vincenti Foscarini Segr.



P R O C L A M A .

IN esecuzione di espresso venerato comando di Sua Maestà l'Augustissimo Nostro Sovrano, il quale animato da paterno suo amore verso i suoi Sudditi vuole ora, medianti nuove clementi provvidenze, rendere più efficaci le disposizioni date con Proclama primo Ottobre 1798. per ristabilire, e sostenere
re

re il credito di questo Banco-Giro a beneficio del Commercio di questo Stato: il Governo Generale fa sapere quanto segue .

I. Sarà immediatamente riaperta la Cassa del Banco-Giro in Venezia mediante che chiunque desidera il Cambio in danaro della sua partita lo riceverà dalla stessa Cassa per metà in effettivo , e per metà in Cedole create con il predetto Proclama , e con la stessa misura saranno ricevuti li Depositi per creazione di partita .

II. Dette Cedole autorizzate da qui innanzi come Moneta Effettiva dovranno aver corso al pari in tutte le contrattazioni , e da nessuno potranno ricusarsi su tal piede .

III. Per fondare maggiormente però il credito delle medesime Cedole con accelerarne l'estinzione contro effettivo a beneficio della Cassa del Banco mediante l'accrescimento del fondo d'ammortizzazione delle medesime a norma dell'Articolo XII. del predetto Proclama , e così assicurare sempre più il credito stesso del Banco. Sua Maestà in vista anche di favorire l'Agricoltura Nazionale in quella parte , che riguarda uno de' più ricchi prodotti dello Stato , permette l'estrazione all' Estero delle Sete greggie mediante il pagamento del Dazio di Soldi 30. per Libbra piccola Veneta applicabile al detto fondo d'ammortizzazione , così pure la stessa Maestà Sua impone il Dazio di Sol-

di 20. sopra l'uscita di ciascun Sacco di Frumento, Segale, Riso, Formentone, e Biade, che a seconda delle circostanze avessero la libertà dell'esportazione fuori Stato, applicabile parimenti come sopra, al qual effetto sarà dall'Intendenza Generale delle Finanze di trimestre in trimestre versata nella Cassa del Banco l'importanza de' detti due Dazj, oltre il prodotto delle altre imposizioni correnti destinate allo stesso oggetto, che per ora, e sintanto, che si possa rilevare l'importanza de' detti due altri Dazj, dovranno sussistere sul piede attuale.

IV. Attese queste disposizioni, e per assicurare maggiormente il provvido effetto delle medesime con minorare le occasioni di un dannoso colpevole aggio, circa il quale Sua Maestà raccomanda le maggiori indagini, onde poter scoprire, e punire li colpevoli, cesserà l'obbligo a chiunque deve fare pagamenti Camerali, o di Finanza di effettuarli per Banco, onde dovranno eseguirsi direttamente alle rispettive Casse di Finanza, alle quali sono assegnati.

V. Volendo Sua Maestà anche in questa parte la ripristinazione del Sistema legalmente vigente nel 1796. ordina, che sia rimessa nella sua piena attività la Carica di Depositario del Banco, destinando a coprirla per questa volta il Consigliere presso l'Imperial Regio Magistrato Camerale N.H. Gaspa-

sparo Lippomano, mediante che li quattro Negozianti delegati saranno dispensati dall' incomodo loro provisoriamente appoggiato di accudire agli affari giornalieri del Banco Giro, e saranno ristrette le loro incombenze a quanto sostanzialmente concerne la sicurezza dell'impiego del fondo di ammortizzazione, arricchito come sopra, secondo le regole prescritte su tale punto dagli Articoli X. XI. e XII. del surriferito Proclama, il quale continuerà ad aver effetto in tutto quanto non si troverà contrario alle presenti nuove disposizioni; la piena esecuzione delle quali viene specialmente raccomandata allo zelo dell'Imperial Regio Magistrato Camerale, e della Intendenza Generale delle Finanze, per quanto rispettivamente può Loro spettare.

E perchè tali clementissime Sovrane determinazioni possano sortire il loro pieno effetto, sarà il presente Proclama formalmente pubblicato ed affisso ai luoghi soliti di questa, ed altre Città, e Terre di questo Stato.

Venezia 26. Agosto 1799.

(Zen.
(Barbarigo.
(Crotta.

Patroni Regio Segr.
IL

IL REGIO SUPREMO
 TRIBUNALE DI SANITA'
 DI VENEZIA.

Quantunque con Proclama 9. Giugno 1798. siano state ravnivate le Leggi, e Discipline del Magistrato alla Sanità vigenti all' Epoca di Gennaro 1796. in proposito delle Tumolazioni de' Cadaveri per ovviare li gravi disordini, che succedevano ridondanti in offesa dei gelosi riguardi di Salute a motivo di controversie, che per Giurisdizioni Parrocchiali insorgevano all'atto di dar Sepoltura ai Defunti; pur nonostante si rileva da indolenze ultimamente portate al Tribunal medesimo, che da taluni si professa di dar una diversa esecuzione a quanto venne salutarmente, e providamente deliberato.

Quindi è, che volendo esso Supremo Tribunale allontanati assolutamente li scandali, e mantenute nella piena loro osservanza le provvidenze veglianti all' Epoca accennata, particolarmente espresse nel Proclama 25. Agosto 1775. per togliere li equivoci, ed a maggior dichiarazione di quanto spiega l' enunciato Proclama 9. Giugno 1798. ordina, e ordinando comanda.

I. Che

I. Che siano distratti li Morti dalla Giurisdizione del proprio natural Parroco , ma siano sepolti nella Chiesa , o Cimiterio della propria Parrocchia , nella quale abitavano .

II. Restano però eccezzuati quelli , che avessero Sepolcri in altre Chiese (non intendendosi mai per Sepolcri le Tumulazioni nei Cimiterj) come pure quelli , che col mezzo di Testamento , o in altro modo l'avessero prescelta , ed altri , che si trovassero descritti in qualche Scuola , Confraternità , o Suffragio , che possedesse Arca propria ; restando pure a beneplacito degl' Eredi Congiunti , ed altri della Famiglia la scelta , salve però le utilità Parrocchiali assentite dalle Leggi , e riservati li Giudicj vigenti all' Epoca di Gennaro 1796. , li quali non s'intendano in parte alcuna derogati .

III. Restano perciò incaricati li rispettivi Officj di Sanità ad invigilare onde restino esattamente adempiti gli ordini col presente emanati .

IV. E perchè non possi alcuno fingere ignoranza , dovrà il presente Proclama essere stampato , pubblicato , e trasmesso circolarmente a tutti gli Officj di Sanità della Terra-Ferma , Capi di Provincia , e separati , onde sia diffuso agli Officj Subalterni , ed in tutti li Luoghi , Terre , e Ville delle rispettive Giurisdizioni , non che conse-

gna-

gnato alli Reverendi Parrocchi delle Parrocchie di questa Città per il suo adempimento .

Venezia. dal Regio Supremo Tribunale di Sanità li 26. Agosto 1799.

(*Gio: Pietro Grimani Consigliere Intimo Attuale Presidente.*

(*Lunardo Dolfin Aggiunto.*

(*Marco Molin Aggiunto.*

(*Mattio Zambelli Aggiunto.*

(*Z. Domenico Almorò Tiepolo. 2.º Aggiunto.*

Gio: Vincenzo Misolini Nod.



NOTIFICAZIONE.

Resta appoggiata all'Intendenza Generale delle Reali Finanze l'esazione dei due Dazj, i quali, a seconda del Proclama in data del 26. cadente pubblicato dal Reale Governo Generale, vennero ordinati da Sua Maestà l'Augustissimo Nostro Sovrano per applicarne il prodotto al Fondo di Ammortizzazione già immaginato al benefico oggetto di ristabilire, e sostenere il credito del
del

del Banco-Giro di questa Città . La stessa Intendenza Generale perciò si rende sollecitata di annunciare le discipline , colle quali dovrà farsi l'esazione sudetta .

I. L'esazione del Dazio di Soldi trenta per Libbra piccola Veneta , sulle Sete Grechie da esportarsi fuori di Stato verrà fatta in quanto a Venezia unicamente dalla Dogana , così detta , *Fontaco dei Tedeschi* , coi metodi delle veglianti Leggi ; e rispetto alle Provincie di Terra-Ferma si farà da quegli Uffici di Dogana , che hanno il Diritto del rilascio delle Bollette di Uscita . Seguito il relativo pagamento , si rilascerà allo Spedizionere la Bolletta d'Uscita , esprimente il quantitativo del Genere , il luogo , a cui viene diretto , e l'effettiva somma pagata in causa di detto Dazio .

II. Il Dazio di Soldi venti sopra l'Uscita di ciascun Sacco di Frumento , Segale , Riso , Formentone , e Biade , ogni volta che sia permessa l'esportazione all'Estero , verrà esatto dagli Uffici delle rispettive Intendenze Provinciali di Finanza , effettuato il quale pagamento , le Intendenze medesime rilasceranno allo Spedizionere il legale ricapito per l'Uscita .

III. Qualora venisse scoperto alcun trasporto di sudetti Generi , diretto fuori Stato , senza la scorta del preaccennato legale ricapito , ovvero riconosciuta qualche frode ,

tendente a sottrarsi in tutto o in parte dei rispettivi Dazj sotto la mentita manifestazione di altra Merce, si procederà col rigor della Legge alla confisca di tutto il Carico o Collo, che venisse invenzionato.

E perchè non possa allegarsi ignoranza di queste Discipline, la presente Notificazione dovrà essere pubblicata, ed affissa in tutti li consueti luoghi della Città, e dello Stato.

Venezia 27. Agosto 1799.

Dall'Intendenza Generale delle Imperiali
Regie Finanze.

ALVISE QUERINI.

NO.

NOTIFICAZIONE.

LA NOBILE
CONGREGAZIONE DELEGATA.

P Er la manutenzione del Sovrano diritto, a tutela della Regia Imperiale Finanza, e per l'incremento agrario a prò della Nazione con viste di saggio governo furono replicatamente eccitati li Possessori tutti, che per qualunque oggetto, usano del beneficio delle Acque a dover dare in nota, e documentare il rispettivo loro titolo, in forza di cui professano una facoltà legale di prevalersi delle medesime. Rileva però questa nostra Deputazione alle Acque dai confronti, ed esami praticati all'Ufficio sopra Beni Inculti ritrovarsi tuttavia un numero grandioso d'Investiture, e Confermazioni di Possesso non per anco notiziate a norma di quanto fu ordinato. Nulladimeno indulgentemente desumendo tali mancanze dalle luttuose generali vicende, nelle quali furono involte fino ad ora le Provincie tutte della Terra-Ferma, e caritatevolmente sospendendo in presente il porre ad effetto quanto veniva,

Q 2 nel.

nelle precedenti Notificazioni Nostre 31. Ottobre 1798., e 9. Gennaio susseguente prescritto a norma delle Leggi; si delibera di bel nuovo di rendere ovunque palese.

I. Che ogni, e cadaun Particolare, Comunità, Arte, o Giudicante nel termine di Mesi quattro, che si avranno per cominciati dal primo Settembre prossimo venturo, debba col mezzo di legale Interveniente, o Procuratore presentare al Dipartimento Nostro alle Acque sopra Beni Inculti, le proprie Investiture, o Confermazioni di Possesso, in forza delle quali usa del beneficio delle Acque in generale, e parimenti quelle riguardanti l'uso degl' Edificj eretti sopra Sandoni, Terragni, ed a Vento.

II. Chiunque per acquisto fatto, o per ereditarie rappresentanze fosse divenuto proprietario di qualche legale facoltà di usi di Acqua, debba traslatare al Nobile Dipartimento sudetto il proprio Nome il riportato titolo dallo stesso attualmente sostenuto.

III. Sia, e s'intenda abolita, e nulla qualsivoglia Investitura, o Concessione di Acqua, che fosse stata accordata dalle sopprese Democratiche Autorità dovendo quella nuovamente nelle consuete forme essere ricercata con supplica a questa Congregazione.

IV. Chi si ritrovasse usare qualsisia quantità di Acqua, e ne fosse mancante del titolo legale, potrà implorarne l'Investitura, e
lo

lo stesso metodo dovrà osservarsi da chi avesse cangiato la linea, o scolo di condotta delle Acque Investite, od alterato sotto qualunque colore, o pretesto l'uso ottenuto tanto d'Irrigazioni, Risare, Pesche, Usi domestici, o di Edificj, come altresì chi avesse accresciuto a coltura con beneficio di Acqua, il prescritto, e fissato numero di Campi assegnati dalle relative riportate concessioni, od aumentata la quantità dell'Acqua alli medesimi inserviente, e stabilita.

V. Viene proibito a chicchesia il concedere, vendere, affittare, od in altra qualsivoglia maniera disporre delle Acque investite, che sopravanzassero ai proprj usi riportati, dovendo, a senso dei replicati Decreti del Veneto Senato, ogni sopprabbondante, che da quelle derivar potesse, essere disposto a beneficio della Regia Imperial Finanza.

VI. Determinata pertanto costantemente questa Nobile Congregazione di voler alla fine riconoscere, ed avere una dettagliata piena notizia di qualunque individuo legale Possessore di Acque, Decreta, che qualsivoglia particolare, comunità, Arte, o Giudicante non avrà nel precitato periodo di tempo dato in nota unitamente ai relativi documenti il titolo delle Acque, di cui in qualsisia forma ed uso si prevale, ovvero non avrà fatto seguire il relativo traslato al
pro-

proprio nome ; saranno quelle irremissibilmente tutte confiscate , a norma di quanto in altri tempi fu eseguito , indi saranno vendute , e concesse ad altri , dai quali venissero ricercate ; ed egualmente confiscati , e venduti al Pubblico Incanto gli Edifizj tutti di qualunque genere , compresi pure quelli eretti sopra Sandoni , Terragni ed a Vento , nè al proprietario sarà abbonato , che il solo capitale della Fabbrica , in cui esistessero col valore derivante dalle stime , che saranno eseguite da' Pubblici Periti a tale oggetto destinati .

VII. Alla confisca , e vendita parimenti andranno soggette le Acque , e gli Edifizj tutti di quelli , che con arbitrio ne abusassero in qualsivisia quantità , o forma ; ed in oltre questi tali contraffacenti possessori soggiaceranno a quelle pene pecuniarie , ed afflittive , che dal Dipartimento Nostro alle Acque saranno credute di equità a norma delle circostanze , ed a tenor delle Leggi vigenti , che in passato riportarono su tale argomento la piena loro esecuzione .

VIII. E perchè si scopra se da taluno si tentasse maliziosamente occultare qualche arbitraria contraffazione vengono commessi , e precettati li Meriga , ed Uomini di Comun , non che li Periti del luogo , sotto pena di Duc. 25. correnti per cadauno da esser loro irremissibilmente levata al caso di

di mancanza, di raccogliere con la maggior possibile sollecitudine, chiarezza, e precisione la quantità delle Irrigazioni, Risare, Pesche, ed Usi domestici, che si praticassero nella loro Villa, contrassegnando in pari tempo l'uso, e quantità delle Ruote di ogni Edifizio con indicarne il Nome, ed il Casato, tanto del Proprietario, come dell' Affittuale, e tali deposizioni dovranno venire assunte, e poste in iscritto dal rispettivo Parroco, che le trasmetterà sotto sigillo al Reg. Trib. di prima Istanza del Distretto, al quale è soggetto, il di cui Giudice, o Vicario si darà merito di raccoglierle, ed incontrarle nel totale corrispondente numero alle Ville tutte del suo Circondario, e poscia trasmetterle a questa Deputazione alle Acque sopra Beni Inculti; ed in oltre chiunque (spirato che sarà il precitato termine di mesi quattro) darà in nota firmata col proprio Nome, Casato, e Domicilio per qualunque lume, e confronto al Nobile Dipartimento sudetto un'arbitrario, ed illegale uso di Acque, al momento, che verrà questo verificato, oltre l'essere tenuto secreto il di lui nome, avrà in premio la metà della pena, che sarà levata al contrafattore.

Si dichiara poi, che quanto alla Provincia Veronese dovranno le sudette prescrizioni esser egualmente eseguite; ma coi me-
to-

todi stabiliti nell' Appendice alla Notificazione 7. Marzo scorso, approvata dalla Commissione Extraordinaria li 13. Marzo sudetto.

E la presente sarà pubblicata, e diffusa tanto in questa Città, come nelle altre tutte della Terra-Ferma, in ogni Castello, Terra, Giurisdizione, Villa, e Comune ad universale intelligenza, perchè riportar debba la piena sua esecuzione.

Venezia dalla Nobile Congregazione sudetta li 27. Agosto 1799.

(*Piero Zusto Prefetto.*

(*Filippo Grimani Deputato.*

(*Niccolò Erizzo 2.^o Deputato.*

(*Girolamo Querini Deputato.*

Pietro Vincenti Foscarini Segr.

Addì 3. Settembre 1799.

Pubblicato da me Giacomo Vanaxel
Pubblico Comandador.



A V V I S O.

AD onta degli ordini rigorosi già rilasciati, che niuno chiunque siasi osi comprare da qualunque persona, meno ancora dal

dal Soldato comune, nè Monture, nè Attrezzi, ed altri Effetti Militari; ciò non ostante si veggono continuamente varj Capi di Monture, Attrezzi, ed altri simili Effetti esposti alla Pubblica Vendita presso li Rigattieri (Strazzaruoli) di questa Città, dandosi con ciò occasione ai Soldati di venderli a danno del Pubblico Erario, è contro il loro prestato giuramento.

Restano pertanto assolutamente avvertiti per parte di questo Cesar. Reg. Com. Milit. di questa Città, che trovandosi presso Rigattieri, cioè Strazzaruoli, Magazzinieri o altri dei succennati Capi di Monture, Attrezzi, Armature Militari ec., non solo verranno militarmente asportati senza alcun risarcimento, ma saranno anche arrestati i Rigattieri, Magazzinieri, ed altri Compratori, e sarà proceduto contro essi con giusto rigore.

Venezia dal Comando Militar li 28. Agosto 1799.

M O N F R A U L T
Tenente Maresciallo Comandante le Truppe
a Venezia.

ALLSTERN *Maggior di Piazza.*

NOTIFICAZIONE.



LA NOBILE
CONGREGAZIONE DELEGATA,

E per Essa

IL NOBILE DIPARTIMENTO

Ai Canali, Laguna, Lidi, e Fiumi.

I Gravi disordini invalsi derivanti dalla condannabile indisciplina di quelli, che a pretesto delle corse politiche vicende fingono di credere cessata ogni legge per operare ad arbitrio tutto ciò, che le leggi vietano sugli Argini dell'Adige, Adigetto, Canal Bianco, e Canali di comunicazione, non che nei Scoli, e così pure sul Pò, obbligano la Congregazione Delegata a richiamare ognuno all'esatta osservanza di quelle utili discipline, che tanto contribuirono in passato alla sicurezza delle Provincie Polesine, e Dogado, ed al risorgimento di tanti terreni o inondati da rotte, o coperti dalle proprie Acque rese stagnanti per l'indisciplina con cui

cui erano tenuti i Canali destinati al loro scarico .

Coll' oggetto pertanto di togliere a chiunque qualsisia pretesto d' ignoranza, essa Nobile Congregazione Delegata rende generalmente noto .

I. Che non vi sia chi ardisca pascolare con qualunque sorta di Animale sulle Pubbliche Arginature; nè sulle Scarpe di esse, e quanto agli Animali Porcini resta vietato il tenerli a' piedi degli Argini, e dentro la distanza di Pertiche 15. Li Presidenti, Giudici, Cavarzerani, ed Arzerani, Battifango, ec. veglieranno sull' esecuzione di quest' Articolo; e trovati gli Animali al fisso pascolo degli Argini, saranno legati, e posti in custodia, nè si rilasceranno se non che previo il pagamento della pena di Lire 4. per ogni Animale grosso, e di Lire 2. per ogni Animale minuto, ed in caso di recidiva, la pena sarà del doppio.

II. Non si formeranno Depositi di Letame, o Letamaj non solo sugli Argini, e loro Scarpe, ma neppure in vicinanza agli Argini stessi, dentro la distanza dal loro piede di Pertiche 15. Li Trasgressori saranno severamente puniti, ed immediatamente levata loro la pena di Ducati Effettivi due, oltre l' asporto de' Letami, che sarà fatto a loro spese.

III. Essendo per le Statutarie massime già

R 2 sta-

stabilite di assoluto Sovrano diritto le piantaggioni fatte, e da farsi sulle Scarpe degli Argini da esser disposte per le occorrenze, e ripari delle Arginature, e non altrimenti, niuno dovrà prendersi arbitrio sopra le piantaggioni stesse, nè formare qualunque sorte d'impianto, e sarà soltanto concessa ai Proprietarj confinanti la legna, che per avventura sopravanzasse nell'annuale taglio dietro la conoscenza del Giudice agli Argini, ed Ufficiale del Riparto.

IV. Si proibisce severamente di formare sulle Arginature dell'Adige Calate per abbeverare gli Animali, e quelle, che si facessero sugli altri Fiumi, dovranno esser eseguite con quelle prescizioni, che saranno di volta in volta dai Sopraintendenti, ed Uffiziali dei Riparti. Le picciole Calate poi necessarie ai Mulinari dell'Adige saranno formate a gradini, e difese con Tavole.

V. Dovranno li Proprietarj Frontisti far segare l'erbe sulle Scarpe alla Campagna entro il Mese di Aprile di ciascun Anno, e sempre che loro verrà ordinato dagl'Ispettori de' Pubblici Argini. Lo stesso faranno gli Arzerani dell'erbe esistenti alla superficie degli Argini, e loro Scarpe al Fiume, che sono ad essi concesse. Al caso di mancanza, saranno le erbe fatte tagliare a Pubbliche spese, ed il dinaro ritratto resterà a beneficio della Cassa di Riparazione.

VI.

VI. Qualunque Spinata, o Sîepe sopra le Scarpe degli Argini resta severamente vietata, nè si permettono che le Serraglie a gelosia con legna morta sotto il ciglio dell'Argine alla Campagna.

VII. Importando sommamente per la sicurezza delle Provincie la conservazione delle Archette, ed altre frontali difese, chiunque ardirà di spiantarle, od in qualunque modo, danneggiarle oltrecchè sarà obbligato a risarcire del danno inferito, caderà anche nella pena più severa, a tenor del delitto.

Perchè poi constar possano li Rei, nè abbiano a rimaner impuniti, si stabilisce ai Delatori, che saranno tenuti secreti, il premio di Ducati due da L. 6.:4., sempre che sia provata la delinquenza.

VIII. Tutte le Sorgine, Fontane, e Fossi non distanti 15. Pertiche dal piede degli Argini, dovranno essere assolutamente da chi spetta otturate.

IX. Resta rigorosamente inibito ai Barcari di attaccare Burchj, od altre Barche di qualunque genere, e portata con corde, o in altra forma ai Paradori, ed Archette, e facendolo, saranno costretti a pagare nella Cassa di riparazione Ducati 25. correnti. Viene pure vietata ad essi la Navigazione allorchè il Fiume si trova in gran piena.

X. Li Mulini, che necessariamente inferiscono danno alle fronti de' Fiumi, saranno
sog-

soggetti alle seguenti discipline per minorarlo. Tutti li Mulini, Pile, ed altri Edifizj dovranno essere attaccati ad un Palo fitto nell'Acqua, o se convenga loro per le circostanze dell'Alveo, sarà piantato il Palo nelle Scarpe alla Campagna; in modo però che la Catena non s'interni nell'Argine.

Nella stessa situazione al ciglio della Campagna in faccia ai Mulini sarà piantata la solita sbarra per tenervi legati gli Animali, e dalla parte al Fiume a minorazione di danno della Scarpa dell'Argine dovranno costruirsi li necessarij Porti per sopra porvi la Peagna, che conduce sul Mulino.

XI. La distanza tra un Mulino e l'altro sarà sempre non minore di Pertiche 30., e la distanza di essi Mulini dall'Argine, e dai suoi ripari, non sarà minore di Pertiche sei Venete in tempo di magrezza del Fiume; e molto maggiore sarà poi nelle sue Colmate.

XII. Non potranno mai esser tenuti Mulliti, Pile, ed altri Edifizj, in situazioni pericolose, e qualora fossero riconosciute tali dagli Uffiziali Ingegneri dovranno essere allontanati in obbedienza al comando, che verrà loro dato dagli Incaricati alla difesa del Fiume, e ciò principalmente negl'incontri di piene. In caso d'inobbedienza potrà il Giudice agli Argini, o Uffiziale del Riparto far levate ai Mulini col mezzo degli Ar-

ze-

zeranni il Ferro denominato Navicchia, riferendo l'esecuzione alla rispettiva Deputazione alle Acque del Distretto per quella pena, ch'essa crederà giusta, e conveniente. E se in seguito si continueranno le contravvenzioni, essa Deputazione ne ragguaglierà il Dipartimento sudetto per que' maggiori Castighi ch'esso crederà meritati dall'ostinazione dei Trasgressori nella colpa.

XIII. Non sarà permesso di trasferire i Mulini da una Guardia all'altra, o di cambiar numerica senza l'assenso del Nobile Dipartimento sudetto; si vieta poi in assoluta forma il postar Mulini con la Ruota rovescia, o sia verso le Arginature, e parimenti di formare Ruote, e scalate nelli Fiumi coll'oggetto di chiamare alla Ruota un maggior corso d'acqua. Tali contraffazioni dannose saranno severamente punite con quelle pene stesse pecuniarie, ed affittive, che saranno conosciute proporzionate alla colpa.

XIV. Le Marezzane de' Fiumi, che sono di Pubblico diritto, ma furono disposte con Investiture, non potranno essere arginate, e nemmeno potranno in esse esser fatti impianti frontali di danno alle opposte rive, ed alle proprie; nè smossa la loro superficie con Aratro, o Zappa. Per rilevare poi gl'indebiti usurpi delle Marezzane in generale, dovrà ogni possessore di esse presentare al Dipartimento stesso le proprie Investiture, ed

Ac-

Acquisti, dentro il corrente Anno 1799., e s'intenderà mancante di pubblico titolo qualunque non lo presenterà nel sopra prescritto tempo. Gli Argini maestri del Canal Bianco abbandonati per l'Arginamento frontale ultimamente fatto, essendo di pubblica ragione, non dovrà alcuno prenderne possesso. Se poi esistesse qualche concessione del passato Veneto Governo, dovranno i documenti esser presentati al Nobile Dipartimento sudetto, entro il termine sopra stabilito per le Marezzane.

XV. Niuno potrà chiudere le Pubbliche Arginature con Sbarre, o in altro modo togliere il libero passaggio alla popolazione, intendendosi perciò levato qualunque titolo di possesso, che non ha luogo sui Pubblici Argini, e Marezzane.

XVI. Sarà da esse Marezzane, e Ghiare de' Fiumi, quando ve ne siano in distanza non maggiore di Pertiche 150., che dovrà esser presa la terra da porsi in opera nella formazione, lavori, e restauri delle Arginature. Allorchè poi dovesse prendersi dalla vicina Campagna, sarà tolta la terra col minor danno possibile, ed in distanza dal piede dell'Argine non minore di Pertiche 15. esclusa la cuora, e la sabbia. Unicamente all'occasione di piene, e d'istantaneo lavoro la terra sarà presa senza riserva di situazione dove sarà indicato dai Giudici, o Presidenti,

ti, ed Uffiziali de' Riparti sempre però conciliando, qualora l'esigenza dei lavori lo permetta, il minor danno possibile dei Proprietarj dei terreni.

XVII. Resta vietato a chiunque d'arrogarsi diritto di proprietà, o di far uso delle Sorgive, e Fontane derivanti da' Fiumi, o Canali, e quelli, che ne usassero legalmente per Risaje od altro, dovranno eseguire esattamente quanto è prescritto dalla Nobile Congregazione Delegata nelle Notificazioni a tal oggetto già pubblicate dei giorni 31. Ottobre, 26. Novembre 1798., e 7. Marzo passato.

XVIII. Oltremodo interessante essendo poi l'argomento delle Squaraguaite, e delle Barozze con Animalì, ed Uomini di Comando già desinati a concorrere nel tempo delle piene alla difesa del Fiume; riconfermando i soliti metodi, e piani nel proposito, s'incaricano i destinati di qualunque Villa di ogni Distretto a far prestare la più scrupolosa obbedienza alle chiamate, che con li metodi consueti verranno fatte dagl'incaricati; onde tosto, e senza dilazione, o pretesto debbano passare con Animalì, e Barozze, e Gente di Comando sugli Argini di quella data Guardia, e Riparto a tenore delle Tabelle già esistenti in mano dei Massari, e Comandini di cadauna Villa. Restano incaricati li Giudici agli Argini, e parimen-

Tom. 4. N.º XVIII.

S

ti

ti li destinati predetti all' adempimento di tanto essenziale Articolo, dovendo riferire le mancanze, o trasgressioni all' Ufficiale del Riparto, ed alla Deputazione alle Acque del rispettivo Distretto, per quei castighi ch' essa crederà opportuni in relazione alla rilevanza dell' argomento.

XIX. Rispetto al Pò dovranno osservarsi tutte le discipline sopra stabilite, che sono adattabili al detto Fiume, e principalmente poi avranno ad essere scrupolosamente osservate, ed eseguite quelle, che sono contenute negli Articoli 1. 2. 6. 7. 8. 14. 15. 17. 18.

XX. Quanto all' Adigetto li Comuni conterminanti, Frontisti agli Argini dovranno riattare, e mantenere la superficie dei detti Argini considerati come Strade principali, e saranno obbligati di eseguire quanto sarà loro ordinato da' Cavarzerani a questo destinati.

XXI. Qualunque Individuo in essi Comuni, che recedesse di prestare pronta obbedienza agli ordini, che gli saranno rilasciati, soggiacerà alla pena di Lire 25. per ogni mancanza da essere versate nella Cassa di riparazione.

XXII. Non potranno esistere Fossi in distanza minore di Pertiche 10. dagli Argini dell' Adigetto, e quelli, ch' esistessero dovranno subito esser otturati.

XXIII.

XXIII. Non sarà lecito a chicchesia di ribassare la sommità della Strada, e di trasportare le Scarpe delle sudette Strade, o Argini.

XXIV. Viene severamente proibito a chiunque di far lavori nell'Alveo dell'Adigetto, o con terra, o con impianti di Legna, o Alberi, e molto meno d'inoltrare, e rialzare le Marezzane; e chiunque contraffacesse sarà soggetto alla pena di Ducati Effettivi 50. da esser applicata alla Cassa di Riparazione, oltre il pronto disfacimento di tutti i lavori operati, e riparazioni occorrenti.

XXV. Dannosa poi oltremodo alla Riva opposta la vegetazione della Canna, resta vietata alli possessori delle Marezzane la coltivazione della medesima nella distanza di piedi 30. dall'opposto Argine, e quella porzione, che restasse nella stabilita distanza, dovrà da essi esser tagliata due, o tre volte nella stagione estiva, ond'estirparla.

E perchè quanto importa alla sicurezza delle Campagne, che gli Argini, e le fronti loro siano colle utili suesprese discipline conservati, tanto è interessante, per la coltivazione, e fertilità delle Campagne medesime, che gli Scolì di esse siano mantenuti in quello stato, che renda facile lo scarico delle Acque e possibilmente lontana la riproduzione degli alzamenti, o impedimenti d'ogni

genere al loro fondo; la Nobile Congregazione Delegata, e per essa il Nobile Dipartimento ai Canali, Laguna, Lidi, e Fiumi rende noto.

XXVI. Che qualunque Albero, che negli Scolì non Arginati, si trovasse a minor distanza di piedi otto dalla riva, o sponda del Canale di Scolo, o che nei Scolì Arginati fosse piantato meno di due piedi sotto il ciglio dell' Argine verso la Campagna, sia spiantato dal rispettivo Possessore nel periodo di giorni 30. dal giorno della pubblicazione della presente, ed in avvenire resti proibito qualunque impianto dentro le espresse distanze. Se dai Possessori obbligati non verrà eseguito entro il prescritto termine il comandato spiantamento, e taglio degli Alberi come sopra, saranno fatti spiantare a loro spese, e danni, e praticate contro di essi le esecuzioni Militari finchè abbiano risarcita la Cassa delle spese incontrate, e ciò oltre la perdita degli Alberi spiantati.

XXVII. Resta pure proibito l'uso arbitrario delle Beverare dannosissime agli Scolì, e qualora per la cattiva qualità delle Acque non potessero i Possessori, ed Abitanti valersi dei soliti Pozzi in Campagna, si accorda loro unicamente la formazione in vicinanza ai Scolì dei costumati Altaleni per l'abbeveramento degli Animali.

XXVIII. I pascoli degli Animali d'ogni spe-

specie sopra le Sponde, ed Argini del Condotto di Scolo sono pure vietati.

XXIX. Non potranno esser costrutti sopra i Scoli Ponti di Legname con terra sopra posta, ma bensì di Legname semplice, o di fabbrica alla luce voluta dalla naturale ampiezza dei Canali, e coll' intelligenza, ed assenso delle rispettive Presidenze, ed Uffiziali Ingegneri.

XXX. Le Barche, che usano degli Scoli, come di Canali Navigli, non potranno mai esser tradotte sopra gli Argini de' Scoli per passare nelle Fosse, o in altri Canali, come si pratica con danno evidente degli Argini, o Sponde; dovrà esser usata tutta la diligenza nel caricar le Barche specialmente di materiali soggetti a cadere facilmente negli Alvei, come sono Fieni, Strami, Pietre Cotte, Canne, ec. ond'evitare il disordine dell'alzamento del fondo.

Chi pertanto operasse diversamente sarà soggetto a pene severe.

Perciò resta inibito a chiunque il portar Fieni, Strame, ed altri de' sudetti materiali di qualunque genere sulle Rive, e sugli Argini, e Banchette dei Scoli coll'oggetto di tenerli in deposito, e pronti al carico; ma occorrendo tali depositi dovranno esser formati sopra i piani delle Campagne, e fuori delle Arginature.

XXXI. Anche le macerazioni de' Canapi, e Li-

e Lini, che si fanno nei Scolì, e che sono dannosissime vengono severamente vietate. Saranno però sul fatto asportati quei Lini, o Canapi, che si trovassero negli Alvei dei Scolì, ed applicato il ritratto dei medesimi alli ripari de' Scolì stessi.

XXXII. Nella forma più risoluta poi resta proibito il tagliare gli Argini dei Scolì per qualunque escogitabile motivo, e saranno castigati colle pene più severe prescritte dalle leggi contro li frattori delle pubbliche Arginature quelli, che ardissero contraffare a tale espresso divieto. Non potrà pure alcuno levar terra dagli Argini per trasportarla nella Campagna, nè chiuderli con Sbarre, ed altri impedimenti, nè finalmente sarà lecito il cavar Fossi in vicinanza alle Arginature, per il tratto almeno di Pertiche 12., o in qualunque altro modo danneggiarle.

Cadauna Presidenza dovrà poi mantener esse Arginature a quella altezza, e robustezza, che convenga alla quantità dell'Acqua, che deve portare il condotto, particolarmente s'esso percorra per terreni fuori del proprio Circondario, ond' evitare le frequenti questioni, che insorgono per dannose trapelazioni, o per sormontazioni. A tale oggetto cadauna Presidenza resta incaricata della più vigile osservanza, per la voluta esecuzione.

XXXIII.

XXXIII. Resta per ultimo severamente inibita la Pesca con Arellate di Cavedoni, Serraglie, e Reti attraversanti li Scolì, dovendo le Acque aver sempre il loro libero sfogo, e non esser impeditè, o ritardate da alcun ostacolo. Tutte queste Articolate ordinazioni, che negli Articoli riguardanti gli Argini, Marezzane, Mulini, ec. dell'Adige dovranno intendersi operative tanto a destra, che a sinistra di esso Fiume; avranno ad essere immancabilmente eseguite da chiunque, e le Nobili Deputazioni alle Acque ne' propri rispettivi Distretti d'intelligenza cogli Uffiziali Ingegneri, e così pure la Nobile Presidenza dell'Uffizio all'Adige di Padova, ed ogn'altra Presidenza alla sinistra, colle stesse intelligenze, cogli Uffiziali Ingegneri si renderanno attente per rilevare i Trasgressori, come sarà cura, e dovere delle rispettive Presidenze di conservar profondi, e sgarbati gli Scolì, replicando gli sgarbamenti nei Mesi dell'Estiva stagione, e così di obbligare li Soprastanti a' Scolì stessi, ad invigilare all'esatto adempimento delle sussepte provvidenze, dimetteudoli dal loro Uffizio, se mancassero alla dovuta diligenza.

E la presente sarà pubblicata, e diffusa per le Ville de' Territorj rispettivi, perchè dai Parrocchi sia letta, e pubblicata ne' giorni festivi, e di maggior concorso a chiara, ed universale notizia, e così pure trasmessa
alle

alle Nobili Deputazioni alle Acque, ed Uffiziali Ingegneri nei rispettivi Distretti, al zelo delle quali principalmente ne resta appoggiata in generale l'esecuzione, non che pure a cadauna Presidenza delle molte Prese, Corpi, Consorzi, ec. per quanto ad esse spetta.

Venezia dalla Nobile Congregazione sudetta li 30. Agosto 1799.

(*Piero Zusto* Prefetto.

(*Alvise Contarini* 2.^o Cav. Deputato.

(*Niccolò Erizzo* 2.^o Deputato.

(*Filippo Grimani* Deputato.

(*Girolamo Querini* Deputato.

Pietro Vincenti Foscarini Segr.



NOTIFICAZIONE.

Interessando in particolar modo al Regio interesse l'ovviare ad ogni defraudo, che potesse venir inferito alli Regj Fontici delle Pelli delle Città, e Territorj di Padova, e Rovigo, e del Dazio Acconcia di Padova, de' quali è autorizzato alla presentanea Amministrazione *Dom. Girolamo Gambaro qu. Bernar-*

nardo a norma del Decreto 13. Agosto 1798., e coll'osservanza de' Capitoli Generali, e parziali, relative Leggi, e Proclami vigenti all'epoca 1796., perciò la Regia Intendenza Generale delle Imperiali Regie Finanze rende pubblicamente noto col letteral senso del Proclama 19. Marzo 1794. del Magistrato de' Deputati, ed Aggiunti alla Provision del Denaro approvato da Decreto del Veneto Senato 30. Aprile dell'anno stesso. „ Che
„ tutte le Pelli crude Bovine, Vacchine, e
„ Vitelline sì delle Città, come de' rispetti-
„ vi Territorj, e luoghi tutti sunnominati,
„ dovranno esser condotte, e portate di tem-
„ po in tempo nel Pubblico Fontico delle
„ Pelli a ciò destinato, per esser colà rice-
„ vute dall'Abboccatore del Fontico, previo
„ il solito pagamento a tenore de' citati Ca-
„ pitoli; non potendo dette Pelli crude da
„ chissia delle Città, e Territorj rispettivi,
„ esser vendute, o portate in altro luogo,
„ che nel Fontico sudetto.

„ Qualunque Contraffazione sarà castiga-
„ ta colla perdita non solo delle Pelli, ma
„ de' Carri ancora, Animalì, e Barche, che
„ le conducessero, e con quella in oltre di
„ L. 50. de' piccoli per cadauna Pelle, da
„ esser applicate tutte le dette pene per la
„ metà ai Ministri Detentori, e per l'altra
„ metà, giusto il solito; venendo incaricato
„ lo zelo delle Regie Intendenze. Provincia-
Tom. 4. N.º XIX. T „ li

„ li di Padova, e Rovigo per lo scoprimento de' Rei, che saranno castigati colle pene dalle Leggi prescritte, corrispondenti alla qualità della colpa.

„ All' esecuzione del presente dovere, ed al più esatto adempimento di tali pubbliche prescrizioni saranno tenuti non solo i Beccari tutti delle due Città, e Territorj di Padova, e di Rovigo, Lendenara, Badia, e loro Territorj, e Polesine tutto per le Pelli degli Animali Bovini, Vacchini, e Vitellini da loro accoppiati per uso del proprio macello, ma li Particolari ancora per gli Animali, che accoppassero, o facessero accoppiare per uso d' Insacchi nella stagione di Porcini, o per l' altro uso d' insalarne le Carni nei casi, che perissero da eventuali Malattie, e per qualsisia altro uso, nessuno eccettuato, le quali Pelli comunemente chiamate *Raminghe* sono già soggette a detta provvidenza anche per le Licenze solite rilasciarsi dalli rispettivi Uffizj di Sanità in tali occasioni.

E la presente sarà pubblicata, ed affissa a' luoghi soliti nelle sunnominate Città, e Territorj di Padova, e Rovigo, perchè non possa da veruno infingersi ignoranza, ed abbia a riportare la dovuta esecuzione.

Venezia 31. Agosto 1799.

Dall' Intend. Gen. delle Imp. Reg. Finanze.

ALVISE QUERINI.

NO.

NOTIFICAZIONE.

PEr far fronte all'i pregiudizj, che potrebbero venir tentati inferirsi al Fontico delle Pelli della Città, e Territorio di Rovigo, del quale è autorizzato alla presentanea Amministrazione *Dom. Girolamo Gambaro qu. Bernardo* a norma del Decreto 13. Agosto 1798., e coll'osservanza de' Capitoli Generali, e parziali, relative Leggi, e Proclami vigenti all'epoca 1796., l'Intendenza Generale delle Imperiali Regie Finanze ha riconosciuto necessaria la ristampa, e pubblicazione delli Capitoli I. VII., e VIII. infrascritti estesi dal Magistrato de' Deputati, ed Aggiunti sopra la Provision del Denaro, ed approvati da Decreto del Senato 1792. 30. Agosto; dovendo perciò la presente Notificazione esser pubblicata, ed affissa a' luoghi soliti nella Città di Rovigo, spedita circolarmente in ogni luogo della Provincia, e consegnata a cadaun Beccaro per l'effetto, che riporti la dovuta sua esecuzione sotto le pene tutte in essi Capitoli cominate.

I. „ Li Beccari tutti di Rovigo, Lendina, Badia, Territorj rispettivi, e Polesine tutto, che macelleranno Animali soggetti al Dazio delle Beccarie, dovranno consegnare le Pelli tutte di detti Animali

T 2

„ al

„ al Fontico di Rovigo, e Posti subordinati
„ al medesimo, che saranno dal Conduttore
„ stabiliti; le quali Pelli dovranno essere
„ nette di Boazze, Sangue, Acqua, ed al-
„ tre immondizie, giusto in praticato, sen-
„ za *Crepa*, e senza *Pastieri*; detratta la qual
„ Tara, saranno valutate le Pelli di Manzo
„ fresche, e ben condizionate; come sopra,
„ a L. 30. Valuta di Piazza il Cento, e
„ quelle di Vitello fresche a L. 20. il Cen-
„ to pur V. P., giusto il praticato nelle pre-
„ cedenti Condotte, dovendo dal numero,
„ ed importar delle sudette Pelli esser rila-
„ sciato di volta in volta dal Conduttore,
„ o suoi Agenti a chi le averà consegnate
„ un Mandato *Gratis* a stampa, col fonda-
„ mento del quale possa esser fatta loro la
„ bonificazione nella Fiscal Camera per con-
„ to del Dazio stesso.

VII. „ Non potrà da chi si sia sotto qua-
„ lunque colore, o pretesto esser introdotte
„ in Rovigo, Lendinara, Badia, Territorj
„ rispettivi, e Polesine tutto, Pelli da Ma-
„ re, o da Terra di sorte alcuna, per esse-
„ re acconciate ad uso di Suola a riserva
„ del solo Conduttore: E s'intenderà pure
„ proibita l'introduzione di qualsisia sorte
„ di Corame ne' luoghi sudetti, eccettuato
„ quello del Fontico Pubblico della Domi-
„ nante, in pena ai Trasgressori della per-
„ dita non solo della Mercanzia, quale spe-
„ „ dita

„ dita per Contrabbando, dovrà esser estrat-
„ ta fuori delli Luoghi soggetti al Condot-
„ tore, ma anco delli Carri, Carrette, Ani-
„ mali, e Barche, che fossero trovati con
„ detta Mercanzia; per il qual oggetto sarà
„ invigilato dallo zelo della Regia Intenden-
„ za Provinciale di Rovigo per iscoprire li
„ colpevoli, che saranno soggetti alle pene
„ dalle Leggi prescritte, relativamente alla
„ qualità della trasgressione: dovendosi all’
„ Accusatore, o alli Ministri, che fermas-
„ sero il Contrabbando applicare la metà
„ della roba asportata, e l’altra metà a di-
„ sposizione della giustizia.

VIII. „ Saranno obbligati i Calzolaj, Bol-
„ zari, ed altri Lavoranti nel Polesine tutto
„ servirsi ne’ loro Lavori delle Pelli ad uso
„ di Suola del Fontico; restando proibito ad
„ essi espressamente il valersi di altra sorte
„ di Pelli, che di quelle saranno vendute nel
„ sudetto Fontico in Rovigo, o nei Posti a
„ tal effetto introdotti; al qual oggetto sa-
„ ranno con Pubblico Impronto bollate esse
„ Pelli dal Fontico stesso, salva però sem-
„ pre agli stessi Calzolaj, Bolzari, e Lavo-
„ ranti la libertà di provvedersi al Fontico
„ della Dominante, come viene dichiarato
„ ne’ Capitoli del medesimo. “

Venezia 31. Agosto 1799.

Dall’ Intend. Gen. delle Imp. Reg. Finanze.

ALVISE QUERINI.

NO.

NOTIFICAZIONE.

PEr far fronte all' pregiudizj, che potrebbero venir tentati inferirsi al Fontico delle Pelli della Città di Padova, non meno, che al Dazio dell' Acconcia, de' quali due Regj Diritti è autorizzato alla presentanea Amministrazione *Dom. Girolamo Gambaro qu. Bernardo* a norma del Decreto 13. Agosto 1798., e coll'osservanza de' Capitoli Generali, e Parziali, relative Leggi, e Proclami vigenti all' Epoca 1796.; la Regia Intendenza Generale delle Imperiali Regie Finanze ha riconosciuto necessaria la ristampa, e pubblicazione dell' Capitoli III. IV. XI. XII., e XIII. infrascritti, estesi dal Magistrato de' Deputati, ed Aggiunti sopra la Provision del Denaro, ed approvati da Decreto del Veneto Senato 1792. 30. Agosto; dovendo perciò la presente Notificazione esser pubblicata, ed affissa a' luoghi soliti nelle Città di Padova, e spedita circolarmente in ogni luogo della Provincia, e consegnata a cadaun Beccaro per l'effetto,

to, che riporti la dovuta sua esecuzione, sotto le pene tutte in essi Capitoli cominate.

III; „ In esecuzione delli Capitoli 1676.
„ 14. Settembre confermativi, e regolati-
„ vi degli altri 1532. 22. Dicembre, 1535.
„ 22.. Maggio, 1572. 8. Agosto, 1591.
„ 11. Dicembre, 1600. 5. Aprile, 1605.
„ primo Aprile, e 1623. 20. Settembre
„ stabiliti per la buona direzione del Fon-
„ tico delle Pelli della Città di Padova,
„ che tutti restano confermati, in quanto
„ non ripugnassero alle presenti, le Pelli
„ tutte Crude, Bovine, Vacchine, e Vi-
„ telline sì della Città, come del Territo-
„ rio, saranno condotte, e portate di tem-
„ po in tempo nel Pubblico Fontico delle
„ Pelli Crude a ciò destinato, e non in al-
„ tro luogo, da essere ricevute dall'Abbo-
„ catore del Fontico, non potendo dette
„ Pelli Crude esser da chissia della Città,
„ e Territorio vendute, o portate in altro
„ luogo, che nel Fontico sudetto, sotto le
„ pene tutte cominate nel proposito, cioè
„ perdita di Roba, Carri, Animali, e Bar-
„ che, che le conducessero, e di Lire 50.
„ di piccoli per Pelle, da esser applicate
„ dette pene metà a' Ministri Detentori, e
„ l'altra metà a beneficio del Fontico,
„ dovendo in oltre invigilare lo zelo della
„ Re-

„ Regia Intendenza Provinciale per ricono-
„ scere li colpevoli, che saranno assogget-
„ tati alle dovute penalità.

„ IV. „ Le Pelli Crude sudette, che capi-
„ tassero, o fossero portate in Fontico, do-
„ vranno dall' Abboccatore dello stesso es-
„ ser immediatamente, e puntualmente pa-
„ gate in ragion di Lire trenta il Cento
„ Valuta di Piazza, giusto li Capitoli, e
„ Decreto del Senato 1623. Le Pelli dove-
„ ranno essere nette da ogni accidente na-
„ turale, e ben condizionate con tutti i re-
„ quisiti, che prescrivono le Leggi, ed in
„ particolare senza taglj, o scarnature, al-
„ trimenti per quelle Pelli, che dai Terri-
„ toriali fossero portate con taglj, e scarna-
„ ture, saranno dal Massaro del Fontico,
„ come fu sempre praticato, fatti quei di-
„ battimenti, che egli giudicasse convenienti;
„ e per quelle Pelli della Città, siccome
„ sono un prodotto del Dazio Beccarie, e
„ vengono maliziosamente da' Beccari mal-
„ trattate, e sminuite, così dovranno dagli
„ stessi, e loro Famiglij esser scorticate in
„ punta di Coltello senza taglj, nè scarna-
„ ture, e senza appropriarsi alcuna benchè
„ minima parte di Pelle sotto il pretesto
„ di *Musetti, Recchioni, Culatti, Barbizzoli,*
„ o *Bonigoli*, dovendosi intender per Pelle
„ dalle Narici sino l'ultimo nodo del Pie-
„ de,

„ de , in pena di Ducati due per ogni Pel-
 „ le Bovina , o Vacchina , e di Ducato uno
 „ per ogni Pelle Vitellina , da esser som-
 „ mariamente , e senza diminuzione levata
 „ a' Beccari principali per i loro Famigli ,
 „ ed applicata metà a beneficio del Da-
 „ zio Beccaria , e metà a beneficio del
 „ Fontico .

XI. „ A presidio maggiore del detto Fon-
 „ tico si dichiara , che dovranno esser ob-
 „ bligati tutti i Beccari della Città , e Ter-
 „ ritorio di Padova , Castelli , Vicarie , e
 „ Giurisdizioni di tenere un Libretto , o
 „ sia Vacchetta marcata , e numerata da
 „ consegnarsi *Gratis* ad ognuno di essi Bec-
 „ cari dal Conduttore , sopra cui dovranno
 „ registrare di giorno in giorno , e di vol-
 „ ta in volta la quantità , e qualità degli
 „ Animali Bovini , e Vacchini , che macel-
 „ leranno , facendo in essa Vacchetta tale
 „ registro prima di macellare ; al che man-
 „ cando anderanno li Trasgressori soggetti
 „ alle pene dalle Leggi prescritte corri-
 „ spondentemente alla qualità della col-
 „ pa .

XII. „ Si dichiara in oltre , che non po-
 „ tranno acconciarsi da chi si sia in Calci-
 „ na , o in altra forma le Pelli Cavalline ,
 „ e Sommarine ; ma tutte indistintamente
 „ dovranno esser portate al Fontico per es-
 „ ser dal medesimo fatte acconciare .

Tom. 4. N.º XX.

V

XIII.

XIII. „ Non potranno nè nella Città di
„ Padova, nè per il Territorio esser porta-
„ ti, venduti, tagliati, nè adoperati Cora-
„ mi Forestieri di sorte alcuna, Bovini,
„ Vacchini, Vitellini, o Cavallini ad uso
„ di Suola tanto in poca, quanto in mol-
„ ta quantità, restando quelli tutti espressamente
„ proibiti, e banditi; e permessi sol-
„ tanto i Nostrani concj in Padova, e per
„ conto del Conduttore del Fontico, a ri-
„ serva di que'soli del Fontico di Venezia,
„ in ordine alla facoltà accordata al mede-
„ simo, sotto pena non solo della perdita
„ della Roba, che fosse trovata, comprata,
„ o venduta, ma anco di Ducati 25. per
„ cadauna Contraffazione. E perciò i Ca-
„ legheri, e Zavatteri tutti di Padova, e
„ del Territorio non potranno comprare,
„ tagliare, ed adoperare altra sorte di Co-
„ rame da Suola, che di quello del Fonti-
„ co di detta Città, o dalla Bottega, che
„ dal Fontico di Venezia fosse tenuta in
„ Padova, dovendo con doppi Bolli esser
„ contrassegnate, sotto le pene sudette non
„ solo, ma anco di privazione dell'Arte;
„ nelle quali pene incorreranno que' Cale-
„ gheri, e Zavatteri così della Città, che
„ del Territorio di Padova, che ven-
„ dessero Corami da Suola di qualunque
„ sorte anchè se fossero del Fontico, re-
„ stando loro permessa la sola Vendita de'
„ „ Re-

X 155 X

„ Retaggi, come il consueto, e come vie-
„ ne prescritto dalli soprariferiti Capitoli,
„ restando in oltre alli stessi proibito valer-
„ si sotto alcun pretesto di Vacchette di
„ Costantinopoli nelle Suole da Scarpe.

Venezia 31. Agosto 1799.

Dall'Intendenza Generale delle Imperiali
Regie Finanze.

ALVISE QUERINI.

V 2

NO.

NOTIFICAZIONE.

AVendo il Sig. *Francesco Manni* qu. *Alberto* Abbocator del Dazio Acquevite, e Rosolj di Venezia, Dogado, e suddita Terra-Ferma accordato il *Jus* privativo del Dazio Consumo delle Acquevite, e Rosolj per Treviso, Noal, Cismon, Ceneda, Cadore, Fossalta, Narvesa, Valdobbiadene Castel Novo, Mussolengo, Serraval; e suoi Distretti come da Scrittura del giorno primo Settembte 1798. al Sig. *Antonio Sacchi di Liberal* di Treviso, in forza del qual Accordo subentrò esso Sig. *Sacchi* nelli titoli, prerogative, ed investiture del predetto Conduttur *Manni*, e perchè non s'infinga inscienza rendesi palese colla presente Notificazione, da essere pubblicata ovunque occorresse, la presente deliberazione, affinchè *de cætero* sia il sudetto Subconduttur *Sacchi* per tale riconosciuto, e debba per conseguenza ogni, e cadaun Caffettiere Venditor d' Acquevite, e Rosolj in questa Città, e Territorio nel termine di giorni tre, e quelli degli altri soprannominati Luoghi giorni otto dopo la pubblicazione della presente ridursi all' Appalto del sudetto Sig. *Antonio Sacchi* in questa Città a munirsi
de.

degli Accordi , e provvedersi delli Generi relativi al Dazio stesso , nel qual luogo verrà dal Contraente *Sacchi* data la Licenza , e mancando di comparire , o vendendo Generi non provveduti a questo Pubblico Appalto , incorrerà cadauno nelle pene dalli Capitoli , e vigenti Leggi comminate senza altro ulterior avviso .

Treviso li 16. Febbraro 1799.

Dalla Regia Intendenza Provinciale
delle Imp. Reg. Finanze .

SCANAGATTI DI DONGO .



Reverendissimo Parroco .

IN derivazione a venerate Commissioni del Supremo General Comando partecipatesi con Lettera di questa Imperial Intendenza ai Viveri Militari 15. Febbraro corrente viene invitata *V. S. Reverendissima* ad incaricare i Merighi, ed Uomini di Comun di farsi produrre con la maggior sollecitudine una Nota distinta di quanti Carri, quanti Manzi, e quanti Cavalli atti al Servizio de' trasporti per l'Armata Imperiale esistano in

co.

X 158 X

costesto Comune , trasmettendocela poscia ,
onde esaurire con prontezza le avanzateci ri-
cerche .

Certi di tutto il di lei zelo , ed impegno ,
rimaniamo col protestarci .

Treviso li 18. Febbraro 1799.

(Florian Coletti Provveditor Delegato ,
e Colleghe .

Stefano Alberti Not. Canc.

Ab extra

Al Reverendiss. Parroco
di



Molto Reverendo Sig. Collendissimo . .

DAgli occlusi esemplari a stampa cono-
scerà V. S. M. R. quali viste abbiano inte-
ressato il Regio Tribunal Supremo ad ema-
nare le spiegate salutari prescrizioni . Ella
dunque si presterà sollecito non solo ad ese-
guire la comandata pubblicazione , ma chia-
mando ancora a se li Villici Deputati alla
Sanità della sua Parrochia , colla consegna
di una copia di detta stampa , prescriverà lo-

ro

ro d'Ordine Nostro tutta la vigilanza sull'esatto adempimento del Sovrano comando.

Della esecuzione prestata attenderemo i dovuti riscontri da V. S. M. R. assicurandola della nostra stima.

Treviso dal Regio Magistrato alla Sanità
li 19. Febbraro 1799.

(Giorgio Cornuda Proved., e Colleghe.

Ruggieri Ruggieri Nod. Cancell.



NOTIFICAZIONE.

IL Supremo General Comando dell'Armata ha stabilito il seguente prezzo da pagarsi li Regi Imperiali Fucili, che si trovano presso gli Abitanti di questa Provincia.

C I O È

Per un Fucile d'Infanteria, così detto alla nuova maniera servibile con tutte le sue parti integrali L. 20 — L. 20

Per un Fucile d'Infanteria così detto all'antica servibile con tutte le sue parti integrali L. 15 — L. 15

Quan-

Quando mancasse alli Fucili qualche cosa della fornitura per cui fossero inservibili verrà fissato dal prezzo sopraffissato quanto segue .

Per una incassatura di Fucile Carantani N. 45	
Per una Molla di Fucile ossia Battoria alla nuova maniera Fiorini N. 2	Ki. 17
Per una Molla all'antica Fiorini N. 2	Ki. 4
Per una Bacchetta alla nuova maniera	Ki. 26
Per una Bacchetta all'antica	Ki. 19
Per una Bajonetta	Ki. 38
Per un Anello N. 1	Ki. 9
_____ N. 2	Ki. 7
_____ N. 3	Ki. 5
_____ N. 4	Ki. 6

E P E R O'

Gl' Illustrissimi Signori Provveditori, ed Anziani di questa Città in coerenza degli Ordini loro derivati da Sua Eccellenza Generale Co: d'Hobenzolern nell'ossequiata sua Lettera 23. decorso Gennaro rendono note al Pubblico le surriferite determinazioni, onde servir gli possano di norma nell'esposto argomento; e sarà debito delli Provveditori di tutte le Città, Terre, e Luoghi della Provincia farsi presentare li Fucili che fossero recuperati, per poscia trasmetterli al Magistrato Nostro, ove sarà indicato il Luoco,

co, e Persona per la consegna, e per la consegna, e per la scossione del Denaro; che tanto &c.

Treviso li 21. Febbraro 1799.

(Florian Coletti Provv. Presid., e Colleg.

Steffano Alberti Nod. Canc.



NOTIFICAZIONE.

E Sendo stato deliberato l'Abboccamento del Dazio Fornelli Follatori dei Cappelli della Terra-Ferma ex-Veneta alla Persona di *Francesco Nardo qu. Girolamo* di Castel Franco per un quinquennio avvenire da intendersi cominciato col primo di Gennaro prossimo decorso, e che terminerà all'ultimo Dicembre 1803. colli patti, e condizioni delli Capitoli approvati con Decreto dell'Intendenza Generale delle Imperiali Regie Finanze 19. Febbraro corrente, si rende perciò nota una tale deliberazione, perchè abbia esso Abboccatore ad essere da tutti per tale riconosciuto, e godere di tutti li diritti, e privative annesse all'abboccamento medesimo, e debbano dipendere tutti li Fabbrica-

Tom. 4. N.º XXI.

X

tori

tori di Cappelli per tutto ciò che riguarda una tale Manifattura sotto le discipline , e convenzioni già vigenti nel proposito all' epoca 1796.

Treviso li 25. Febbraro 1799.

Dalla Regia Intendenza Provinciale

SCANAGATTI DI DONGO.



De Mandato del Magistrato Illustrissimo

A L L E A C Q U E

Di questa Città.

DIfettivi tutt' ora del pagamento de' loro rispettivi debiti d' Ingionte Ordinarie , e Straordinarie di Carattade , e d' Ingionta del Bezzo per Campo li Particolari, e Comuni, contro quali furono praticati li metodici Sequestri, e intimazioni, nonostante la tolleranza usata fin' ora dal detto Magistrato.

Vadino perciò li Pubblici Ministri di questa Corte scortati da Pubblico Fante alle Case de' Debitori descritti nelle note esistenti in mano del Fante medesimo , ed ivi
ne'

ne' loro proprj beni, ed effetti assicurino per l'importar della summa del loro rispettivo debito, salvo &c. e spese, ponendo &c., acciò del tratto &c. in quorum &c.

Tassando a' Ministri, ed assicurando giusto alle loro Tariffe.

Non potrà il presente essere eseguito, se non sarà stato intimato personalmente a cadaun Debitore, o Sequestratario giorni quattordici prima dell' esecuzione stessa &c.

Treviso li 28. Febbraro 1799.

(Urbano Ricci Presidente.

(Cristoforo Milani Presidente.

(Gio: Domenico Nadalini Presidente.

Lorenzo Bollis Not. Canc.



NOTIFICAZIONE.

Essendo stato deliberato a *Giulio Sartori* l'Abboccamento dei Dazj Consumo della Terra di Noal, e Territorio, cioè Beccarie, Grassa, Fondi Pescaria, Imbottadura (escluso il Vino alla Grande, che viene estratto per Venezia da' Mercanti) Macina, Pan, e Vin dell' Osteria della Spada per un Quin-

X 2 quen-

quennio avvenire da intendersi cominciato col primo Gennaro prossimo decorso sotto l'osservanza di tutte le discipline, e Tariffe vigenti all'Epoca 1796., si rende nota tale determinazione, affinchè sia esso Abboccatore da tutti per tale riconosciuto, ed abbia a godere di quei diritti, e privative annesse al detto abboccamento.

Treviso li 14. Marzo 1799.

Dalla Regia Intendenza Provinciale

SCANAGATTI DI DONGO.



NOTIFICAZIONE.


SUbentrato il Signor *Antonio Sacchi di Liberal* nelli titoli, prerogative, ed investiture del Signor *Francesco Manni qu. Alberto* Abboccator del Dazio Acquevite, e Rosolj di Venezia, Dogado, e Suddita Terra Ferma per Treviso, e Luoghi annessi, avendo il medesimo accordato il *Jus* privativo del Dazio consumo Acquevite, e Rosolj delle Città di Ceneda, e Serraval con li rispettivi Distretti al Signor *Steffano Bonaldi*, rendesi colla presente Notificazione da esser pubblicata

cata ovunque occorresse, che il sudetto *Bonaldi* avrà ad essere riconosciuto Subconduttore del Dazio predetto nelli Luoghi nominati, e dovrà per conseguenza cadaun *Caffettiere*, e *Venditor* di *Acquevite*, e *Rosolj* nelle Città antedette, e relativi *Territorj* nel termine di giorni tre posteriori alla pubblicazione della presente ridursi all' Appalto del Signor *Bonaldi* in *Ceneda* a munirsi dell' *Accordo*, e provvedersi delli *Generi* relativi al Dazio stesso assieme con la *Licenza*, e mancando di comparire, o vendendo generi non proveduti all' Appalto del detto *Bonaldi*, incorrerà ognuno nelle pene dalli *Capitoli*, e vigenti *Leggi* comminate senz' altro ulterior avviso.

Treviso li 20. Marzo 1799.

Dalla Regia Intendenza Provinciale

SCANAGATTI DI DONGO.



NOTIFICAZIONE.

Essendosi deliberato il Dazio, sive Imposizione Ducato per Carro Fieno di questa Città, e Provincia a *Lorenzo Mazzarol*, e
Com.

Compagno per anni cinque, e mesi tre incominciati a primo Gennaio prossimo passato colli patti, e condizioni della Polizza d' Incanto 23. Settembre 1793: approvata dal Decreto dell' Intendenza Generale delle Imperiali Regie Finanze 7. Marzo 1799. relative Terminazioni, e Leggi in essa ennonziate. La Regia Intendenza Provinciale rende nota tale deliberazione, affinchè tutti gli Osti, Postieri, Nollésini, Carrettieri, Cavallari, e Mulattieri, che danno Animali da Nollo, o da Posta con Sedie, Garozze, e Carrette, come pure tutti quelli, che per professione Nolleggiano, o tengono luoghi per Nolleggio in forma di Stallaggio, o rinfresco tanto in questa Città, che nelle altre Castelle, Ville, Feudi, ed ogni luogo compreso in questa Provincia niuno eccettuato esente, o non esente, privilegiato, o non privilegiato, unito, o separato debbano pagar in mano dell' Abboccatore del Dazio sudetto, o de' di lui legittimi Rappresentanti Ducato uno per ogni Carro di Fieno di ogni qualità che introdurranno, o consumeranno in qualsisia de' sopraddetti luoghi, sempre che sia per uso, e consumo de' Stalli; restando vietata alli sudetti qualunque introduzione di Fieni di qualsisia quantità, o qualità nelle loro Tezze, Magazzini, o altri luoghi, se non avranno pagato il Dazio per la quantità del Fieno, che vorranno introdur-

dure, o non si saranno accordati con l'Abboccatore, o di lui Rappresentanti per l'annuo Consumo, che fosse creduto di Giustizia; restando proibito alli sopra nominati tutti Nolleggiar Sedie, Carrette, Cavalli, dar comodo a Rinfreschi, vender Fieni al minuto, o esercitarsi nelle professioni sopra espresse senza essersi dati prima in nota all'Abboccatore, o di lui Rappresentanti tutti li Cavalli, ed Animali, de' quali intende far uso; e similmente li Fieni rimasti a tutto Dicembre 1798., e ciò nel termine di giorni 3. quelli della Città, e giorni 8. quelli delli Territorj, Terre, e Castelli niuno eccettuato posteriori alla pubblicazione del presente Proclama; dopo il qual termine se non saranno state rassegnate le note sopra indicate, incorreranno li innobedienti nella pena di Duc. 200., e gli saranno bollati li Fieni, Cavalli, Carrette, ed altro.

Discordando l'Abboccatore suddetto con li Contribuenti nelle somme delli Accordi, la Regia Intendenza stabilirà quell'equo pagamento, che in riflesso al luogo, al Consumo, alla natura degli Animali sarà riconosciuto di Giustizia.

Al pagamento di Ducati 5. per Cavallo saranno tenuti tutti li Mastri di Posta della Città, e Luoghi antedetti per quella quantità di Cavalli che restò fissata con Terminazione dell'ex-Magistrato de' Revisori Reggla-

latori dell'Entrade Pubbliche primo Febbra-
ro 1720., e Riforme dell'ex-Magistrato de'
Governatori dell'Entrade, restando accorda-
to alli sudetti Mastri di Posta in alcune Sta-
gioni dell'anno accrescere la solita quantità
di Cavalli per comodo de' passeggeri, e per
loro particolar profitto, con l'obbligo però
di convenire coll'Abboccatore, o Rappre-
sentanti per quel maggior numero de' Ca-
valli che avessero presi; onde abbia il so-
praddetto Abboccatore, e Compagno godere
di tutti li diritti, e privative annesse all'Ab-
boccamento medesimo.

Per l'esatto adempimento delle sopra ac-
cennate determinazioni, ed affinchè da al-
cuno non possa essere allegata ignoranza,
sarà la presente stampata, e pubblicata in
questa Città, e nelli Luoghi di questa Pro-
vincia.

Treviso li 20. Marzo 1799.

Dalla Regia Intendenza Provinciale.

SCANAGATTI DI DONGO.

AV.

A V V I S O .

La Regia Intendenza Provinciale.

Non essendo risultate accettabili le offerte prodotte per li Pestrini sotto descritti, si rende noto che nelli giorni 15. 18. 20. del venturo Aprile si rinnoveranno gl'Incanti de' medesimi, e veranno deliberati in via d'Accordo al maggior Offerente, che avrà debito di descrivere la summa esibita in Valuta Piazza per aver principio la nuova Condotta nel giorno espresso a cadauno de' medesimi; con la riserva delle Polizze secrete di aumento del dieci per cento producibili entro giorni quindici dalla deliberazione alla Regia Intendenza Generale per la opportuna approvazione.

Treviso li 28. Marzo 1799.

Dalla Regia Intendenza Provinciale

SCANAGATTI DI DONGO .

Segue la Condotta.

Tom. 4. N.º XXII.

Y

Prim.

P R O C L A M A

Del Magistrato Illustrissimo

D E L P I O V E G O ,

Preside alle Strade, e Ponti dell'Interno,
ed Esterno .

REpristinato anco questo Magistrato mercè dell'Organica Legislazione del *Clementissimo Nostro Augusto Sovrano*, emanata sino dalli 6. decorso Febbraro da *S. E. Oliviero Co: di Wallis* Gen. Comandante le Truppe di *S. M.* in Italia, non che della rispettabile Terminazione di questo Magistrato della Provvederia, nella sua primitiva Giurisdizione, ed autorità, sotto l'ombra, ed appoggio delle Statutarie Leggi, importa al bene universale di Società, ed agli essenziali riguardi di Commercio, ch'egli si ponga in attività nelle forme, e maniere, che sono le più convenienti al momento, ed all'annata presente, e che valgano a conciliare i grandi oggetti di suo Istituto, con quelli della Carità, e Umanità verso chi deve sentire il peso delle fazioni personali, colle quali si verificavano i riattamenti delle Strade; e però nell'emanarsi, e rendersi noto

all'universale intelligenza il suaccennato ripristino di sue statutarie facoltative deviene a prescrivere quanto segue .

I. Facendosi presente ad ogni Individuo Villico obbligato alla fazione delle Strade, e Ponti, che l'acconcio de' medesimi si rifonde precisamente a comune loro vantaggio, e ciò servirà di valido stimolo allo spontaneo riattamento delle Strade stesse, e Ponti, e ben compresa l'importanza della materia ognuno concorrerà nell'esecuzione dell'opera quindi li Deputati alle Strade, ed Uomini di Comun di cadauna Villa disporanno i loro Villici a verificar que' lavori, che reputeranno necessarj, onde le Strade stesse si riducano transitabili . Queste Operazioni saranno distribuite giusta al solito verso il termine delle quattro Stagioni dell' Anno, cioè dopo i Lavori della Campagna d'ogni Stagione . Sarà indistintamente ogni fazionante del Comune tenuto a concorrervi per le necessarie operazioni . Li Masieri colle Bene, e Barelle, e li Piseniti con Badili, e Picchi . Saranno esenti soltanto li due Deputati alla Sanità colli loro Individui abitanti nella Casa medesima . Qualunque inobbediente sarà soggetto alla pena di L. 25. ed altre ad arbitrio, oltre all'implorarsi la forza militare occorrendo .

II. Se mai accadesse, che un qualche pezzo di Strada dovesse esser istantaneamente

ac-

accomodato, ed il Comune tenuto a questo pressante acconcio non avesse forze sufficienti, in quel caso saranno tenuti li Comuni vicini che sentono il beneficio della Strada medesima a concorrere ad ajutarlo con l'opera; e ciò a senso delle Leggi Statutarie al *Trattato II.* delle Provisioni Ducali *Capitolo IX.* in pena al Comun renitente di Lire 25.

III. Non sarà ammessa scusa alcuna salvò di malattia per quelli che non concorressero ai Lavori invitati dal Deputato o dai Capi di Comun, ed essendo invalso in alcune Ville l'abuso che mancando alcuni Individui il resto de' Comuni ricrede concorrervi, per togliere tale inconveniente si dichiara, che saranno puniti li primi per mal esempio, e li secondi egualmente per una così frivola scusa:

IV. Restano ripristinati nel primitivo Ufficio li Deputati alle Strade colle incombenze già determinate di dover far verificare li restauri delle Strade, e Ponti bisognosi, e colla dipendenza de' Villici dagli ordini di questi: Dovranno parimenti li Merighi, ed Uomini di Comun nell'adempimento delle loro incombenze dipendere dai Deputati alle Strade, i quali saranno obbligati ad intervenire alli Lavori occorrenti, onde colla loro sopravveglianza l'operazione si verifichi lodevolmente; sarà pure loro preciso dovere
qua-

qualunque volta ordinassero acconci di Strade di spedire la nota degl' Inobbedienti al Magistrato nostro, onde possa procedersi al lievo della pena.

Ove mancassè il Deputato o per morte, o per altra causà, dovrà il Comune divenire alla nomina di tre persone colli soliti metodi, onde sia quindi dal Magistrato prescelta quella che riputerà la migliore.

V. Questo Deputato sarà esente dalle fazioni di Pioveghi, e subitochè avrà accettato l'incarico sarà immediatamente soggetto al Magistrato nostro; ritrovato mancante incorrerà nella pena creduta corrispondente. Sarà pure preciso debito del medesimo di denunziare gl' Inobbedienti per li dovuti proporzionati castighi.

VI. Tutti gl' Ispettori Locali già in passato destinati con apposita Terminazione, restano rimessi nella primitiva facoltà, e quindi tanto rapporto a questi, quanto ad altri che si eleggessero, saranno obbligati li Capi di Comun, e Deputati di dipendere in materia di Strade dagli ordini loro provenienti però dal Magistrato nostro, dovendo li Deputati dar relazione de' Lavori praticati all' Ispettore, che dovrà quindi rassegnarla al Magistrato. Nelle Ville poi più vicine alla Città, nelle quali non vi sono Ispettori, dovranno li Deputati portar questa relazione al Magistrato nostro, il quale

sa-

sarà radunato in ogni una delle Domeniche di Maggio, per la relazione de' Lavori verificati nell'Inverno, e Primavera, ed in ogni una delle Domeniche di Dicembre per quelli dell'Estate, ed Autunno.

VII. Nelle Strade del Territorio Trivigiano alto, cioè dei Quartieri di Piave, Campagna di sopra, Campagna di sotto, e parte di Zozagna di sopra, e di sotto siccome di fondo la maggior parte sassoso, restano incaricati li Deputati di farle tener sgombre dai sassi, ordinando di trasportarli altrove con Carri; così pure tener aperti li seoli, rimosse le passate, scavati li Fossi, ed avvertire che lasciar non debbano sopra la pubblica Strada la Terra escavata dai Fossi stessi; dovendo anzi dove se ne ritrovasse dagli anni scorsi, farla trasportare servendosi soltanto della soda materia, per render la Strada alta, allargata, ed a schiena di Cavallo; e ciò in pena tanto alli Deputati trascurati e negligenti, quanto alli Comuni inobbedienti da essi comandati.

VIII. Nelle Strade del Territorio basso, cioè della Mestrina di sopra, e di sotto, e parte di Zozagna di sopra, e di sotto, nelle quali il fondo è molle, e poco sussistente per mancanza di Ghiare, resta inculcato alli Deputati di ordinare alli Lavoratori dei Beni le debite escavazioni dei Fossi laterali alle Strade, di tener aperti li Scoli, e di ser-

vir-

virsi della materia più soda soltanto escavata, dalli Fossi per otturare le buche unitamente a Ghiara, e Rovinazzi, tenendo la Strada sempre più alta nel mezzo, ed a schiena di Cavallo come si è detto di sopra, e sotto le pene nel predetto VII. Capitolo comminate.

IX. Resta imposto, e rigorosamente comandato alli Conduttori degli Edifizj, non che a qualunque altro che avesse Fossi lungo le Strade, o che confluissero in vicinanza delle medesime di tener escavati li Fossi stessi, ed Alvei, e netti dall'erbe, onde le acque non sormontino ad allagare le Strade in pena di L. 25.

X. Non sarà lecito ad alcuno di metter mano sopra le Strade pubbliche per asportar dalle stesse arbitrariamente Terra, Ghiara, o Sabbioni, ma debbano sotto li Comuni obbligati prestrarsi quando occorre alli comandati Lavori, colla presenza sempre del Deputato, quale invigilar debba che siano a dovere eseguiti. Così pure non dovrà farsi lecito alcuno di porre sopra le medesime Paglie, Canne, o Letami in pena tanto a' primi usurpatori, che alli secondi trasgressori di L. 25. *toties quoties. &c.*

XI. Introdottosi l'abuso che molti si fanno lecito, contro il prescritto dalle Leggi Municipali *Lib. I. Trattato XI. Rubrica XVIII.* di occupare le Strade Pubbliche, rendendole
an-

anguste, e ristrette; così resta d' ora in poi proibito di commettere simili disordini, e sarà cura del Deputato d'invigilare sopra questo punto, e se mai ne scoprisse parteciparlo al Magistrato; perchè vindicar possa un tanto arbitrio; altrimenti incorrerà il Deputato medesimo nella pena di L. 25. &c.

XII. Non sarà lecito ad alcun Ispettore, e molto meno al Fante nostro, nè a verun Deputato di levar ad arbitrio pena veruna, dovendo bensì denunziare li Rei al Magistrato nostro con Citazione al lievo della pena; e se mai alcuno delli sudetti Ispettori, Fante, o Deputato mancasse, sarà rigorosamente proceduto, rimovendoli anco dal Carico.

XIII. Essendosi fino da qualche tempo introdotto l'abuso da alcuni Lavoratori de' beni contigui alle Strade Comuni di formar passade, o terrapieni ne' Fossi per dar ingresso alli detti beni, e servono di ristagno alle acque, che smontano; e rovinano le Strade medesime, dovranno per ciò essere immediatamente tagliate, e instituito un Ponte in vece di quelle in pena di Lire 25 per cadauna che verrà denunciata, o ritrovata.

XIV. Resta pure proibito il poner Carne, o Strami sopra le Pubbliche Strade a fermentarsi, e qualunque delinquente caderà nella pena di L. 25.

XV. A maggior preservazione finalmente

delle Pubbliche Strade resta severamente vietato a qualunque di condurre sulle Strade stesse qualunque sorta di Animalí al Pascolo, e che potessero danneggiarle; altrimenti incorreranno nella perdita del Capo reo, oltre di L. 25. che saranno irremissibilmente levata.

XVI. Negletti per il passato gl'importanti ordini espressi in questo annuale Proclama, perchè la sola pubblicazione *inter Missarum solemniam*, non era forse bastante per la chiara intelligenza di tutti, resta perciò alla cura, e diligenza de' Reverendi Parrochi raccomandato, oltre alla chiara pubblicazione predetta d'insinuare ed ingiongere ai Capi della rispettiva Villa di leggerlo, o farlo leggere nella prima riduzione, o Vicinia, colla spiegazione Capitolo per Capitolo, facendolo quindi affiggere sopra la Porta della Sagrestia, od altro luogo a vista, e comodo universale, e ciò sopra tavoletta, o Cartone onde si conservi, &c.

Avvertendo li Villici tutti, che ogni Domenica sarà ridotto il Magistrato all'ora di Terza, nelle Stanze che già servivano ad uso della Cancelleria Pretoria per ascoltare qualunque Istanza.

Si riserva frattanto il Magistrato nostro, dopo che avrà versato colla applicazione de' suoi studi di procedere agli ordini opportuni per una nuova Catastificazione, e riforma dei
dei

dei rispettivi riparti, nonchè per la prescrizione delle maniere più' agevoli, e conducenti all'acconcio delle Strade, onde si verifichi l'intento della riconsolidazione delle medesime con tutto il possibile minor aggravio della benemerita rustica Popolazione. Confida Egli in pari tempo che vorrà la medesima prestarsi con zelo ad assicurare la riuscita de' suoi ordini, e disposizioni, cooperando in tal modo a verificare le paterne sollecitudini dell'*Augusto Nostro Sovrano*, e meritandosi la sua grazia, e predilezione. In quorum &c.

Treviso dal Magistrato sudetto il primo Aprile 1799.

(Ambrosio Battaglia Presidente.

(Giulio Fiumicelli Giudice.

(Bortolo Basso Giudice.

Fioravante Olivi Avvocato Fiscal.

Lodovico Ferro Segr.

A V V I S O.

IL plausibile esempio dimostrato dalle altre Città della Terra-Ferma nel procurare le possibili spontanee Offerte a sollievo dei benemeriti Militari feriti; eccita la cura anche dei Provveditori di questa Città per ottenere dai buoni Concittadini quei suffraggi, che alleggerindo in parte la misera situazione di quegli infelici, possano servire nello stesso tempo di divota testimonianza di amore, e d'impegno per la Causa che **IDDIO SIGNORE** felicità dell' *Augusto Nostro Clementissimo Sovrano*.

Saranno a tal fine in ogni Parrocchia scelte probe ed integerrime Persone, che in compagnia del Parroco, o d'altro Sacerdote da lui sostituito, si porteranno in giro, onde raccogliere le volontarie obblazioni, che con esatte discipline ripartitamente passeranno al contemplato oggetto.

Treviso li 8. Aprile 1799.

(Carlo degli Azzoni Avogaro Provveditor, e Colleghe.

Steffano Alberti Not. Canc.

AV.

A V V I S O.

Dietro gli eccitamenti loro derivati da questo Regio Imperiale Ospitale Militare rendesi noto al Pubblico, che chiunque aspirasse a ricevere in Appalto le Vettovaglie, ed altri Generi occorrenti all'Ospitale medesimo debba nella mattina di Giovedì prossimo 11. corrente Aprile alle ore otto anti-meridiane portarsi nella Cancelleria dell'Ospitale suddetto a S. Francesco al Num. 49. ove ne' modi che saranno concertati verrà deliberato l'Appalto stesso.

Quindi resta nella più risoluta forma proibito a qualsivoglia Persona, e particolarmente agli Osti, Locandieri, e simili di comperare dagli Ammalati, e Feriti, nonchè da qualunque altro qualsivoglia Capo di Armature, Monture, od altri Generi appartenenti al Regio Imperial Erario, od appropriarseli in altre forme sotto quelle più severe pene, che saranno riputate analoghe alla qualità della trasgressione; aggiungendo a cadaun Suddito l'obbligo di denunciare in simili casi il Venditore delli Generi stessi, onde dimostrare per il *Clementissimo loro Sovrano* anche in ciò il non equivoco suo attaccamento.

Treviso 9. Aprile 1799.

(C. Carlo degli Azzoni Avvocato Prov., e Coll.

Steffano Alberti Nod. Cavc.

Gl'

Gl' Illustrissimi Signori

PROVVEDITORI, ED ANZIANI

Della Città di Treviso.

E Seguendo l'ossequiato Decreto dell'Imperial Regio Magistrato Camerale 8. Aprile corrente fanno pubblicamente intendere, e sapere, che chiunque intendesse opporre alla Supplica della Comunità di Zero prodotta ad esso Imperial Regio Magistrato per ottenere l'istituzione d'un Settimanale Mercato, e di una Fiera Franca di tre giorni all'Assunzione di Maria Vergine nella medesima Villa debba entro il periodo di Mese uno, ed un giorno dopo la terza pubblicazione annotare, o far annotare nella Cancelleria di essi Illustrissimi Signori Provveditori quelle contraddizioni, che credesse competere al proprio interesse, e riguardi, aliter &c.

Ed il presente dovrà essere a tenor del Decreto 8. Maggio 1799., e relativa Terminazione del Mese stesso pubblicato *inter Missarum solemnia* in tre successive Domeniche nelle rispettive Parrocchiali per il tratto al-

X 183 X

almeno di Miglia cinque dal Luogo sumen-
tovato di Zero.

Treviso li 15. Aprile 1799.

(Florian Coletti Provveditor Delegato,
e Colleghe,

Steffano Alberti Nod. Canc.



NOTIFICAZIONE.



Gl' Illustrissimi Signori

PROVVEDITORI, ED ANZIANI

Infrascritti Ridotti &c.

Quanto l'incessanti nostre sollecitudini
sono dirette ad introdurre possibilmente l'ab-
bondanza de' viveri, e Commestibili di qua-
lunque genere, non che a promuovere la lo-
ro libera circolazione a vantaggio di questa
Popolazione, garantindola dalle Frodi, e dai
Monopolj, che pur troppo si vanno maliziosa-
mente studiando; esige altrettanto la distri-
bu-

butiva Giustizia, che venghino accolte, ed esaudite le suppliche de' corpi congregati, e delle Fraglie ricorrenti soggette al pagamento delle Pubbliche Tanse, qualora avanzino dei reclami, onde rimuovere le contrafazioni, che si vanno introducendo, e che vengono frequentemente poste in pratica, dannose, e pregiudiziali al loro interesse, non meno che sovvertenti le Leggi, e discipline vigenti in tal proposito.

Con Memoriale pertanto al Magistrato Nostro prodotto dalla Scola, ossia Fraglia de' Fruttaroli, e Salumieri ci viene esposto, che tutti quelli che traducono in questa Città per il Fiume Sile con Barche forestiere Frutti, Erbazzi, ed altri generi di tal natura, oltre al fermarsi più di due giorni, giusta lo stabilito dalle Leggi e Proclamazioni tanto di antica, che di recente data stabilite, e diffuse da' Predecessori Nostri, si fanno lecito di stanziarsi in questa Città per smerciare, e vendere a comodo le loro Mercanzie liberamente, senza far precedere, come è di dovere, la notizia del loro arrivo alla Magnifica Provvedaria per gli opportuni riscontri, vanno in appresso non solo vendendo pubblicamente, e in frode della Fraglia stessa ricorrente, ma altresì ripongono ne' Magazzini come a deposito le loro robbe per essere a portata di farne l'esito in qualunque ora, e di giorno, e di notte, con

notabile pregiudizio de' Fruttaroli della Città formalmente congregati in Scuola, il reclamo de' quali fu altra volta prodotto, e dai Provveditori anco accolto a sopimento di una questione incoata, e pendente come consta da Terminazione 30. Giugno 1698., instando però dietro una tal esposizione, che venghi posto argine, e riparo ad un simile introdotto disordine, come contrario alle fissate provvidenze, e gravemente nocivo allo smercio, e traffico delle Botteghe. Pesati maturatamente in vista di tutto ciò gli oggetti contemplati nel detto Memoriale deliberano col presente Proclama di far universalmente intendere, e sapere.

Primo. Che tutti quelli che conducono in questa Città per il Sile, con Barche, Battelli Frutti, ed Erbazzi di qualunque sorta per farne la vendita tanto all'ingrosso, che al minuto, appena arrivati, prima di esporre le loro Mercanzie, abbino tosto a darsi in nota, coll'indicazione de' generi contenuti nel carico, a questo Nostro Ministro Cancelliere per riportarne il legale riscontro, da essere sempre confrontato con la data al momento di qualunque ricorso, o reclamo.

Secondo. Li Conduttori di tali generi non potranno passare alla vendita delli medesimi sennon al luogo destinato, cioè in Piazza di S. Leonardo, restando innibito di girare per la Città, e di fermarsi più di due giorni in

esecuzione delle Terminazioni di questa Magistratura .

Terzo. Spirati li detti due giorni, dovranno immediatamente partire con la rimanenza de' loro generi, posto che non riesca di esitarli, o al minuto, o all'ingrosso, astenendosi dall'incanevarli, e riporli in altri luoghi nè pubblici, nè privati, rimosso qualunque pretesto, che si andasse meditando a togliimento di fraude pregiudiziale alla Fraglia sudetta ; e qualora volessero protraere la loro stazione in questa Città oltre il termine circoscritto per far l'esito a loro comodo dei detti generi, dovranno in tal caso farsi ascrivere in Scuola de' Fruttaroli con li soliti metodi, che vengono praticati dagli altri Confratelli, pagando in unione con quelli le Pubbliche Tasse, e le dovute Imposte, star dovendo ancor essi sempre soggetti, e subordinati alle Leggi in tal proposito .

Quarto. Li Contraffacenti agli ordini contenuti nel presente Proclama incorreranno nella pena di Lire 25. cadauna volta contravveniranno alle prescrizioni che restano ora stabilite, oltre la perdita de' generi, che saranno applicati metà alli Denuncianti, e l'altra metà a disposizione del Magistrato, restando incaricata la vigilanza de' Signori Giurati di Giustizia per l'osservanza di quanto fu di sopra ordinato .

Ed

(C 187)

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso ne' luoghi soliti, e consueti, perchè non si possa da chi che sia allegare ignoranza, che tanto &c.

Treviso li 18. Aprile 1799.

- (Florian Coletti Provveditor.
- (Carlo degli Azzoni Avogaro Provveditor.
- (Giulio Oniga Fara Provveditor.
- (Paolo Pola Provveditor.
- (Alvise Fiumicelli Provveditor.
- (Girolamo Olivi Provveditor.
- (Antonio Milani Provveditor.
- (Antonio Mandruzzato Provveditor.

Steffano Alberti Not. Canc.



A V V I S O.

ALL'oggetto, che li Debitori di Macina Boccatico di Città, tanto per lo scaduto 1798., quanto pel corrente 1799. non debbano soggiacere alle penali dalle Leggi prescritte contro i Difertivi, si avvisano i medesimi, che resta per atto di grazia loro accordato il termine di giorni quindici da decorrere dal giorno della data del presente,

A a a per-

perchè possano soddisfare senza pena nelle mani di *Valentin Prata* ogni rimanenza dovuta per la causa come sopra, restando le Rate stabilite a norma del gettito 1796.

Treviso li 24. Aprile. 1799.

Dalla Regia Intendenza Provinciale

SCANAGATTI DI DONGO.



IL REGIO PRESIDE DELEGATO

Del Corpo Territoriale.

DOvendosi a tenor delle Leggi, e per l'interesse di questa Spettabile Podestaria far eseguire la convocazione, e riduzione del Consiglio Maggiore della medesima onde divenire all'elezione de' nuovi Capi delli otto Consiglieri, e Sindici, e far tutto ciò che occorresse per la buona direzione della stessa; ha ordinato, ed ordinando comandato, che seguir abbia la riduzione di detto Consiglio Maggiore il giorno 13. Maggio prossimo venturo.

Che perciò si fa comandamento alli Merighi delle Ville infrascritte, che in pena di

di Ducati 25. applicabili &c. , ed altre maggiori ad arbitrio &c. debbano la mattina nel levar del Sole in detto giorno 13. Maggio giorno di Lunedì personalmente ritrovarsi in questa Città per assistere, ed intervenire nel luogo solito al medemo Maggior Consiglio. Dichiarandosi, che se alcuno ardirà introdursi nel Consiglio stesso, e non fosse l'attual Meriga, sarà tanto contro di chi ardisse, quanto contro il Meriga proceduto con quelle severità di castigo che parerà alla Giustizia, *etiam* con formazion di rigoroso Processo, non intendendosi dispensato il Meriga, se non nel solo caso di legittimo impedimento, che dovrà far legalmente constare con Fede giurata de' Parrochi, ed in tal caso dovrà sostituirne uno delli Uomini attuali di Comun, e non altri sotto le pene suddette.

Qualora non vi fosse alcuno che concorresse ad essere nominato, ed eletto in figura di Capo in tal caso, ad oggetto che il Corpo non resti privo di legittimi Rappresentanti, ed assistenti ad esso Corpo, sarà adnesso alla concorrenza di Capo della Podestaria sudetta anco quelli, che non siano stati in alcun tempo Consiglieri, sempre però che abbia le necessarie condizioni di sapere Leggere, Scrivere, sostenghi le fazioni con gli altri Distrittuali, ed abbia, o Lavori Campi 25. di terra, giusto agli Ordini Sin-

Sindicali, e Badoeri. Li Consiglieri poi saranno ammessi con li soliti requisiti a senso degli Ordini sudetti. Al qual effetto, e per levare ogni disordine, resta comandato, che tutti quelli, che intendessero concorrere ad essere nominati, ed eletti in figura di Capi, Consultosi debbano giorni otto avanti la riduzione del consiglio Maggiore darsi in nota a questo Offizio della Spettabile Podestaria, presentando li documenti comprovanti li loro requisiti, giusto agli ordini suespressi, affinchè in anticipazione esser possono dall'Ecc. Avvocato del Corpo incontrati per la loro admissione, non potendosi lasciar correre li nomi di quelli, che non si adattassero al giusto sentimento delle Leggi.

E perchè nel passato una qualche volta si è veduto mancante il numero de' concorrenti, sicchè oorsa è la necessità che abbiano a continuare li attuali, cosa che non incontra la volontà delle Leggi; così si eccita ogni uno delle rispettive Ville, perchè si risolvano alla concorrenza delli vacanti Carichi, che quanto sono decorosi, ed onesti, tanto risguardanti il bene universale di questo Territorio, negli affari del quale richiede ragione, che molti si rendino informati, a divertimento d'ogni ulterior disordine, ed a maggior cognizione delli affari importanti del Corpo stesso, al qual effetto resta ordina-

nata la Pubblicazione del presente da eseguirsi dalli Reverendi Parrochi *inter Missarum sollemnia*, a chiara intelligenza di tutti, ed intimato alli rispettivi Merighi delle Ville, che tanto &c. E così &c. In quorum &c.

Treviso li 26. Aprile 1799.

(Giannantonio Brocchi Regio Delegato.

Giuseppe Grigis Ned. Dep.



IL REGIO PRESIDE DELEGATO

Del Corpo Territoriale.

FIssata dalla Legge 18. Agosto 1746. la massima, che ferma l'inalterabile esecuzione della solidità tra i Comuni, per quelli Debitori, che col mezzo delle Fedi Giurate de' Parrochi, sottoscritte dagli Uomini di Comun, Merighi, Sopraintendente all'esecuzioni, saranno dinotati per Falliti, Morti, Miserabili, ovvero portati in alieno Territorio fuori di questa Giurisdizione, cosicchè li Debitori delli medesimi per Pubbliche Garrettade non pagate a questa Spettabile Podestaria, giusto alli Comparti delli Comuni
stes.

stessi abbiano ad intendersi a peso di cadaun Comune rispettivamente, e non sopra l'universale dei Comuni soggetti ad essa Spettabile Podestaria, col rilascio delle esecuzioni Militari contro li difettivi abili al pagamento delle Gravezze di dette Carrettrade Generale, e Roveri, e contro li Comuni, che ricusata avessero la presentazione delli Comparti, dovendo il Ministro di questa Podestaria cui spetta eseguire in tutto, e per tutto quello, e quanto resta prescritto e ordinato nel proposito stesso dalla surriferita Legge, *nec alio modo*, in pena ad arbitrio &c.

In esecuzione però di quanto viene come sopra comandato resta commesso a Voi Meriga, e Uomo di Comun della Villa di . . . , che unito al Rever. vostro Parroco esaminar dobbiate sopra il Libretto, che vi sarà dal Comandador destinato esibito, li nomi tutti delli difettivi sopra quello descritti, e all'incontro a Nome per Nome segnarete la Villa ove di presente abitano, per poter a sollievo del vostro Comune esercitar li opportuni sperimenti col mezzo dell'esecuzioni Militari; che da' Ministri Campagnoli, che saranno rilasciate contro li difettivi, come pure annotarete nome per nome con fedeltà, e giustizia, e con vostro positivo giuramento se sia abile al pagamento della tangente dallo stesso vostro Comune assegnata, o all'opposto se non sia abile a soddisfare
al

al suo debito, segnando li nomi che fosserò Faliti, o Morti, Miserabili, ovvero passati in alieno Territorio fuori di questa Giurisdizione, come chiaramente dichiara la Legge sudetta.

Ritruccando nella pratica dell' esecuzioni inoperose, l' esecuzioni medesime contro alcuni debitori per esser passati ad abitare in altre Ville, coll' oggetto perciò, che anche contro tali debitori possono essere praticate per li rispettivi loro debiti l' esecuzioni, e a scampo di qualunque pregiudizio, viene risentire la Spettabile Podestaria nell' esazione. Resta commesso, che cadaun nome descritto nel Libretto sudetto sia aggiunto oltre alla dichiarazione se abile, o innabile con giuramento, anche le Ville ove di presente abita, senza la qual annotazione non verranno dal Sig. Ragionato della Spettabile Podestaria ricevuti li Libretti; col fondamento della qual annotazione sarà da chi s' aspetta formato un Libro, nel quale con ordine d' Alfabetto saranno descritte tutte le Ville, e postovi il nome di cadaun Debitore, con il rispettivo di lui debito di Carrettada Generale, e Roveri per beni dallo stesso lavorati nella Villa ove prima abitava, per poter anco contro delli debitori che saranno posti negli estratti, esser col mezzo de' Soldati, o Ministri Campagnoli opportunamente praticate l' esecuzioni coll' assistenza del

Tom. 4. N.º XXV.

Bb

Me-

Meriga di quella Villa ove fossero di permanenza .

Eseguito dalli sudetti Uomini di Comun, o Merighi quanto viene come sopra prescritto , e comandato , nel primo susseguente giorno Festivo, *inter Missarum solemnias* dal Rever. Parroco esser pubblicato tanto il nome, e cognome di cadauno, quanto la descritta summa del rispettivo loro debito descritto in esso Libretto ad universale notizia, onde da alcun debitore non possi esser pretesa ignoranza.

In fine di detto Libretto il Reverendo Parroco estenderà Fede giurata, che siano state eseguite le cose tutte sopraddette in ogni sua parte con giustizia, ed equità, sigillando la Fede medesima con il Sigillo della sua Chiesa, e sotto a questa saranno segnate le vostre sottoscrizioni a nome di voi Uomini di Comun, e Merighi comandati dalle sudette Leggi, e da quelle 19 Maggio 1747. e 5. Agosto 1707.

Dovendo detti Merighi, ed Uomini di Comun personalmente, e non col mezzo d'altre persone, nè in altra forma, presentar il Libretto con le note, e dichiarazioni ordinate, Fedi, e sottoscrizioni in mano del Ragionato di questa Podestacia nel termine di giorni quindici dopo l'intimazione del presente, e contraffacendo a quanto assolutamente le viene prescritto, e comandato,

non

non saranno da esso Ragionato per altra mano ricevuti li Libretti stessi in pena di Ducati 50. per cadauno, *etiam corporali*; per il lievo della qual pena saranno irremissibilmente spediti alle Case degl'Innobbedienti li Ministri Campagnoli, dopo il termine suddetto senz'alcun'altra intimazione, o precedente notizia di sorte, ovvero Soldati in Tansa per trattenersi nelle loro Case, finchè avranno prestato l'intiera obbedienza al presente, ed affermata la presentazione delli sudetti Libri.

Ed il presente dovrà esser stampato, intimato, e lasciato dal Pubblico Comandador con li Libretti sopraindicati al Meriga, o Uomo di Comun di cadauna Villa per la sua inviolabile esecuzione &c. e così &c. in quorum &c.

Treviso li 26. Aprile 1799.

(Giannantonio Brocchi Reg. Deleg. &c.

Giuseppe Grigis Not. Dep.

Il Regio Magistrato

A L L A S A N I T A'.

TRovando indispensabile la continuazione del metodo salutare, instituito sin dall'anno 1741., e sinora sempre tenuto, di pubblicare annualmente le discipline necessarie a usarsi nell'ascesa stazione, e discesa dai Monti delle Malghe, e Greggi a' Pascoli Estivi, per salvare possibilmente le dette Specie di Animali al caso di scoperta di qualche morbo, che senza le dovute cautele potrebbe fare i più grandi progressi: Ordina la estesa delli seguenti Capitoli, e prescrizioni, perchè abbiano ad essere rigorosamente osservati, ed eseguiti.

I. Li Comuni tutti sotto ai quali si ritrovano Montagne, che vengono caricate di Malghe e Greggi ai Pascoli Estivi, dovranno espurgare prima del carico le Fosse, e Fontane di acqua, che servir devono per beverage di quelle Bestie.

II. Non dovrà esservi chichessia, che ardisca in alcun tempo pregiudicare le dette Fosse facendo tagli, o rotture, sicchè dispergasi l'acqua, specialmente a pretesto miserabile di coglier Ranne, mentre mancherebbe così questo indispensabile alimento.

III.

III. Tutti quelli che vorranno portarsi o manderanno a pascoli dei Monti li proprj Animali tanto Bovini, Vaccini, quanto Pecorini, e Caprini doveranno avvisare prima della partenza li Deputati di Sanità della propria Villa, perchè facciano una nota del nome, cognome del proprietario, e della qualità, numero e pello degli Animali, e li accompagneranno con Fede giurata di salute, acciò possano avere libera pratica.

IV. Tutte le Comunità sotto alle quali vi sono Montagne, che vengono caricate, elegger dovranno per ogni Monte una persona la più idonea e capace in Deputato di Sanità, la quale abbia a soprintendere agli Animali, che ascendessero.

V. Arrivati questi sui Monti saranno tenuti li Conduttori delli medesimi di far prender in nota esatta dalli Deputati destinati il nome, cognome e patria di ogni persona, che condotto avesse Animali, distinguendo la qualità, quantità e pellame delli stessi a nome per nome.

VI. Queste note estese, che custodiranno essi Deputati per propria regola e lume, saranno trascritte in Foglio firmato dalli Deputati stessi coll'attestazione della salute, che riconoscessero in quelle Bestie, e sottoscritte dalli Conduttori medesimi, dovranno da questi esser presentate a questo Magistrato per le necessarie cognizioni.

VII.

VII. Succedendo sopra le Montagne qualche malattia o morte non sospetta o casuale di alcuna delle Bestie avrà obbligo il Conduttore di quel tal Monte di tosto avvisare il Deputato di Sanità per la necessaria perizia, la quale estesa con esattezza, e congiuntamente firmata farà tenere al Magistrato stesso per le opportune deliberazioni, accordandosi che possano essere insalate o seccate le carni delle perite, affinchè non patiscano corruzione sino a che gli arriveranno le deliberazioni medesime; delle perite stesse farà nota il Deputato alla partita del Proprietario o sia Custode per li dovuti confronti al tempo della discesa.

VIII. In quanto poi la malattia o morte fosse sospetta dovranno dal Deputato esser ordinate, e praticate le più risolte separazioni, e rigorosi Sequestri, acciocchè non si dilatti il male, e sul momento avrà ad essere partecipata la sopravvenienza a questo Magistrato per le maggiori cautele, e providenze, che credesse necessarie.

IX. Resta espressamente, ed assolutamente proibito a qualunque Proprietario o Custode di Animali ascisi, che saranno sopra la Montagna al pascolo il poter discendere nè con poca, nè con molta quantità prima del tempo dello Scarico generale, nè li Conduttori potranno permetterne la discesa se prima non otterrà la speciale licenza da
que- *

questa Cancellaria dietro la Fedè di assicurazione di Salute .

X. Al tempo della discesa e scarico generale dalli Monti dovranno li Conduttori predetti far visitare le Malghe, e Greggi dalli Deputati di Sanità destinati, li quali riconosciutele nel numero, e qualità col confronto delle notte antedette, e rilevato lo stato di salute rilasceranno le fedi giurate colle indicazioni delle perite se ve ne fossero .

XI. Tali Fedi dovranno averle firmate dalli detti Conduttori esser portate a questo Magistrato, da cui veniranno rilasciate loro le Licenze, e le fedi colle quali accompagneranno li proprietarij o Custodi alle loro Ville, segnando sulle Fedi stesse anche il numero delle Bestie perite se ve ne fossero per li giusti confronti, che devono farsi dalli Deputati alla Sanità delle Ville al ritorno di esse Bestie, come stà antecedentemente prescritto . Senza la suindicata Fedè non potranno li Proprietarij discendere, nè li Conduttori accordar loro la discesa medesima .

XII. Per nome di Conduttore s'intenderà quello, che o per esserne il Padrone, o per tener in affitto il Monte prende in accordo li Animali da' Particolari a proprio interesse, e sarà soggetto a quanto fu prescritto, e sempre responsabile se anche agir facesse da altra persona tale Condotta; ma

se

se poi un qualche Monte corresse a nome, ed interesse della Comunità li Capi di essa o sian Uomini di Comun saranno considerati per tali, e sottoposti a quanto fu prescritto per li Conduttori.

XIII. Restituendosi li proprietarij o Custodi delle Malghe e Greggi dopo discesi dai Monti nelle rispettive loro Ville, dovranno avvertire dell'arrivo li proprj Deputati di Sanità, perchè facciano col mezzo dell'anzidetta Fede il confronto del numero, e qualità delle ritornate e perite, con quello delle partite; e se ciò si trascurasse dalli sudetti dovranno essi Deputati non per questo far il detto confronto col riconoscimento della suespressa Fede, partecipando al caso qualisia mancanza per li dovuti compensi.

XIV. Tutti quegli Animali poi, che condotti venissero alli predetti pascoli sopra Monti di altri Territorj, non potranno ritornare in Questo, ed alle proprie Ville senza la Licenza di questo Magistrato, la quale gli verrà rilasciata in relazione alla fede di salute, che fosse presentata, dall'Offizio di Sanità di quel Luogo sotto cui fosse stato a pascolare.

XV. Li Deputati alla Sanità delle Ville di confine dovranno perciò invigilare sopra di questi, non permettendone la introduzione senza il riconoscimento di detta Licenza di scorta; ritener dovendoli in vece sotto

se-

sequestro, e partecipare la mancanza a questo Magistrato per le relative deliberazioni.

XVI. Venendo in alcun modo o forma contravvenuto da chicchessia a quanto stà di sopra prescritto, incorrerà nella pena di Ducati 25., che sarà irremissibilmente levata per essere proporzionatamente ripartita come stà dichiarato nel proposito.

Questi Ordini e Discipline tendenti soltanto al comun bene, dovranno dopo stampati essere pubblicati, diffusi, ed intimati a chiunque occorresse perchè resi così a lume universale riportino una intiera esecuzione, e così &c.

Treviso li 2. Maggio 1799.

- (Antonio Pola Provveditor .
- (Giorgio Cornuda Provveditor .
- (Antonio Pedrini Provveditor .
- (Antonio Alessandrini Provveditor .

Ruggier Ruggieri Cancell.

Gli Illustrissimi Signori

PROVVEDITORI, ED ANZIANI

Infrascritti, Ridotti &c.

P Reso in considerazione da Sue Signorie Illustrissime dietro il ricorso avanti il Magistrato loro prodotto con apposito Memoriale dal Consorzio de' Fabbricatori di Carta di questa Città e Territorio il Concordio 24. Aprile prossimo passato fra di loro concertato di unanime consenso stabilito, e concluso il tutto diretto ad allontanare possibilmente, ed anzi a rimuovere quegli inconvenienti, che di frequente accadevano per le gare ed insidie che si praticavano li detti Fabbricatori l'uno contro l'altro, onde levarsi li Lavoranti, ed Artieri, e Maestranze, e riconosciuto da Sue Signorie Illustrissime che le fissate regole, e stabiliti provvedimenti non portano alcuna alterazione al Commercio di tal genere, nè contro la libertà degli Artefici, venendo anzi alli medesimi assicurato da cadauno de' Fabbricatori la consegna, e proporzionata loro Mercede, come apparisce dal Foglio prodotto, avuta anco l'opinione degli Eccell. loro Avvocati Fiscali, che con apposita dettagliata Scrittu-

tura hanno favorevolmente informato. Devengano perciò con l'Autorità, di cui per le Leggi Statutarie; e segnatamente per il Decreto 14. Marzo 1407. sono autorizzati, ed investiti ad approvare, e sanziare il predetto Concordio in ogni, e cadauna sua parte, sicchè riconosciuto coerente, ed analogo all' Equità, e Giustizia debba riportarne l'immediata inalterabile sua esecuzione, & sic&c.

Dat. dal Magistrato sudetto li 5. Maggio 1799.

- (Florian Coletti Proveditor.
- (Carlo degli Azzoni Avogaro Proveditor.
- (Giulio Oniga Fara Proveditor.
- (Paolo Pola Proveditor.
- (Alvise Fiumicelli Proveditor.
- (Girolamo Olivi Proveditor.
- (Antonio Milani Proveditor.
- (Antonio Mandruzzato Proveditor.

Stefano Alberti Not. Canc.

Segue la formula delle Carte.

TREVISO Addì 24. Aprile 1799.

O M I S S I S &c.

*Pedelista delle Mercedi, e norma per le Fabbriche
di Carta del Territorio Trevigiano.*

Qualità di Carte	Opere	Poste	Quint.	i Fogli	Paga
Imperial	N. 1	17	3	8	2:10
Sotto Imperial	1	17	4	9	2:10
Real Libro.	1	20	5	—	2:10
Messal	1	20	6	2	2:10
Spiere	1	20	7	—	2:10
Mezzana Libro	1	17	8	—	2:10
Leon Olandese	1	15	10	13	2:10
Leon fina	1	17	10	13	2:10
Tre Lune	1	17	10	22	2:10
Mezzana Stampa	1	17	10	22	2:10
Quadra	1	19	10	13	2:10
Tre Capelli	1	19	10	13	2:10
Da Scriver	1	20	10	13	2:10
Navegar doppio	1	20	8	2	2:10
Quarto doppio	1	20	8	15	2:10
Fioretoncello					
doppio	1	20	8	2	2:10
Manganer greve	1	18	6	4	2: 5
Fioreton Bianco					
e Celeste	1	19	6	4	2: 5

Qua-

Qualità di Carte	Opere	Poste	Quint.	i Fogli	Paga
Detto Moro	N. 1	21	6	4	2: 5
Mezzana Strazza	1	20	8	15	2: 5
Piccola Strazza	1	20	10	15	2: 5
Corsivo Strazzo	1	20	10	—	2: 5
Detto greve	1	19	10	—	2: 5
Navegar ugnolo	1	20	10	15	2: 5
Fioretoncello simile	1	20	10	15	2: 5
Detto greve	1	19	10	15	2: 5
Comunella ordinaria	1	20	8	2	2: 5
Corsivo Tabacco	1	20	11	—	2: 5
Quarto sottile	1	21	10	15	2: 5

Tutte le Poste che si potranno fare di più sempre che siano di reciproco comodo saranno pagate ai Lavoranti, e Travagini a soldi quattro l'una quelle di Bianco, Navegar doppio, e Quarto, e quelle dell'altra qualità tutte a soldi 3, e ai Cazzaori la metà.

Le Donne saranno pagate a soldi venti la Balla di ogni qualità di Carta eccettuate le otto soprascritte maggiori, che saranno pagate a tenore del suo merito.

Se li Lavoranti di Cartera lasciassero di fare delle Poste nella Settimana stabilite nell'indicata regola sarà al Sabato in ragguaglio di quelle di più che facessero trattenute. le

lo-

loro mercedi, cioè a soldi tre , e quattro
l'una rispettivamente alle qualità.

O M I S S I S &c.

Approvato dagl' Illustriss. Signori Provvedit.,
ed Anziani con la suddescritta Ter-
minazione 5. Maggio 1799.

Tratta dall' Autentica esistente nella Cancell.
del Magistrato de' Provved. di Treviso.

Stefano Alberti Nod. Canc.



N O T I F I C A Z I O N E .

LI valorosi Soldati di *S. M. l' Imperato-
re, e Re vostro Clementissimo Sovrano* com-
battendo con ammirabile zelo per la di Lui
gloria, e per la salvezza di queste Provin-
cie minacciate di rovina, e distruzione, ri-
portano colla costante vittoria alcune volte
delle onorevoli ferite, che reclamano alta-
mente alla riconoscenza degli Abitanti di
questa Città, e Provincia.

Per li diversi fatti d'Arme accaduti, e per
quelli che di giorno in giorno costantemente
vanno a succedere, si accresceranno negli
Ospi-

Ospitali Militari della nostra Città esse vittime dell'onore, e della Religione, ma prive dei comodi necessarij al loro stato sono bisognose dell'immediata assistenza di quelli, ai quali a prezzo del loro sangue hanno assicurata la proprietà.

Resi perciò li Proveditori istruiti dalla Direzione degli Ospitali dell'Armata d'Italia che saranno per abbisognare 700. Pagliazzi, 700. Coperte, e 1400. Lenzuola, s'affrettano a rendere pubblico un tale bisogno ben sicuri che gli Abitanti di questa Città, e Provincia coglieranno avidamente questa nuova occasione per contestare al *Clementissimo nostro Sovrano* il loro zelo ed attaccamento, contribuendo generosamente alli valorosi Soldati feriti quella porzione degli oggetti sudetti che sarà relativa alle proprie circostanze.

L'incarico di ricevere dalli particolari, e consegnare agli Ospitali gli articoli sudetti, viene affidato alla caritatevole persona del *Signor Bortolo Fassadoni*, il che si rende pubblico a norma universale.

Treviso li 5. Maggio 1799.

(Florian Coletti Provv. Pres., e Coll.

Stefano Alberti Nod. Canc.

NO.

NOTIFICAZIONE.

Derivato dall'Imper. Reg. Governo Generale con Venerato Decreto 5. Maggio l'ordine di produrre al Nob. Sig. Co: Niccolò di Concina Regio Commissario Civile le Note giustificate dei Crediti, che possono aver incontrato i Pubblici della Terra-Ferma per i generi somministrati all'Imperiali Truppe Russe nel passaggio dalle medesime fatto per li diversi Territorj di queste Provincie, non meno che per li Carreggi fatti dai Villici in questa occasione, e danni Reali da loro incontrati nei loro Animali. Il Magistrato de' li Provveditori di Treviso invita tutti li contemplati nel prelodato Decreto di questa Città, e Provincia ad esibire le richieste giustificate Note al Nob. Sig. Co: Marc' Antonio degl' Azzoni Avvogadro K. Reg. Commissario Provinciale per il passaggio delle Imper. Truppe Russe, dal quale raccolte, e classificate saranno prodotte al sudetto Nob. Sig. Co: Niccolò de Concina Regio Commissario Civile per essere inoltrate al Governo per le successive deliberazioni.

Esso Nob. Sig. Co: Marc' Antonio degl' Azzoni Avvogadro K. sarà per ascoltare li
Ric-

Ricorrenti ogni mattina dalle ore nove alle dodici nelle stanze del Palazzo Pubblico contigue alla Provedaria.

Treviso li 9. Maggio 1799.

- (Florian Coletti Proveditor .
- (Carlo degli Azzoni Avogaro Proveditor .
- (Giulio Oniga Fara Proveditor .
- (Paolo Pola Proveditor .
- (Alvise Fiumicelli Proveditor .
- (Girolamo Olivi Proveditor .
- (Antonio Milani Proveditor .
- (Antonio Mandruzzato Proveditor .

Steffano Alberti Nod. Canc.



Il Regio Delegato

DI POLIZIA PROVINCIALE.

Sulle Istanze degli Fabbricatori di Carta di questa Provincia, acciò sia ristampato il Proclama dell'Inquisitor alle Arti 27. Marzo 1783. approvato dal Senato con Decreto 5. Aprile seguente, accorda che sia il medesimo posto nuovamente alla Stampa ,
Tom. 4. N.º XXVII. Dd per-

perchè abbia ad aver il suo effetto a norma delle Sovrane prescrizioni presenti, così &c.

Treviso dalla Regia Delegazione di Polizia li 16. Maggio 1799.

(BROCCHI Regio Delegato &c.

Cortese V. Cancell.



P R O C L A M A

Degl' Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori

INQUISITORI ALLE ARTI

Sopra le Fabbriche di Carta dello Stato.

ALcuni abusi, e disordini, che l'esperienza ha fatto conoscere contrarj al buon sistema delle Fabbriche di Carta dello Stato, e sommamente dannosi alla buona riuscita d'una così importante Manifattura, hanno giustamente eccitato le zelanti ispezioni di questo Inquisitorato a troncàre possibilmente la radice, e a por le cose sopra un piano d'equità, e di ragione, onde tutto confluisca ad ottenere l'essenziale Pubblico oggetto.

getto del ben Nazionale nel sostegno delle Arti, e nella coltivazione del Commercio; quindi è, che l' Illustrissimo ed Eccellentissimo Signor Inquisitore infrascritto fa pubblicamente intendere, e sapere.

I. Che nelle Provincie, dove esistono Edifizj di Carta, tutte le Straccie, e le Raschiature di Pelli, o sia Carnuzzo, che da qualunque Botteghajo, Strazzarolo, o altra persona si fossero raccolte al minuto, non possano d'ora innanzi essere rivendute a chissia, fuorchè ai soli Fabbricatori di Carta dello Stato, o ai loro rispettivi Agenti, o Commessi.

Tutto il Carnuzzo pertanto, e le Straccie, che nell'avvenire si trovassero acquistare da terze mani, cioè da persone estranee, che non fossero o li suindicati Raccoglitori al minuto, o Fabbricatori, o Agenti, o Commessi de' Fabbricatori medesimi, saranno irremissibilmente fiscate, ovunque esistessero, e saranno tutte disposte a beneficio de' Detentori, o dei Denonzianti, che dovranno però farne la vendita ad alcuna delle Cartere della Provincia, dove si fosse scoperta la rea Incetta; e gl' Incettatori saranno dai Pubblici Rappresentanti locali assoggettati a quelle maggiori pene o pecuniarie, o afflittive, che secondo i casi saranno credute di giustizia.

II. Ad oggetto di facilitare possibilmente

il Commercio, e per togliere qualunque motivo di vessazione, o stancheggio nell'Ingresso della Carta in Venezia, si dichiara, ch'essa in avvenire potrà introdursi liberamente tanto in Colli legati sotto il Torchio, quanto in Risme sciolte, o assortite cioè alla refusa, purchè per altro siano in tutto il resto osservati i prescritti metodi, e le misure del Dazio stabilite dalla Tariffa 1751.

III. Per rimuovere poi tutto ciò, che in qualunque modo potesse apportar pregiudizio all'intrinseca qualità della Carta, siano d'ora innanzi i Fabbricatori sciolti dal dovere di marcare nei Fogli della Carta Imperiale, sotto Imperiale, Reale, Mezzana, e Trelune la rispettiva Denominazione delle indicate cinque qualità; ma siano però nel più stretto dovere di mantenere le prescritte Misure, ed i Pesi, e d'imporgli le solite tre Lune, e la Marca particolare di ciascheduno. E sia con ciò dichiarato l'Articolo IV. del Proclama 28. Settembre 1774. del Magistrato Eccellentissimo dei Cinque Savj alla Mercanzia, e l'Articolo primo dell'altro Proclama di questo Inquisitorato 24. Giugno 1782., approvato dal Sovrano Decreto primo Agosto susseguente.

IV. Essendo pratica inveterata, e quasi comune tra tutti i Fabbricatori, che quando un Mastro, o Operaio Mercenario di Carta sia licenziato, o si licenzi dal suo Prin-
ci-

tipale, e passi al servizio di un altro, questo all'atto di riceverlo supplisca al Debito, che il Mercenario stesso aveva contratto col predetto primo di lui Principale; si prescrive, che lodevol pratica di necessaria ottima disciplina sia in avvenire ovunque, e da chiunque osservata sotto il rigore di Legge.

V. Qualunque Fabbrikatore, che in avvenire volesse licenziar dalla sua Cartera alcun Mercenario, sia in preciso dovere in oltre di renderlo avvisato almeno quindici giorni prima di licenziarlo; e nello stesso dovere sia egualmente il Mercenario, che si licenziasse. Anche questa pratica dovrà essere esattamente osservata, come legge d'equità, e di essenzial disciplina.

VI. Accadendo finalmente, che contro il preciso sentimento delle Sovrane Leggi fuggano talora degli Operaj di Cartera per portarsi a lavorare in Esteri Stati, sarà perciò preciso dovere di tutti li Padroni, e Direttori di Cartère, qualor accadesse, che alcuno dei loro Mastri, o Operaj uscisse dallo Stato, e passasse ad operare negli Edifizj di Stato Alieno, di portarne prontamente la notizia ai Pubblici Rappresentanti dei rispettivi luoghi; dal noto zelo de' quali, come vengono ricercati, ne sarà tosto informato questo Inquisitorato, per que' compensi, che saranno creduti opportuni.

Ed il presente, approvato che sia dall' Eccel-

cellentissimo Senato, sarà stampato, pubblicato, e diffuso in tutte le Provincie, dove vi sono Cartere, in ciascuna delle quali dovrà essere affisso a notizia universale, e per l'inalterabile sua esecuzione.

Dat. dall' Inquisitorato all' Arti li 27.
Marzo 1783.

(*Andrea Trom K. Proc. Inquis. alle Arti.*)

Vettor Gabriel Segr.

Addì 5. Aprile 1783.

Approvato con Dcreto dell' Eccell. Senato.



Gl' Illustrissimi Signori

PROVVEDITORI , ED ANZIANI

Della Magnifica Città di Treviso.

P Ervenuti a cognizione del Magistrato de' Provveditori di Treviso due Proclami dell' Amministrazione Provvisoria di Bergamo, e della Congregazione Delegata di Brescia s' affrettano a repubblicarli, perchè quelli che potessero aver smarriti li propri Anima-

mali nelli fatti Carreggi abbiano da questi una norma per le loro direzioni.

Occorrendo a qualcuno Lettere di Scorta il Nob. Sig. Co: Marc' Antonio degli Azzoni Avvogadro K. Commissario Provinciale si presterà in nome nostro a dirigerli.

Treviso 18. Maggio 1799.

(Florian Coletti Provv. Presid., e Coll.

Steffano Alberti Not. Canc.

Seguono li Proclami.

Bergamo 28. Aprile 1799.

L'AMMINISTRAZIONE PROVVISORIA

D I B E R G A M O

Instituita dal Signor Generale Austriaco.

DEduce a pubblica notizia esser stati consegnati a quest' Amministrazione Num. 21. Bovi smarriti.

Perciò sono invitati tutti quelli, a cui appartenessero, a produrre in dettaglio i più certi connotati di detti Bovi, che sa-

ran-

ranno ad essi restituiti, verificato che sia cautamente la loro appartenenza.

(Vallaperta Amministratore.

(Rovetta Amministratore.

(Arigoni Amministratore.

(Oprandi Amministratore.

(Zanchi Amministratore.

(Spini Amministratore.

Passi Pro-Secr.

LA CONGREGAZIONE DELEGATA.

Ordina, che la presente sia immediatamente stampata e diffusa a comune notizia.

Brescia 5. Maggio 1799.

(Antonio Brognoli Presidente.

Venturini Segr. Gen.

LA CONGREGAZIONE DELEGATA.

AVvìsa tutti li Condottieri proprietari di Carri, e Bovi di aver spedito a Milano il Sig. Giovanni Andreoli per assistere al ricupero di tutti li suennunziati effetti.

Quel-

Quelli però, che si trovassero in simile dolorosa circostanza, potranno rivogliersi allo Stesso, che alloggierà all'Osteria del Pozzo, dal quale averanno tutta la dovuta assistenza.

Brescia dalla Secretaria Gener. 2. Maggio 1799.

(Antonio Brognoli Presidente.

Venturini Segr. Gen.



Il Regio

COMMISSARIO PROVINCIALE

Per le Fazioni Militari.

IN adempimento al Supremo Decreto del General Governo pervenutomi col mezzo de' Nobili Provveditori Rappresentanti questo Consiglio Generale della Provincia, „ con cui viene destinato il *Nobile Sig. K.* „ *Co: Marco Avogadro* Commissario per le „ Fazioni Militari, autorizzato a disporre, „ e prendere per tutta la Provincia quelle „ misure, che all'evenienza de' Casi troverà „ praticabili per la somministrazione de' „ *Tom. 4. N.º XXVIII.* E c „ Car.

„ Carri , per il più pronto servizio delle
„ Truppe da combinarsi con un'adequata di-
„ stribuzione, allontanando i giusti reclami
„ de' Villici soverchiamente aggravati per
„ difetto di buon ordine, ed al confronto
„ di molti altri, che hanno saputo esimersi
„ all'adempimento di un obbligo, che im-
„ mediatamente riguarda il Servizio di Sua
„ Maestà Nostro Augusto Signore. “

Restano pertanto incaricati tutti li Rever. Parrochi a dar una nota esatta di tutti li Bovi, Manze, e Manzi, e Cavalli niuno eccettuato, come pure tutti li Carri, e Carretti esistenti nella propria Villa, e Colmelli in giornata, non potendosi da quelle spedite in passato formare un'equa distribuzione per cagione delle alterazioni nate in questo intervallo, e per esser molte mal eseguite, quindi è che le si trasmette un Foglio a Stampa, nel quale dovrà esser fatto un esatto registro della qualità, e quantità nelle Caselle marcate, e sarà firmato detto Foglio dal Rever. Parroco con giuramento, e da' Merighi, ed Uomini di Comun, con obbligo d'indicare se alcuno avesse fatti tradurre altrove Animali il defraudo del Sovrano Servizio.

Saranno in seguito li Rever. Parrochi, Merighi, ed Uomini di Comun in dovere ogni primo di cadaun Mese spedir a questo Commissariato Provinciale una Nota ove sia
de-

descritto ogni aumento, o de'grado de' suespressi Animali, onde equilibrare il peso da ripartirsi con li Villici delle rispettive Ville, sotto propria responsabilità; ed in caso di defraudo o inganno sarà severamente corretto l'arbitrio, che tende a sconvogliar la Giustizia, e defraudar il Servizio del *Nostro Augusto Sovrano*.

Non sarà omesso dalla Nota alcun individuo avente Animali della sudetta qualità abbenchè Privilegiato, sia Deputato alle Fazioni Militari, sia Meriga, o Uomo di Comun, o sia Deputato alla Sanità, insomma alcuno non deve esser omesso delli Animali esistenti nella propria Villa, o Colmelli, essendo riservato soltanto a questo Commissariato l'esame de' Titoli, ed il renderne Giustizia.

Circa le Manze piene dovrà eseguirsi esattamente nell'ultima Casella espressa nel Foglio l'annotazione in quanto tempo siano esse pregne, e quanto tempo sia trascorso dacchè si sono sgravate giorni più o meno; avvertendo li Merighi, ed Uomini di Comuni di non lasciar adito all'arbitrio, o defraudo, perchè rilevato che sia si passerà a que' castighi, che merita la frode, e l'inganno, essendo venuto in cognizione, che in passato sono state esenti dal prestar il Militar Servizio presso che tutte le Manze atte al lavoro, sottratte col suespresso pretesto.

E e 2

Sa-

Sarà la presente pubblicata subito dal Rev. Parroco, acciò sia a cognizione di Chiunque, e farà noto in pari tempo alla propria Villa, o Colmelli, che se avessero Contratti, o Accordi con la Deputazione de' Carri li consegnino, e sarà merito di V. S. Rev. il trasmetterli unitamente alla Nota tre giorni dopo l'arrivo della presente, essendo molto importante il formare un pronto piano per render Giustizia a tanti poveri Villici, e procurare il Sovrano Servizio; e sono con la più divota considerazione.

Treviso li 30. Maggio 1799.

(Marcantonio Avogadro K. Commiss. &c.

Steffano Antonetti Regio Segr.

A V V I S O .

Essendosi sparsa una voce , che gli Animali Selvatici , e le loro Carni , che si vendono dai predatori , siano soggette a Dazj , o Pubbliche Imposte ; e portando tal voce il mal effetto , che non si introducono più in questa Città tali Animali , nè le loro Carni alla vendita , si prestarono li Nobili Signori Consoli per riconoscere se in fatto vi sia questa Pubblica Imposta , e perciò per la libertà del Commercio di essi Animali , e Carni fanno col presente pubblicamente noto , come gli Animali Selvatici di qualunque natura , e le loro Carni non sono soggette ad alcun Dazio , o Imposta , e possono essere liberamente venduti tanto in questa Città , quanto per tutto questo Bellunese Distretto .

Tanto ordinano , che sia stampato , e pubblicato per il bene , e comodo della Popolazione , ed a togliimento della sopradetta falsa voce , che si era per errore diffusa .

Belluno dalla Cancelleria della Magnifica Città li 5. Luglio 1799.

- (Daniel Doglioni Console .
- (Cav. Campana Console .
- (Girolamo Doglioni Console .

Antonio Pagani Canc. de Mand.

II

Il Cesareo Regio

GIUSDICENTE CRIMINALE

Delegato di Polizia.

IN aderenza alle Commissioni della Ces. Reg. Delegazione di Treviso ad oggetto di prevenire i delitti, commette in risoluta forma al Giurato, e Meriga della Regola di che qualora si presenti nella sua Villa qualche sconosciuta Figura, sospetta, e non munita di legale Passaporto, debbano col tocco di Campana a martello divenire immediatamente al suo arresto, traducendola poscia in queste Carceri a disposizione di questo Reg. Delegato.

Tanto dovrà essere dalli detti Giurato, e Meriga immancabilmente eseguito in pena di Duc. 10. ed altre ancora affittive riservate ad arbitrio.

Belluno . . . Luglio 1799.

(Luigi Pagani, Cesa R. Delegato ec.

Pagello Canc. Crim.

LI

LI NOBILI SIGNORI
C O N S O L I
RAPPRESENTANTI
IL CESAREO REG. MAGNIFICO
MAGGIOR CONSIGLIO

Della Città di Belluno.

Sopra le rappresentanze umiliate dai Procuratori delle Regole di Forno, e Pitigogn all'Imp. Reg. Magistrato Camerale per varj usurpi di Beni Comunali verificatisi nella Pieve di Canale della Giurisdizione d'Agordo, furono ai Nobili Signori Consoli demandate le opportune istruzioni dall'autorità venerata dell'Imp. Reg. Magistrato medesimo.

Egli è quindi, che i Nobili Signori Consoli, uniformandosi alla Pubblica Suprema volontà, fanno col presente Stridore noto pubblicamente ai Detentori de' Beni Comunali sotto descritti il dovere, che loro incombe di comparire entro il termine di un Mese dal giorno della pubblicazione del presente o in persona, o col mezzo di legittimo Procuratore dinanzi alla Banca Consolare, onde produrre le proprie ragioni, e i
pro-

proprij titoli comprovanti il loro diritto di possedere i Fondi di ragion Comunale, come sotto dichiariti, mentre, spirato l'assegnato periodo, e non comparindo, sarà contro dei contumaci proceduto a tenor delle Leggi, e sarà partecipata la loro inobbedienza all' Imp. Reg. Magistrato Camerale.

Ed il presente per la dovuta integral sua esecuzione sarà pubblicato, ed affisso in questa Città, e diffuso per un egual pubblicazione, ed affissione in Canal d'Agordo, e nelle Regole di Forno, di Pitigogn, e di Cencenighe.

Belluno dalla Cancelleria della Magnifica Città li 17. Luglio 1799.

(Antonio Agosti Console.

(Daniel Doglioni Console.

(Girolamo Doglioni Console.

(

Antonio Pagani Canc. de Mand.

Nella Valle di Gares a mattina la Valle della Pissa, mezzodi, parte Sanson, e parte il Monte di Nongere, usurpato da particolari della Regola di Cencenighe, di Zoje cinque circa d'usurpo.

Nel Regolato sudetto altro comunel vocato Palla Anciana tra questi confini, a mattina la Valle di Vanedie, mezzodi Valghere,

re, di Zoje sei circa d' usurpo, usurpato questo da Agenti di Cà Crotta.

Altro Comunal chiamato Ronchi di Zoje dodici circa a mattina Gavon della Marmolada, a mezzodi acqua Biois, a sera acqua di Palù, a settentrion Strada pubblica, usurpato dalla Regola di Falcade.

Altro Comunale chiamato drio Palmina a mattina la Lasta di Cavallera, a mezzodi la Montagna di Costa, e Vize, e parte Monte Palmina, a sera acqua del Rif de Focobon, a settentrion acqua Biois, usurpato dalla Regola di Falcade.



LI NOBILI SIGNORI

C O N S O L I

RAPPRESENTANTI

IL CESAREO REG. MAGNIFICO

M A G G I O R C O N S I G L I O

Della Città di Belluno.

ORdinano, che li Pistori di Città, e Territorio conformar si debbano immediatamente al seguente Calamiere fino a nuove
Tom. 4. N.º XXIX. Ff de-

terminazioni, sotto le pene solite a combinarsi in simili incontri, e ad arbitrio a norma della delinquenza.

Segue il Calamiere,

Prezzo del Formento nella Piazza di
Serravalle Lire 35, il sacco ———— L. 35:—
Spese di Condotta L. 3:10. per sacco L. 3:10
Dazio L. 3:7. per sacco ———— L. 3: 7
Spese accordate L. 2:17. per sacco L. 2:17

L. 44:14

Conseguentemente soldi 2. di pane in pasta dovranno pesare oncie 5. sazi 2. e 5. sestì di sazo $0,5$ sazi $\frac{5}{6}$
Simile cotto oncie 4. sazi 3., e
3. settimi di sazo ———— $0,4$ sazi $3\frac{3}{7}$

Belluno dalla Cancelleria della Magnifica Città li 24. Luglio 1799.

(Antonio Co: Agosti Console.

(Daniel Doglioni Console.

(

Antonio Pagani Canc. de Mand.

Gr

Gli Illustrissimi Signori

D E P U T A T I

D E L L A

MAGNIFICA CITTÀ

D I V I C E N Z A .

Sensibili oltremodo verso l'Imperiali Regie Truppe, che valorosamente spargendo il sangue, e sacrificando perfino la propria vita per la Religione, e per la salvezza anche di questa Città serbarono sempre più, e stabilirono l'attuale sua fortunata sudditanza sotto gli adorati Auspizj del *Clementissimo Nostro Sovrano Francesco II. Imperatore, e Re*, reputano di loro dovere, e pietà il dimostrare nelle possibili forme pure verso que' valorosi Defunti li sensi di gratitudine, e di riconoscenza rimembranza.

Egli è per questo, che divennero in deliberazione di prescrivere, che nella mattina del prossimo Mercordì 24. Luglio corrente sieno nella Chiesa Cattedrale di questa Città celebrate le solenni Esequie a dovuta commemorazione, e sollevo di quegli Illustri Ge-

Ff 2

nc.

nerali, Uffiziali, e Soldati, che combattendo con espansione di cuore nelle prossime passate Battaglie per li sacrosanti oggetti di Religione, per il Sovrano servizio, e per la comune sicurezza di queste Provincie segnarono intrepidi sempre più con la morte le memorande loro gesta.

Affinchè abbiassi però a rimarcare solenne la stabilita Sacra Funzione, alla quale già pure interverranno sue Signorie Illustrissime.

Si fa pubblicamente intendere, e sapere.

A tutti li Mercanti, Bottegghieri, ed Artisti di questa Città, e Borghi di dover nella mattina sudetta alle ore 10. sino al terminar della Funzione tenere chiuse le porte, e balconate delle loro Botteghe, e desistere dal proprio lavoro in pena di L. 25. de' piccoli per cadaun contraffacente da esserle levata irremissibilmente.

Appoggiata l'esecuzione del presente Proclama a' Nobili Cavalieri di Comun, si lusingano non pertanto Sue Signorie Illustrissime, che non vi sarà alcuno, che contraffacendo richiami con tal procedura il lievo della comminata pena, ma che vorranno anzi gli Abitanti tutti di qualunque Classe, costanti sempre nelle opere di Religione, di pietà, e di riconoscente attaccamento, con-

cor-

correre colle fervide loro preci per il grand' oggetto , a cui vengono ardentemente eccitati.

Vicenza 21. Luglio 1799.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime

- (D. Gualdinello Bissari.
- (D. Girolamo Giuseppe di Velo.
- (D. Gaetano Agostin Ghellini.
- (D. Giacomo Licinio Muzan
- (D. Coriolan Garzadori.
- (D. Girolamo Porto Godi Pigafetta.
- (D. Francesco Arrigoni.

*Il Rasoniere della Magnifica
Città Mand. &c.*

Addi 23. detto. Pubblicato da Domenico Panigaglia Pubblico Trombetta a' luoghi soliti , premesso ec. molti presenti ec. così riferendo Pietro Brunello Guardia.

Il Regio Delegato

DI POLIZIA.

Incaricato il Regio Delegato di Polizia con riveribile Decreto dell'Imperial Regio Governo 13. Luglio scorso di presiedere personalmente alle numerose convocazioni de' Capitoli delle Fraglie, e Pie Confraternite di questa Città, onde, come dev' essere posto al fatto degli oggetti che vi fossero trattati, così abbia cura, che nelle dette Unioni si conservi il buon ordine, e la dovuta disciplina; in esecuzione però di tale incarico si fa pubblicamente intendere, e sapere, che da qui innanzi non si possa da veruna Fraglia, e Pia Confraternita formare radunanza del suo Capitolo, senza che ne sia consapevole il medesimo Regio Delegato:

Sarà pertanto obbligo de' Capi attuali delle rispettive Fraglie, e Pie Confraternite stesse di passare a tempo debito preventivo formale avviso a questa Regia Delegazione delle radunanze che saranno per convocare, onde poscia dipendere dalle risoluzioni dello stesso Regio Delegato.

E perchè vuolsi nel Decreto sudetto osservata la stessa disciplina anche nel Territorio, al qual effetto, esecutivamente al Decreto medesimo si è di già diramato dal Regio

gio Delegato con sua Circolare l'ordine stesso ai Giudicanti locali del medesimo, si avvertono però li Capi tutti delle Fraglie, e Pie Confraternite delle Terre, Ville, e Comuni di questa Provincia di dover dipendere per le loro convocazioni da quanto gli sarà prescritto da' rispettivi Giudicanti locali, in relazione a quanto viene ordinato nel detto Decreto, ond'abbiano dovunque il suo integrale adempimento le pubbliche Sovrane intenzioni.

Vicenza 2. Agosto 1799. Dalla Regia Delegazione di Polizia,

(Gio: Battista Cisotti Regio Delegato di Polizia.

Francesco Panizzoni Segr.

Addi 3. detto. Pubblicato da Domenico Panigaglia pubblico Trombetta a' Luoghi soliti, premesso &c. molti presenti ec.

L I N O B I L I
D E P U T A T I

Rappresentanti il Consiglio Generale.

AD oggetto di poter corrispondere alle ossequiate Lettere 29. Maggio, e 19. Luglio passato dell'Imperial Regio Comando Generale Militare, Sue Signorie Illustrissime fanno pubblicamente intendere, e nella più risoluta forma commettere alli Possidenti tanto in via di Rendite, e di Decime, che in via di Livello, Affittuali, Livellarj, e Lavoratori di qualunque grado, e condizione delle Colture di questa Città, e delle Comunità, e Comuni tutti del Territorio di dover dentro il termine del corrente mese al più presentare alli Governatori, Sindici, e Decani rispettivi una Nota giurata della quantità rispettivamente raccolta nella corrente stagione di Formento, Segala, ed Avena, denunziando il proprio nome, e cognome, e in quanto alli Livellarj, Affittuali, e Lavoratori, aggiungendo anche il nome, e cognome de' rispettivi Padroni de' Beni. per essi condotti a Livello, o ad affitto, od a lavorenza, o la quantità precisa rispettivamente raccolta sopra li Beni de' medesimi
lo

loro Padroni, non meno che tanto gli uni, che gli altri de' Possidenti, Livellari, Affittuali, e Lavoratori suddetti distinguendo il luogo preciso, in cui esistessero dette Biade in separata Colonna per cadauna delle tre specie sudette.

Sarà per tal effetto dovere preciso delli Governatori, Sindici, e Decani delle Colture, e di cadauna Comunità, e Comune il trasferirsi alle Case, e Granaj di cadauna persona sia di qual grado, e condizione esser si voglia senza ommetterne alcuna, ed ivi esattamente riconoscere, se nelle Note presentate fossero seguiti defraudi, e fossero state denunziate minori quantità delle realmente raccolte, ed esistenti de' Generi suddetti.

Tali distinte Note raccolte, ed incontrate, che saranno dentro il termine prescritto, dovranno con giuramento esser sottoscritte delli rispettivi Governatori, Sindici, e Decani sudetti, e dovranno immediate esser rassegnate nella Cancelleria di Sue Signorie Illustrissime per le ulteriori disposizioni.

Si assicurano Sue Signorie Illustrissime, che ogni, e cadaun Possidente tanto in via di Rendite, e di Decime, che in via di Livello, Affittuale, Livellario, o Lavoratore, e così pure quello loro riguarda li Governatori, Sindici, e Decani d'ogni Coltura, Comunità, e Comune, come sopra

presteranno con la dovuta esattezza, e fedeltà l'integrale esecuzione alle presenti prescrizioni, mentre in caso diverso rilevandosi, dietro le riconoscenze che verranno praticate, li nomi de' renitenti, o di quelli che nel denunziare avessero occultata la verità, saranno immancabilmente rassegnati li nomi stessi all'Imperial Regio Generale Comando Militare per quelle deliberazioni, che verranno dal medesimo repute le più conferenti.

Vicenza 5. Agosto 1799.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime

- (D. Gualdinello Bissaro.
- (D. Girolamo Giuseppe di Velo.
- (D. Giacomo Licinio Muzan.
- (D. Gaetano Agostin Ghellini.
- (D. Coriolan Garzadori.
- (D. Girolamo Porto Godi Pigafetta.
- (D. Francesco Arrigoni.

*Pietro Antonio Borgo Primo Rasoniere
della Magnifica Città Mand. &c.*

Addi 6. detto. Pubblicato da Domenico Panigaglia Pubblico Trombetta a' luoghi soliti, premesso ec. molti presenti ec. così riferendo Pietro Brunello Guardia.

GI'

Gli Illustrissimi Signori

D E P U T A T I

D E L L A

M A G N I F I C A C I T T À

D I V I C E N Z A.

IN dipendenza del Sovrano Editto 6. Febbraro 1798. dovendo riportare l'integrale sua osservanza le Leggi, e Discipline vigenti all' Epoca 1. Gennaio 1796., sopra le divote istanze rassegnate dalli Capi della Fraglia de' Fabbri di questa Città per ottenere la ristampa delli seguenti Capitoli pubblicati con Proclama 19. Aprile 1791. a regolato sistema, e disciplina della Fraglia stessa.

Sue Signorie Illustrissime hanno ordinato, che sieno ristampati, e repubblicati li Capitoli medesimi, quali dovranno avere l'inalterabile sua esecuzione.

Seguono li Capitoli.

Capitolo 40.

Dovranno entrare in Fraglia sotto il titolo di Membri loro vita durante gl'infrascritti.

Gg 2

Quel.

Quelli vorranno Negoziare in Ferro vecchio e nuovo, ed altre Robe attinenti alla Fraglia fatte da altri; dovendo pagare per una volta tanto Ducati dieci, con il restar soggetti agli altri aggravj della Fraglia, come li Fratelli.

Quelli che vorranno Negoziar in Robe usade, debbano questi pagare Duc. sei, con gli obblighi come sopra.

Quelli che girano per le Strade con Strazze e Ferro vecchio, debbano pagare Lire dodici, con gli obblighi come sopra, non potendo questi erigere Bottega stabile, e caso volesse erigerla, dovranno nuovamente entrare in Fraglia, a causa di essa Bottega con il pagare Ducati sei.

Li Forestieri che vanno vendendo per la Città, Borghi, e Colture della stessa, e sopra Banchetti Trivellini, Menestri, Cortelli, Tanaglie, ed altre cose attinenti alla Fraglia, debbano pagare Lire dodici, con gli obblighi come sopra.

E non volendo entrare in Fraglia, dovranno prendere un Mandato, che li verrà fatto dalli Gastaldi di essa Fraglia, con il pagare Lire due per cadaun Mandato, che durerà Mesi sei, e volendo dimorare di più, dovrà andare a pigliare da essi Gastaldi nuovo Mandato con il pagar nuovamente le Lire due; ed operando diversamente, cadino in pena di Lire dieci, e questa ogni
vol-

volta che saranno ritrovati in contraffazione.

Capitolo 44.

Non possi da alcuno delli descritti in Fraglia esser tenuto alcun Compagno, se prima esso Compagno non sarà ascritto in Fraglia; dovendo però avere li requisiti sopra espressi, in pena di Ducati cinque per cadauno, e queste tante volte, quante contraffaranno.

Capitolo 47.

Non possi alcuno de' Fratelli, o Membri, come pure altri Negozianti di Ferramenta e Rame, che negoziano nel Territorio, ed altri Negozianti far accordi con li Magliari sì da Ferro grezzo e lavorato, come pure con quelli da taglio e punta, Zappe, Badilli, Chiodarie, e Brocche, ed altro; il tutto incluso, e niente eccettuato; così anco li Magliari da Rame, come pure con quelli conducono le Rotture nella Città, con quali accordi li vietano, che non possino lavorare, nè vendere ad altri, che a loro; e se tali accordi ne fossero, s'intendano nulli e di niun valore, mà debbano lasciare in libertà li sopradetti Magliari di potere lavorare, ed ognuno de' Fratelli, e Membri le Mercanzie gli saranno dalli stessi ordinate; come pure nella stessa libertà, quelli condu-

ducono le Rotture da vendere, contraffaccendo, cadimo nella pena di Ducati venti applicata un terzo a chi darà la notizia di tali accordi fatti, o che venissero in qualunque tempo fatti, ed un terzo alli poveri Fratelli della Fraglia, ed altro terzo a beneficio della Fraglia.

Capitolo 49.

Non vi sia alcuno di che condizione esser si voglia, che tanto in questa Città, Borghi, e Colture della stessa, quanto nel Territorio della medesima Città, che ardischi di vendere, e comprare se non sulle proprie Botteghe, eccettuate però in tempo di Fiere ne' luoghi soliti a farsi le stesse Fiere, in pena di perdita della Mercanzia, e di Ducati dieci, da esser applicata metà della pena, e metà della Mercanzia alli Ministri della Giustizia, o Uomini di Comune, che li arresteranno, e l'altra metà ad arbitrio della Giustizia con il dovere soggiacere anco al castigo, che parerà alla Giustizia a misura della trasgressione.

E perchè alcuno non possa finger ignoranza, così a senso del Capitolo sudetto 40. resta distintamente dichiarato quali e quanti siano li generi di quelli, che col titolo di Membri, o sia Compra e Vendi, potranno comprare e vendere, previo però sempre il

re-

rispettivo pagamento , còme nelli Capitoli della Matricola , cose attinenti all' Arte , e quali generi di Mercanzia vender e comprar potranno , o sia quali cose attinenti all' Arte medesima , che vender e comprar potranno , e come segue .

Dovranno dunque entrar in Fraglia sotto il titolo di Membro , o sia Compra e Vendi loro vita durante , solamente gl' infrascritti .

Primo . Quelli che vorranno Negoziare in Ferro vecchio e nuovo , ed altre cose attinenti alla Fraglia stessa fatte da altri ; e questi dovranno pagare per una volta tanto Ducati dieci da L. 6 : 4 . per Ducato , oltre l'esser sempre soggetti agli altri aggravj ed obblighi , alli quali sono soggetti li Fratelli verso la Fraglia medesima .

Secondo . Quelli che vorranno Negoziare di robe usade con Bottega , questi dovranno pagare per una volta tanto Duc. sei da L. 6 : 4 . per Ducato , e sottostare agli obblighi ed aggravj tutti , come nell' antecedente .

Terzo . Quelli che girano per le Strade con Strazze e Ferro vecchio , e questi dovranno pagare Lire dodici , oltre sempre gli obblighi come sopra ; e questi non potranno eriger Bottega stabile ; e caso volessero eriger Bottega , dovranno nuovamente entrar in Fraglia , e pagar allora Ducati sei da Lire 6 : 4 . per Ducato , oltre sempre ancò
in

in tal caso sottostar agli aggravj ed obblighi come sopra.

Quarto. Li Forestieri che vanno vendendo per la Città, Borghi, e Colture della stessa, o sopra Banchetti Trivellini, Menestri, Cortelli, e Tanaglie, e cose simili attinenti all'Arte, e questi abbiano la libertà di entrar in Fraglia per Membri loro vita durante solamente; col pagar Lire dodici per una volta tanto, con gli obblighi come sopra.

E non volendo entrar in detta Fraglia, dovranno prendere il Mandato, come resta prescritto nel sudetto Capitolo 40.

Quinto. Ad universale intelligenza di tutti, e lievo di contrarie, o equivoche interpretazioni, resta dichiarato, che per cose attinenti alla Fraglia si è inteso, s'intende, e s'intenderà li Capi infrascritti, cioè: Trivellini, Menestri, Cortelli, Tanaglie, Forfe, Aghi, Fibbie, ed ogni altro genere di Robe forestiere minute attinenti all'Arte de' Fabri.

Sesto. E perchè si è introdotto il pessimo scandaloso abuso, che alcuni la maggior parte, anche senza riconoscer la Fraglia, si fanno lecito di vender per le Strade, o sopra Banchetti Robe usade, e nuove attinenti alla Fraglia. Resta perciò espressamente comandato, che non vi sia alcuno, che ardisca di vendere per le Strade, o sopra Banchetti Robe nuove d'alcun genere, che di quel

quello unicamente descritto nel quinto Capitolo, e ptevio sempre il riconoscer la Fraglia col pagamento di ciò prescrive la Matricola secondo il genere della Mercanzia, e di sottostare agli aggravj, ed obblighi come sopra, e col dover ognuno esser munito degli autentici requisiti, come qui a basso sarà dichiarato, in pena a chiunque contraffacesse della perdita della Roba, e di Ducati dieci da L. 6:4. per Ducato, metà della quale sarà applicata alla Strada del Monte Berico, e l'altra metà alli Ministri; e ciò per ogni volta, che fossero trovati in contraffazione. E se vi fosse alcuno di questi, che volesse eriger Bottega del genere, che si è detto di sopra, dovrà entrar in Fraglia per Membro, sua vita durante solamente, col pagar quel tanto viene nel detto proposito prescritto.

Ed essendovi alcuni altri, che ardiscono fabbricar e stabilir cose attinenti alla Fraglia contro l' espresso sentimento della Matricola, che precisamente lo inibisce: Comandiamo espressamente, che non vi sia alcuno, che sotto alcun colore o pretesto ardisca fabbricar e stabilir cose attinenti all' Arte, riservate solamente alli Maestri dell' Arte, in pena come nell' antecedente Capitolo.

Ed a fine, che il presente Nostro sortisca sempre la sua costante ed inviolabile esecuzione: comandiamo a tutti quelli, che in

Tom. 4. N.º XXXI. H h / / figu-

figura di Membri già avessero riconosciuta la Fraglia con li pagamenti secondo il genere della loro Mercanzia, dover dentro il termine di giorni otto dal dì dopo la pubblicazione del presente, portarsi dal Gastaldo di detta Fraglia per ricever il loro attestato a stampa, che dal medesimo li sarà consegnato *Gratis*, quando ritroyi il di lui nome registrato nelli Libri di detta Fraglia d'Entranze,

Come pure comandiamo, che tutti quelli, i quali in figura di Membri volessero colli modi e pagamenti, come si è detto, entrar in detta Fraglia debbono ciò fare dentro li sudetti giorni otto col presentarsi al detto Gastaldo, dal quale li sarà consegnata la ricevuta a stampa; qual termine spirato, e tutti quelli che non avranno l'attestato a stampa come entrati avanti il presente Nostro, e così pure a quelli tutti, che non avranno la ricevuta a stampa del Gastaldo, nella quale dovrà esser dichiarato il pagamento fatto, ed il genere della Mercanzia, che li resta permesso di vendere, saranno col mezzo de' Ministri irremissibilmente levate le pene sudette; ed applicate come sopra.

E quanto alli Fratelli o Capi-Mistri, dovranno anche questi nel termine sudetto di giorni otto portarsi dal sudetto Gastaldo per ricever il suo attestato a stampa, o sia rice-

vuta pure a stampa come Capi-Maestri di detta Arte, qual termine spirato, e trovandosi alcuno senza il sudetto attestato o ricevuta, s'intenderà incorso nella pena come nel Capitolo 47. di detta Matricola in proposito de' Maestri.

Vicenza 6. Agosto 1799.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime

- (D. Gualdinello Bissaro.
- (D. Girolamo Giuseppe di Velo.
- (D. Gaetano Agostin Ghellini.
- (D. Giacomo Licinio Muzan.
- (D. Francesco Gaetano di Thiene.
- (D. Coriolan Garzadore.
- (D. Francesco Arrigoni.

*Pietro Antonio Borgo Primo Rasoniere
della Magnifica Città Mand. &c.*

Addi 8. detto. Pubblicato da Domenico Panigaglia Pubblico Trombetta a' luoghi soliti, premesso ec. molti presenti ec. così riferendo Pietro Brunello Guardia.

LI PROVVEDITORI DI COMUN

Rappresentanti il Consiglio Generale di Verona,

Possessori pacifici fin' al tempo de' seguiti politici cambiamenti il Comun, ed Uomini di Mozzecane per gli antichi loro Titoli come Membri della Corte di Nogarete, ed in unione con li Consorti Brenzon Consolini, e specialmente per l'investitura del cessoato Veneto Magistrato sopra Fendi 10. Gennaio 1528., e rinovazione di essa Investitura derivata dal Magist. stesso li 2. Maggio 1785. del Vicariato, e Giurisdizion Civile di detta Terra esistente nel Distretto di questa Città, ed abilitati per grazioso Sovrano Comando espresso nell' Articolo V. del solenne Editto 6. Febbrajo 1798. a rientrare nel libero godimento de' diritti legittimi risultanti dalle loro investiture hanno spiegato il loro desiderio, che sia universalmente noto il loro regresso nell' esercizio del detto Vicariato, e Giurisdizione Civile colla restituzione di tutti quegli Onori, Prerogative, ed Emolumenti che spettano al Vicariato medesimo in conformità de' loro Titoli Feudali nelle cause di prima Istanza, e perciò inerendosi al mentovato solenne Editto, ed al V. Articolo del medesimo in sequela delle istanze
per

per tale oggetto prodotte in nome del suddetto Comune si fa pubblicamente intendere, e si manda ad universale notizia.

Che dal pubblicarsi del presente debba esso Comun di Mozzecane, e suoi Uomini essere riconosciuto in unione con li Consorti Brenzon Consolini in legittimo Giurisdicente di detta Terra in conformità de' suoi Titoli, e possesso; nè vi sia alcuno, che sotto qualunque colore, od escogitabil pretesto ardisca, e si faccia lecito di perturbare la di lui Giurisdizione sudetta, non dovendosi da chi si sia far atti di sorte alcuna nelle cause di prima Istanza soggette alla Giurisdizione medesima avanti altro Giudice, che quello costituito in qualità di Vicario da esso Comun, ed Uomini in unione come sopra; e dovendo anzi le persone subordinate, e dipendenti dalla Giurisdizione stessa, e li rispettivi loro difensori in tutto, e per tutto conformarsi alli Giurisdizionali speciosi Titoli di essa Comunità sotto le alternative importate dalle Leggi, e discipline relative ai casi di defraudato diritto, e di turbata Giurisdizione.

E perchè non possa mai da persona alcuna essere allegata ignoranza, nè addursi ragione, o pretesto alcuno in contrario, sarà il presente stampato, pubblicato, ed affisso in questa Città nella Terra di Mozzecane, e sue Pertinenze, ed ovunque occorresse per
la

la sua inviolabile esecuzione . In quorundam
fidem: &c.

Verona 4. Luglio 1799.

(Gaspare Co: Bevilacqua Lazise Provvedi-
tor e 'Collega .

Vidi Co: Civielli Reg. Not. Ficat.

Il Canc. del Gen. Cont.

Verona Adi 12. Luglio 1799. Pubblicato
il presente per il Pubblico Trombetta Fran-
cesco Strabui in forma ec.



LI PROVVEDITORI DI COMUN

Rappresentanti il Consiglio Generale di Verona

LI gravi intollerabili danni, che vengo-
no giornalmente inferiti ai prodotti ed alle
piantaggioni nei Beni dei Possidenti nella
Comunità di Bussolengo dalle Pecore Ter-
rlere, li di cui Proprietarij o per mancanza
di sufficienti pascoli, o per una rea specula-
zione vanno vagando col detto Bestiame, e
pascendolo sopra le altrui possidenze, benchè
sc-

seminate, e dotate di piante giovini, e fruttifere, hanno mossa la Comunità medesima in ordine alla facoltà alla stessa impartita col Proclama della in allora Veneta Carica Prefettizia 10. Agosto 1791. a prendere nel giorno 23. Giugno prossimo passato Parte di esclusione delle Pecore stesse dal proprio Distretto. Quindi relativamente al predetto Proclama, e sopra le istanze prodotte dagli eletti con la precitata Parte di detta Comunità li Nobili, e Magnifici Provveditori di Comun rappresentanti questo Consiglio Generale ordinano, e nella più valida, ed assoluta forma commettono.

Che nel termine di giorni tre dalla pubblicazione del presente debba cadaun Proprietario far isloggiare dal Distretto dell'anzidetta Comunità di Bussolengo le proprie Pecore; ove venendo ritrovate dopo un tale periodo dovranno dagli Uomini del Comun medesimo essere praticati gli arresti tanto delle Pecore, quanto delli Pastori, Famiglj, o Custodi, per essere le prime rassegnate in questa Regia Fiscal Camera, e li secondi tradotti nelle forze della Giustizia per tutte quelle relative disposizioni, che incontinentemente al prescritto dalle Leggi saranno prese. Salva però, e riservata ai Proprietarij suddetti la libertà di poter richiamare l'anzidetto bestiame nel giorno di S. Martino prossimo venturo per ritenerlo in detto Co-
mu-

runte fino al tempo prefisso col satisfatto Proclama 16. Agosto 1791., ma sempre però coll' inibitiva d'interir danni nei seminati, vignali, prati, e sotto l'osservanza delle discipline tutte contenute nel Proclama medesimo.

Il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso ne' luoghi soliti di detta Comunità ad universale notizia, ed intimato a chiunque occorresse.

Verona 5. Luglio 1799.

(Gaspare Co: Bevilacqua Lazize Provveditor e Collega.

Il Com. del Gen. Cons.



IL MAGNIFICO COLLEGIO

All' Adige, Acque, e. Strade.

LE Sovrane Providence, e Deliberazioni hanno ripristinati tutti li Corpi in ogni *Jus*, e *Distretto*, che aveano all'Epoca primo Gennaio 1796., e segnatamente il Proclama 15. Giugno 1798. del Regio Dipartimento all' *erazion della Tassa, e Taglioni dell' Arti di*
Ve.

Venezia, e Corpi obbligati, disponibilità delle Libertà da Traghetto di Venezia, e Terra-Ferma ha riconosciuto il diritto de' Possessori delle libertà dei Traghetti, dei quali erano in possesso, tra questi si vede scritto anche quello di Verona.

Godendo però l'Arte de' Burchieri di Verona in forza de' suoi antichi titoli, richiamati alla sua osservanza colla Terminazione dell'ex-Magistrato alle Tariffe in conferenza coll'altro Magistrato de' Provveditori di Comun del dì 20. Aprile 1792., approvata con Decreto dell'allor vigente Senato Veneto, ed in vigore del suaccennato ripristino, il *Jus*, e *Diritto* privativo di caricare lungo l'Adige, e dietro le sue Rive del Veronese, e nel Mercato di Legnago, come, documentano li Pubblici Proclami 1749. 20. Agosto, ed 11. Ottobre 1782. già vigenti all'Epoca primo Gennaio 1796., e di esercitare essa sola lungo le predette Rive dal Ponte delle Navi all'ingiù la fluviale Navigazione discendente, e ascendente col verificar carichi dietro le nominate Rive, e Mercato di Legnago; e giusto essendo che tali antichi, e sempre osservati diritti siano richiamati al primiero vigore, e forza, accogliendo le istanze dalli Rappresentanti la sudetta Arte nell'Ufficio della sua Deputazione prodotte.

*Fa intendere, e sapere colla presente
Notificazione.*

Che da niuna Persona di qualsisia grado, o condizione possano essere caricati, e trasportati generi, effetti, biade, rendite, e merci di sorte alcuna col mezzo della fluviale Navigazione ascendente, e discendente lungo le Rive Veronesi dell' Adige dal Ponte delle Navi all'ingiù, e Mercato di Legnago: Onde preservato si mantenga, impregiudicato, ed illeso ai riguardi della sola Arte antedetta de' Burchieri, e de' suoi Individui il sempre goduto diritto di caricare lungo l' Adige, e dietro alle sue Rive, e Mercato di Legnago.

Quallora poi fosse scoperta qualche contraffazione, potrà da qualunque Pubblico Ministro, ed eziandio dalli Massari delle Comunità lungo l' Adige essere fermato il carico, che fosse stato effettuato contro l' emanciato divieto; E partecipatosene il fermo a questo Collegio, sarà proceduto contro de' contraffacenti colle pene comminate ne' Proclami surriferiti 20. Agosto 1749., e 11. Ottobre 1782. cioè colla perdita degli Animali, Barche, e carichi ad arbitrio di questo Collegio in vista della qualità della trasgressione.

E la presente Notificazione dovrà essere col-

colla stampa pubblicata , diffusa , ed affissa ovunque sarà creduto opportuno , ed anche in Legnago ad universal norma , e cognizione . Che tanto ec.

Verona Dat. dal Magnifico Collegio suddetto li 7. Luglio 1799.

(Gio: Carlo Co: da Lisca Presid. Deput.
(Girolamo March. di Canossa Pres. Dep.

Gregorio Dottor Gettuli Consultore.

Francesco Rivanelli Canc.

Verona Adi 13. Luglio 1799. Pubblicato il presente per il pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.



NOTIFICAZIONE.

Non eseguita che da pochi Comuni la presentanza delle Carte , e Libri relativi alle parziali Amministrazioni , ch'ebbero luogo in corso Democratico , prescritta già con la Notificazione di questa Commissione Revisoria 27. Maggio passato , ed avendo esposto molti dei Capi stessi , che li Ammini-

li 2

stra-

stratori Democratici ricusano di consegnare ad essi le dette Carte, e Libri; restano perciò eccitati li Amministratori sudetti di sollecitamente eseguire la presentanza surriferita in mano dei Capi predetti a fronte della opportuna ricevuta; e di verificarne poi li Capi stessi la pronta consegna a questa Commissione, onde possa la stessa realizzare le Superiori prescrizioni; altrimenti in caso di ulterior renitenza sarà la Commissione medesima in necessità di rassegnare la inobbedienza di ogn' uno alla Preside Autorità dell' Imp. Reg. Magistrato Camerale.

La presente sarà stampata, pubblicata, ed affissa in questa Città; non che trasmessa ai Reverendi Parrochi della Provincia, perchè da essi sia pubblicata all' Altare *inter Missarum solennia*, ed affissa a' luoghi soliti a comune notizia, e per la sua esecuzione.

Verona dalla Commissione alla Revisione dei Conti li 7. Luglio 1799.

(Agostino March. Pignolati Presidente, e Colleghi.

Verona Adì 12. Luglio 1799. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.

LI NOBILI E MAGNIFICI
PROVVEDITORI DI COMUN

Rappresentanti il Consiglio Generale di Verona.

ESsendosi reso per le passate vicende, e cambiamenti di Governo pressochè infinito il numero de' Rivenditori di ogni genere di Commestibili, aumentandosi ogni giorno più, ne derivano incalcolabili disordini. Li Capit di tutte le Arti mancano di Lavoratori necessarij all'inviamento delle rispettive Botteghe, con riflessibile loro danno, e dell'intera Popolazione. Venendosi invece ad accrescere il numero degli oziosi, de' vagabondi, e malviventi, mentre guadagnano in poche ore molto più di quello, che un onesto, utile, e necessario Artiere procaccia a se stesso, ed alla Famiglia cogl'assidui giornalieri sudori. Li venditori di prima mano certi dello smercio delli generi a qualunque prezzo formano nelle ore destinate al particolare provvedimento prezzi esorbitanti, che manifestano la loro correggibile ingordigia, e che molte volte arrivano ad offendere la provvidenza. Portano infine un'ingiustissimo danno a tutte quelle persone, che, o da molt'anni, o per età, o per imperfezioni
eseri-

esercitano il mestiere di Rivenditori, classe di persone, che sono utili alla Popolazione, come quelle, che con un'onesto guadagno somministrano ad ogni ora que' generi, che per qualunque imprevisibile evento possono occorrere alla giornata.

A ripristino per tanto del buon ordine, a repressione di tanti incalcolabili disordini, e perchè il Zelo de' Nobili Signori Cavalieri di Comun ottenga quell'intento, che desiderano all'esatto adempimento delle proprie ispezioni, ed a tutela delle Patrie Leggi, si fa col mezzo del presente sapere, e nel più valido, e risoluto modo espressamente si ordina.

Primo. Che non atteso qualunque Mandato, che fosse stato carpito in contrario, esercitare non possano il mestiere di Rivenditori, che quelle persone, che lo esercitavano all'Epoca Primo Gennaro 1796., esclusi per altro quelli, che vigorosi di età o di corpo, o esercitavano o potevano, o possono esercitare qualunque altra arte, impiego, ec. e che perciò abbiano a darsi in nota, prestando Fedi giurate, che a tal Epoca lo esercitavano, tra le quali devono avere il primo luogo quelle de' rispettivi Parrochi estratte dal Libro dell'Anime, facendosi in tal guisa riconoscere dalli Nobili Signori Cavalieri di Comun *pro tempore*, dai quali otterranno *Gratis* un Decreto di autorizzazione.

Se-

Secondo. Che quelle persone, che in seguito volessero essere autorizzati ad esercitare il mestiere di Rivenditori, abbiano ad addurre veri motivi, e necessità assoluta di esercitarlo, cioè reale impotenza di poter continuare ad esercitare la rispettiva Arte, impiego, o mestiere, o qualunque altra professione, o per età avanzata, o per imperfezioni di corpo ec., e che abbiano a prestare cauta ed idonea piegghiera almeno di Ducati cinquanta.

Terzo. Che quelli, che o per continuare, o per incominciare l'esercizio del mestiere di Rivenditori presentassero Fedi false per carpirne il permesso, saranno soggetti o a pene pecuniarie, o affittive proporzionate al rispettivo stato, o malizia, dalle quali non anderanno esenti neppure quelli, che o con Fedi false, o in altra maniera cooperassero alla fraude.

Quarto. Restano confermate tutte le Leggi, Discipline, e penalità stabilite nel Capitolario, e principalmente di dover portare gli Uomini la Grembiola turchina orlata di bianco, e le Donne una Corda visibile turchina sul braccio, di non poter poner piede sulla Piazza delle Erbe nel tempo, che resta esposta la Bandiera, e di non poter comprare alle Porte della Città, nè su le strade, e neppure fuori delle Porte in qualunque distanza, come pure non potranno sotto

to qualsisia pretesto, e ora fermarsi nella Piazza destinata a venditori di prima mano secondo le Leggi, e con quelle penalità, che vigevano alla sudetta Epoca 1796., e come meriteranno li trasgressori.

Il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso ne' luoghi soliti, onde passati giorni tre dalla pubblicazione abbia ad avere la sua perfetta, ed inviolabile esecuzione.

Verona 7. Luglio 1799.

(Gaspare Co: Bevilacqua Lazise Proved.
(Gerolamo Co: Carminati Capo di Mu-
da del Cons. de' XII. l. ec.

Girolamo Rivanelli Canc. del Gen. Cons.

Verona Adi 13. Luglio 1799. Pubblicato
il presente ai luoghi soliti per il Pubblico
Trombetta Francesco Strabui in forma ec.



VICARIUS DOMUS MERCATORUM
VERONÆ.

Non essendo comparsi varj de' Confratelli dell'Arte de' Muradori di questa Città, abbenchè invitati col mezzo del Bidello dell'Arte, al Riparto della Dadia concessa gettar-

tarsi col Mandato dell'ufficio nostro 6. corrente per cui non si è potuto eseguirlo. Di suffraggio ricorsi gl'attuali Massaro, e Bancali dell'Arte medesima. Commetemo a cadaun individuo cui verrà il presente intimato il dover per il giorno di Domenica prossima comparire sopra la magnifica Casa de' Mercanti all'ore otto di mattina, che sarà li 14. corrente, per eseguire quanto stà espresso nel Mandato stesso in pena alli mancanti di L. 10. da esserle irremissibilmente levate, e disposte ad arbitrio nostro; restan- do inoltre a cadaun Confratello prima di Domenica prossima far tenere al Massaro dell'Arte *Signor Leonardo Zanetti* la vera fede ed identifica nota delli Uomini Lavoranti giornalieri che nell'anno decorso hanno avuti al di loro servizio perchè con questa a tenore del solito servi di norma al Riparto della Dadia stessa, e scoprendo in detti Capì Maestri delusioni nelle rispettive notte saranno dalla Giustizia castigati a tenore de' Proclami, e Capitoli dell'Arte che tanto ec. In quorum fide[m] &c.

Verona Data li 8. Luglio 1799.

(Horatius March. Sagramoso Vicario.

Christophorus Locadello Not. stabilis.

Tam. 4. N.º XXXIII. Kk LI

LI SPETTABILI SINDICI
RAPPRESENTANTI.

Il Generale Consiglio del Corpo Territoriale

A tutti li Comuni soggetti al
Territorio medesimo.

P Er dar pronta esecuzione ad ossequiate Lettere in data d'oggi della Regia Delegazione di Polizia relative a precedenti 3. correnti datate dal Reg. Imp. Quartier Generale in Pavia dirette all'Imp. Reg. Comando Militare in Verona, si rende a notizia di tutti li Comuni del Distretto Veronese, che li Prigionieri Francesi hanno sparse delle Monete false, e messe in circolazione, cioè *Quarti di Crosona, e Pezzi da 20. Centesimi Imperiali.*

Ambedue queste specie sono facili di riconoscersi alla prima vista per li seguenti connotati.

Sono esse Monete di gettito, e di puro Stagno: il Cugno si è in parte perso nella fusione: sono logore, e senza quell'acuto, che si osserva nelle Monete coniate. Gli Orli di queste Monete non possono punto distinguersi, e non si vedono che qua, e là
al

alcune incisioni , che sembrano fatte col Coltello.

Li Quarti di Cròsone sono sul modello di quelli dell'anno 1797. col Busto dell'ora Regnante *M. S. I. Francesco II.*, e sotto il medesimo Busto si trova la Lettera C.

Li da 20. Carantani sono sul modello di quelli dell'anno 1786. col Busto del fu *Augusto Imperadore, e Re Giuseppe II.*, ed al di sotto la Lettera B.

Sono incaricati li *Sindico*, e *Consiglieri* di tutti li Comuni a sopravvegliare, ed avvisar gl'abitanti, per raccogliere siffatte Monete false, e possibilmente scoprirne gli Autori del Cunio, portandone le notizie alla Regia Delegazione di Polizia, cui saranno responsabili di qualunque trascuranza.

Verona dal Consiglio Generale del Territorio li 18. Luglio 1799.

(Antonio Sembenei Sindico.

(Gio: Battista Ambrosi Sindico.

18 1799

NOTIFICAZIONE.

PRemendo al Supremo General Coman-
do dell' Armata di sapere il numero de' Si-
gnori Uffiziali, che qui ritrovansi ammalati,
e feriti, sono richiesti li Molto Reverendi
Parrocchi della Città a formarne, e produr-
ne a questa Deputazione del Regio Uffizio
Alloggi, e Sussistenze Militari nel termine
perentorio di giorni due prossimi esatta di-
stinta Nota, specificante il nome, e cogno-
me dei Signori Uffiziali, il loro grado, di
qual Regimento, e Corpo essi sieno, e
se qui si ritrovino per malattia, o ferite, il
numero del Rione, e della Casa, e da chi
sieno alloggiati.

E siccome nascer potrebbe, che nella ri-
cerca che verrà fatta da Rev. Parrochi ne
fosse alcuno sorpassato, così resta commesso
anco agli abitanti tutti di questa Città, che
ne avessero in alloggio, di significare ad es-
si Signori Uffiziali, che per ordine di S. E.
Tenente Maresciallo, e Governatore Barone di
Riese, e sotto la responsabilità loro debbano,
nel caso che fossero stati ommessi, denun-
ziarsi al Regio Imperiale Governo Militare
in iscritto colle sudette individuali specifica-
zio-

zioni, onde abbia a sortire il pieno suo effetto il Superior Comando.

Verona dalla Deputazione del Reg. Ufficio Alloggi, e Sussistenze Militari il dì 21. Luglio 1799.

- (Gio: Battista Co: Campagna Deputato.
- (Girolamo Co: Lando Deputato.
- (Carlo Franchini Deputato.
- (Bartolommeo Co: Cavalli Deputato.
- (Bartolommeo Co: Cipolla Deputato.
- (Luigi Francesco Bongiovanni Deputato.

Verona Adì 22. Luglio 1799. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.



P R O C L A M A.

Egli è pur troppo vero, che le pubbliche Leggi, e le alternative del castigo non vagliono tal volta a correggere certe mal avvedute persone, le quali dando retta alli soli impulsi della loro rea indole hanno per iscopo fra le altre cose, di apportar continui danni, rubberie, e molestie nelle sostanze, e nei beni altrui. Se ciò sia in fatto lo dan-

no

sto a dividere le Istanze dell' *Eccellente Sig. Dottor Silvio Fedele Fontana* Avvocato di questa Città nel possesso, in cui trovasi de' suoi beni in Isola della Scala, e de' beni nelle pertinenze di S. Bonifacio, e Locara di questo Territorio, qual successore della qu. *Nob. Signora Contessa Erminia Negri*, trasgredite vedendo del tutto le provvidenze a preservazione de' beni medesimi ottenute in passato dalla antedetta *Nob. Signora Contessa Negri*, e rese sino da allora, già note con opportuno Proclama.

Riflessibile per tanto essendo un sì fatto argomento li Nobili Signori Proveditori di Comun Rappresentanti il Consiglio Generale di Verona si determinano a far pubblicamente intendere, e sapere, e ad ordinare assolutamente col mezzo del presente.

Che in avvenire non ardisca alcuno di qualunque grado, condizione, ed età, nè per se, nè per interposte persone sotto qual si sia colore, o pretesto di reccare la benchè minima molestia agli agenti, affittuali, Coloni, ed a qualunque altro dipendente dall' antedetto *Sig. Dottor Fontana*, e nè meno porgagionare il benchè minimo pregiudizio di qual si sia genere nelle di lui Possessioni, Terre, Campi, Prati, Pascoli, Case, Corti, Acque, condotti d' Acque posti nelle sopraindicate pertinenze, nè ardisca a piedi, o a cavallo sotto qual si sia pretesto ponervi pie-
de

de, e passare per li beni, e possessioni suddette, pascolarvi, e tagliarvi arbori, rompervi siepi, asportarvi Biade, Erbe, e Frutti, nè ingerirvisi in alcuna maniera, In pena a cadauno inobbediente, oltre li risarcimenti de' danni, di essere castigato afflittivamente, e pecuniariamente a norma della di lui delinquenza, che sarà stabilita col mezzo di Criminale processo.

Ed affinché non possi da chi che sia essere allegata ignoranza di quanto viene prescritto sarà il presente stampato, pubblicato, ed affisso anco in questa Città, e sarà anco pubblicato in giorni festivi *inter Missarum solennia*, da que' Reverendi Parrochi, ai quali sarà esibito, ed affisso sulle porte delle Chiese Parrocchiali, ed in ogni altro luogo, ove occorresse, acciò sia in tal maniera diffuso ad universale cognizione. In quorum fidem &c.

Verona li 11. Luglio 1799. dalla Cancellaria ex-Pretoria Civile.

(Gaspare Co: Bevilacqua Lazise Provveditor e Collega.

Joannis Fiorio Not.

LI

LI PROVVEDITORI DI COMUN

Rappresentanti il Consiglio Generale di Verona.

Nella persuasione, in cui erano li Provveditori di Comun, di veder per parte di questi Abitanti continuata la notturna Illuminazione di questa Città prescritta fino a nuovo ordine colli tre Affissi a stampa 26. 27. e 29. Marzo prossimo passato relativamente alle rispettabili Commissioni di S. E. Tenente Maresciallo Governatore Barone di Riese in essi enunciata, rimarcano con grave senso, e con vera sorpresa anche dell' E. S. la non plausibile indolenza di alcuni degli abitanti medesimi nel prestarsi ad eseguire questa nelle attuali circostanze necessaria interinale ordinazione, e fino a tanto che dalla Deputazione a ciò destinata sia formato il già commesso Piano per assicurare sopra solide basi, e con giusto, ed equo riparto la sussistenza d' un così utile provvedimento. Quindi esecutivamente al replicati ordini della prelodata E. S. derivati ad essi Provveditori di Comun ordinano, e nella più assoluta forma commettono.

Che dagli Abitanti di questa Città abbia ad essere continuata nelle forme prescritte colli surriferiti tre affissi 26. 27. e 29. Marzo

de-

decorso, e finchè altrimenti sia disposto la comandata notturna Illuminazione; mentre in caso di contravvenzione sarà senza ulteriore avviso fatta immancabilmente levare agl' inobbedienti col mezzo di pubblici Ministri la pena di Ducati due dal grosso, quali s' intenderanno incorsi anche in quelle altre maggiori, che saranno dall' E. S. credute opportune ad ottenere l' adempimento del presente.

Verona li 11. Luglio 1799.

(Gaspare Co: Bevilacqua Lazise Provveditor e Collega.

Il Canc. del Gen. Cons.

Verona Adi 11. Luglio 1799. Pubblicato il presente ai luoghi soliti per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.



IL MAGNIFICO COLLEGIO

All' Adige, Acque, e Strade.

SOPRA le istanze prodotte dalli Signori Presidenti del Consorzio del Dugal Masera appoggiate agl' infrascritti Articoli della *Ter-*
Tom. 4. N.º XXXIV. LI mi-

minazione a stampa dell'ex Magistrato de' Beni Inculti 27. Maggio 1791. approvata dal fu Veneto Senato li 3. Ottobre 1792., che saranno stampati unitamente alla presente a comune notizia,

Fa palese, ed ordina a chiunque, che ardir non debba di ponere nel detto Dugal della Masera, e suoi influenti Reti, Arrelate, Bertabelli, od altro impeditivo del libero deflusso, e scolo delle Acque del nominato Dugale, ed egualmente che non abbia a barcheggiare, e transitar per dette acque con Barche, e Battelli, e nemmeno costruire Pedaggi, o Ponti attraversanti li Canali, per li quali scolano le Acque; e parimenti il rompere, o sfacellare le Arginature del Dugale, ed Influenti sudetti, o servirsi delle stesse per farvi amasso, e riporvi Strami, Patuzzo, Arelle, Canne, o altro, che cadendo nelli condotti apportar possa conseguenza di ritardo alle Acque già dette.

Essendo dalli surriferiti Signori Presidenti con loro Atto 20. Giugno prossimo passato, che fu approvato dalla Deputazione di questo Collegio, stato destinato in Custode del Dugal Masera, *Domenico Ballarotto* col carico di attendere all' esecuzione delle discipline ordinate per renderlo preservato dai danni, e per impedire l' arbitrio dei Contrafacenti; Ordina inoltre, che da chicchessia debba riconoscersi il sudetto *Ballarotto* per Custode

co-

come sopra; nè vi sia chi ardisca opponerli all'adempimento delle incombenze allo stesso appoggiate.

Qualunque contravvenzione sarà punita a norma delle Leggi, e sotto le alternative espresse negli antedetti Capitoli. E nel caso che venissero praticate violenze a danno delli detti Dugale, ed Influenti, ovvero del loro Custode, si procederà a castighi creduti adattati alla circostanza del caso, ed alla delinquenza.

La presente sarà stampata pubblicata, ed affissa ai luoghi soliti in questa Città; e saranno ricercati li Rev. Parrochi de' Paesi limitrofi al Dugal Masera di renderla palese in di Festivo dal sacro Altare, e di farla affiggere alla Porta delle Chiese rispettive. E sarà pure ricercato ogni Consigliero, o Capo di Comun de' Paesi sudetti di doverne far seguir l'Affissione a luoghi consueti ad universal cognizione. Che tanto ec.

Verona data dal Magnifico Collegio sudetto li 6. Luglio 1799.

(Girolamo March. di Canossa Pres. Dep.

(Gio: Carlo Cor. da Lisca Ptes. Deputat.

Gregorio Dottor Gattuli Consultore.

Francesco Rivianelli Canc.

Seguono gli Articoli.

L. 1 2 Ar.

*Articoli della Terminazione a stampa del fu
Magistrato de' Beni Inculti 27. Maggio 1791.
approvata dal fu Veneto Senato li 3. Ot-
tobre 1792.*

P Er toglier poi gl' arbitri de' privati a danno dei pubblici oggetti, e perchè frustranee, ed inutili per privata malizia non rendansi le operazioni, che devono con riflessibile dispendio incontrarsi, coll' apporre un qualche impedimento, e verificate che siano non abbiano nell' avvenire ad alterarsi espressamente, si prescrive che non possa chiunque impedir sotto qualsivoglia escogitabile motivo, o causa la verificaione delle operazioni medesime.

Nel caso venisse di rimarcarsi dopo la di loro esecuzione una qualche alterazione, o sconcerto, dovranno esser immediate senza alcun contrasto, o dilazione repristinate, come è di tutta giustizia: impartindo all' oggetto omnimoda facoltà alli attuali Presidenti, e successori di poter sempre, previa l' intelligenza della detta Pubblica Rappresentanza, far sollecitamente rimover gli arbitri, e levar gli ostacoli colla pena del rimborso, verificabile dalli Delinquenti di ogni spesa, che si incontrasse per rimetter le cose nel pristino loro stato; qual rimborso dovrà per
al-

altro eseguirsi coll'accennato metodo degli avvisi a stampa, e relative esecuzioni.

Resta poi nel più risoluto modo vietato a chicchesia il poner nel Dugal sudetto sotto alcun pretesto di Pesca, o altro Reti, Arrelate, o Bertabelli, od alterar con altri modi consimili lo scolo delle Acque, barchettar, transitar con Barche, Battelli, Pedaggi, e Ponti con rottura, e sfacellamento degli Argini, e molto meno servirsi di essi per porvi Strami, o Patuzzo, Arelle, Cane, od altro che cadendo continuamente nel Condotto ne succede necessariamente l'abbonimento con pregiudizio notabile di esso Dugale, in pena di esser il tutto sollecitamente levato, e rispettivamente ripristinato nel modo come sopra a spese tutte dei contrafacenti, e di altre pecuniarie ad arbitrio della Giustizia ec.

Verona Adi 17. Luglio 1799. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabul in forma ec.



A V V I S O.

Dietro le Superiori Deliberazioni il Regio Avvocato Fiscale rende a comune notizia, che chiunque applicasse a prendere in
Af-

Affitto per un'anno le Pesche delle Valli situate nello Stabile di S. Pietro in Valle, di ragione dell'*Augusto Sovrano*, potrà produrre le proprie Offerte nel termine di giorni 15. dalla Data del presente tanto in Verona in mano del Regio Economo *Meriggi*, quanto in S. Pietro in Valle al Regio Agente *Tonnelli*, per essere il tutto assogettato all'approvazione dell'Imperial Regio Magistrato Camerale.

Verona 12. Luglio 1799.



NOTIFICAZIONE.

DEliberato dalla Regia Intendenza Generale delle Imperiali Finanze l'abboccamento del Dazio Fornelli follatori dei Cappelli per l'ex-Veneta Terra-Ferma a favore della persona di *Francesca Nardo qu. Girolamo di Castel Franco* per un quinquennio avvenire, da intendersi incominciato col primo Genajo prossimo passato, che terminerà coll'ultimo di Dicembre 1803., e ciò sotto i patti, e condizioni, e Capitoli dalla sullodata Regia Intendenza Generale, approvati col venerato Decreto 19. pure scorso Febbrajo. L'Intendenza Provinciale rende a pubblica
no-

notizia una tale deliberazione, ad oggetto, che il detto abboccatore venga da ognuno riconosciuto, e goder debba di tutti i diritti, e privative annesse al di lui Contratto, ed abbiano pure a dipendere dal medesimo tutti i fabbricatori di Cappelli per ciò che riguarda esse manifatture, sotto le discipline, e convenzioni vigenti già in proposito all' Epoca 1796., ritenuto, che rapporto alla Provincia Veronese le presenti disposizioni avranno luogo soltanto per tutto quel tratto di Territorio, che era compreso nell' Imperiale Dominio prima dei recenti felici avvenimenti.

Verona 13. Luglio 1799.

Dalla Intendenza Provinciale delle Imperiali
Regie Finanze.

Il Regio Intendente

G I O R G I.

Pellizzari Segr.

Verona Adì 13, Luglio 1799. Pubblicato
il presente per il Pubblico Trombetta Fran-
cesco Strabui in forma ec.

LI

LI SPETTABILI SINDAGI

RAPPRESENTANTI

Il Generale Consiglio del Corpo Territoriale

A tutti li Comuni soggetti al
Territorio medesimo.

CON la Circolare a stampa 9. corrente esecutiva d'ossequiate Lettere 6. detto del Regio Tribunal d' Appello relative a venerato Decreto segnato li 2. dal Reg. Imperial Governo Generale, fu prescritto l'arresto dei *Disertori Francesi, e dei Prigionieri di Guerra*, che fossero ritrovati senza scorta Militare.

Ora inerendo a successive Lettere 13. pur corrente dello stesso Regio Tribunale, e Decreto segnato li 9. dall' Imp. Reg. Governo Generale, si prescrive a vista del presente di dover in cadauna Comunità ponere in attività le Pattuglie dei Villici per battere le strade giorno, e notte nel rispettivo Circondario, e specialmente nelle strade più frequentate, affine di arrestare li Ladri, o Malviventi, o persone sospette, e tradurle in queste Carceri a disposizione del Regio Giudice al Malefizio; e così pure di arrestare li *Disertori Francesi, Cisalpini, e Piemontesi, e li Prigionieri di Guerra* delle stesse classi, che
si

si trovassero senza scorta Militare, onde tradurli, e consegnarli al Comando Militare più vicino.

Sarà cura del Sindaco, Consiglieri, e Massaro di tutte le Comunità l'ordinar a vista le Pattuglie in quel numero di Uomini, e con quei metodi rispettivi, che correvano all'Epoca 1-96. formando anche a cadauna Pattuglia un Capo di probità, e buona direzione a scanso di disordini, e per il più esatto puntuale servizio. Anzi per ovviar gl' equivoci; dovrà almeno il Capo aver la sua *Patrona*, onde sia distinto dai Passeggieri, e terrà indosso una stampa del presente, al qual fine sarà spedito in doppio esemplare.

Qualunque mancanza severamente castigata dalla competente superior Autorità; ed acciò nessuno possa allegare ignoranza sarà il presente pubblicato anche dai Reverendi Parrochi all'Altare *Inter Mistarum sollemnia*, e tenuto affisso alla Casa di Comun per la più esatta osservanza ec.

Verona dal Consiglio Generale del Territorio li 15. Luglio 1799.

(Gio: Battista Ambrosi Sindaco.

(Antonio Sembenei Sindaco.

NOTIFICAZIONE.

Incaricata questa Regia Intendenza Provinciale delle Imperiali Finanze dal Regio Imperiale Magistrato Camerale con suo Decreto de' 11. del corrente a chiamare tutti li Possessori di Case di Pubblica ragione, o di altri pubblici Fondi in questa Città, e Provincia a produrre nel termine di un mese dal giorno della presente intimazione al Dipartimento Num. V. del sopraccennato Dicastero in Venezia i titoli del detto possesso, si previene pertanto il Pubblico di tale Superiore determinazione a scanso delle Fiscali disposizioni, alle quali verrà soggetto chiunque risultasse difettivo in tale Notifica spirato il termine sudetto.

Verona li 16. Luglio 1799.

Dalla Regia Intendenza Provinciale delle
Imperiali Finanze.

Il Regio Intendente

G I O R G I.

Pelizzari Segr.

VI.

VICARIUS DOMUS MERCATORUM
VERONÆ.

AD istanza delli Signori Massaro, e Bancali dell'Arte de' Muratori di questa Città, Borghi, e Sottoborghi, commettemo a voi infrascritti Confratelli dell'Arte stessa il dover nel termine di giorni tre dopo ec. pagare ed aver pagato nelle mani delli Signori *Cristoforo Locadello Nod. Stabile*, ed *Alessandro Orzi Nod. Coadiut.* ambi dell'Officio nostro, quanto siete stati aggravati di Dadia come abbasso e come consta da Riparto prodotto il giorno di jeri in questo Reg. Tribunal Mercantile; come pur resta commesso a cadaun Individuo dell'Arte stessa, e debitore di residui di Dadiè, e Mandati degl'anni scorsi, non che quelli debitori di Mand. dell'anno corrente il dover nel termine *ut supra* pagare nelle mani antedette tutto l'intiero, e rispettivo loro debito a tenore anco del Proclama nostro del giorno 3. Giugno pr. p. che in copia gli resta *ex abundantia*, ed a maggior lume nuovamente trasmesso; altrimenti spirato detto termine, e non adempito intieramente al debito stesso saranno contro li renitenti rilasciate le debite esecuzioni di pignora senz'altro avviso, con le solite tasse a' ministri in forma oltre le pe-

M m 2 ne

ne che incorreranno e che sono nominate ed espresse nel Proclama stesso, che tanto ec. In quorum fidem ec.

Veronæ Dat. die 16. Mensis Julii 1799.

(Horatius March. Sagramoso Vicar.

Christophorus Locadello Not. Stab.



IL REGIO GIUDICE PREFETTIZIO

D I V E R O N A .

DEstinato *D. Girolamo Fornasari* Conduttore del Dazio Ducato per Carro Fieni di questa Città, e Territorio, compreso Legnago, e Porto, col specioso Decreto della Regia Intendenza Generale delle Imperiali Finanze 12. Gennaio 1799., ed essendo di dovere che in tale carico sia riconosciuto; deveniamo perciò di ordinare, ed espressamente commettere a cadam esercente la Profession di Nolezzino, Cavallaro, Oste, Carradore, Postiere, Mulatiere, o altri rivenditori di Fieno a tergo descritto, e verrà il presente intimato, dover nel termine di giorni otto darsi in nota al Ricettore di Legnago *D. Pasqual. Fiorelli*, incombenzato a que-

a quest'effetto, e devenir con esso a quei convenienti legali accordi, ed in di lui mano supplire il Dazio; altrimenti in caso di mancanza, e spirato il termine sudetto, saranno indistintamente tenuti al pagamento d'un Ducato per carro Fieno consumato, e da consumarsi, e rilasciate le Summarie esecuzioni in forma in caso di recedenza d'alcuno all'esecuzione del presente, che tanto ec. in quorum &c.

Verona li 18. Luglio 1799.

(Zeno Co: Rizzi Regio Giudice Prefet-
tizio.

Antonius Tamara Not. Phisc.

Execq. pro q. F. V.



NOTIFICAZIONE.

PEr poter liquidare le somministrazioni fatte alle Regie Imperiali Truppe rendesi necessarie le Ricevute, che esistono in mano di diversi somministratori.

Vengono quindi eccitati tutti quelli che hanno fatte consegne di Fieno alle Truppe a presentare nel termine di giorni otto pros-
si.

simi venturi nella Cancelleria della Regia Imp. Intend. di Provianda di questa Città situata in Casa Nogarola a S. Fermo Maggiore li riscontri loro fatti dal Capo Fornaro all'Atto della consegna sudetta al Regio Magazzino, ove saranno cambiate parte in ricevute solvibili, e parte pagate in contante.

Sono in pari tempo prevenuti, ed avviati tutti quelli che hanno riportate, o riporteranno in seguito ricevute, ed assegni di generi requisiti, o somministrati di dover prima dello spirare di cadaun mese presentarle a questa Deputazione degli Alloggi, e Sussistenze Militari, da cui saranno passate all'esame della Regia Imperial Intendenza sudetta per essere dalla medesima quelle che saranno trovate valide, spedite in Pavia al Liquidatore, e Ragionato *Sig. de Taubner* Uffizial di Provianda.

Quelle che non veranno presentate entro lo stabilito termine, saranno considerate invalide, e di niun valore.

Verona dalla Deputazione Alloggi, e Sussistenze Militari il dì 22. Luglio 1799.

(Bartolommeo Co: Cavalli Deputato.

(Carlo Franchini Deputato.

(Gio: Battista Co: Campagna Deputato.

(Girolamo Co: Lando Deputato.

VICARIUS DOMUS MERCATORUM
VERONÆ.

NOn essendo stata prestata la dovuta obediienza al Mandato di questo Offizio del giorno 19. Luglio corrente dalla maggior parte degli Individui dell'Arte Sensali di questa Città col non essersi portati sopra la Magnifica Casa de' Mercanti per abballotar una Parte stata già prodotta, e passare all'elezione delle nuove Cariche nella scorsa Domenica. Perciò sopra le istanze delli Signori Massaro, e Bancali dell'Arte sudetta; Commetteremo a tutti li Confratelli componenti la medesima di doversi unire sopra questa Magnifica Casa de' Mercanti per il giorno di Domenica prossima sarà li 28. Luglio corrente alle ore dieci di mattina per l'effetto di abballotar la Parte come sopra prodotta, e passare all'elezione delle nuove Cariche quali durar dovranno a tutto Maggio 1801., in pena alli mancanti, senza legittima scusa, e di Lire dieci correnti da esserle irremissibilmente levata, e disposta a beneficio dell'Arte; ed il presente ad ogni buon fine, ed a lume di ciascun Individuo sarà pubblicato, stampato, ed affisso per l'inal-

inalterabile sua esecuzione senz'altro avviso,
che tanto ec. In quorum fidem &c.

Veronæ Dat. die 23. Mensis Julii 1799.

(Oratius March. Sagramoso Vic.

Christophorus Locadello Not. Stab.

Verona Adi 25. Luglio 1799. Pubblicato
il presente per il Pubblico Trombetta Fran-
cesco Strabui in forma ec.



VICARIUS DOMUS MERCATORUM
VERONÆ.

AD istanza delli Signori Massaro e Ban-
cali dell'Arte Biavaroli di questa Città Bor-
ghi, e Sottoborghi, commetteremo a voi sot-
toscritti Confratelli dell'Arte stessa il dover
pagare, ed aver pagato nelle mani del Signor
Domenico Chiechi Massar dell'Arte sudetta en-
tro il termine di giorni otto dopo ec. quanto
siete stati tassati di Dadia ordinaria come
abbasso a norma del riparto fatto, e prodot-
to nell'Offizio nostro a ragguaglio dell'Esti-
mo, ed in ragione di soldi quarantadue per
danaro, non che dovrete pagare nel termi-
ne

ne ut supra tutti li residui d'ingressi, Fiolanze, e Dadie, altrimenti spirato detto termine, e non fatto il dovuto intiero pagamento nelle mani come sopra sarete pignorati con le tasse solite a Ministri in forma che tanto ec. In quorum fidem &c.

Veronæ Dat. die 24. Julii 1799.

(Horatius March. Sagramoso Vic.

Alexander Urceus Not. Coad. &c.

Data die . . . Luglio 1799.

Domino

Estimo Dinari	a soldi 42. per Darnaro importa	L.
Residui di Dadia	_____	L.
Residui di Ingressi	_____	L.
Residui di Fiolanza	_____	L.



LI NOBILI E MAGNIFICI

PROVVEDITORI DI COMUN

Rappresentanti il Consiglio Generale di Verona.

Essendo devenuto l'Imperiale Regio Comando Generale con ossequiata sua Nota 19. Tom. 4. N.º XXXVI. N n Lu-

Luglio cadente a prescrivere per oggetti di giusto, e proporzionato riparto fra tutti li Possidenti della riunita Veronese Provincia della somministrazione di qualunque genere, che fosse requisito per servizio, e sussistenza dell'Imperial Regia Armata, che da tutti gli Officj Cesareo Regi di Provianda siano dirette le ricerche occorrenti; anche riguardo alla porzione del Veronese che fu Cisalpino, a questo Magnifico Consiglio Generale, onde col mezzo del medesimo seguir ne possa con proporzionati riparti una pronta, e metodica esecuzione, si fa col mezzo del presente pubblicamente intendere.

Che da ora in'avvenire cessando ogni peculiare, e separata dimanda di somministrazioni su la parte del Territorio, ed in qualunque Terra, e Luogo del medesimo, che stata fosse di condizion Cisalpina, tutte le ricerche de' generi di qualunque specie occorrenti a servizio, e sussistenza dell'Imperial Regia Armata saranno dal Magnifico Generale Consiglio con immediata intelligenza, e comunicazione cogli Officj tutti Cesareo Regi di Provianda fatte ripartire con regole della possibile equità, e proporzione alla sussistenza di cadaun Proprietario di Beni senza distinzione, o divario alcuno tra le Terre di questo Distretto, che furon le prime, o l'ultime a godere della felicità d'esser suddite dell'*Augusta nostro Sovrano*.

Qua-

Qualunque peculiare somministrazione, che venisse ad essere ricercata a qual si sia Terra, e Luogo da tutt'altri, che dal Generale Consiglio, e suoi rappresentanti s'intenderà non procedere che dall'arbitrio di chi osasse d'abusare del nome de' prelodati Officj Cesareo Regi, ed avrà a considerarsi di niun valore tale essendo la spiegata intenzione dell'Imperiale Regio Comando Generale sempre uniforme nelle sue venerate disposizioni ai sentimenti umanissimi, co' quali si è spiegato il Monarca clementissimo di riguardare questi fedeli suoi sudditi.

Il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso ne' luoghi soliti di questa Città, e diffuso in ogni Terra, e Luogo di tutta la Veronese Provincia, onde le cose superiormente enunciate pervengano ad universale notizia.

Verona 25. Luglio 1799.

(Gasparo Co: Bevilacqua Lazise Proved.
(Girolamo Co: Carminati Capo di Muta
del Consiglio de' XII. l. cc.

Il Canc. del Gen. Consig.

Verona Adi 27. Luglio 1799. Pubblicato il presente ai luoghi soliti per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.

N n 2 NO-

NOTIFICAZIONE.

E' Giunto a notizia di questa Regia De-
legazione, che alcuni, o poco avvertenti, o
forse ignari degli ordini, che debbono osser-
varsi, la dove vi sono collocati Corpi di
Guardia, o Sentinelle, nel passare per tali
località, sia a Cavallo, che in Sedia, Ca-
rozza, od altri Legni scorrono rapidamente
per le località medesime, con ciò mancando
di quel riguardo, che è ben dovuto ai Po-
sti, ed alle Figure Militari.

Convenendo però por argine alla progres-
sione di un tale inconveniente, da qualun-
que principio egli derivi; seguendo anco in
ciò gli eccitamenti di *S. E. il Signor Tenente
Maresciallo, e Governatore di questa Città Ba-
rone di Riese.*

Si fa col tenor della presente noto, e pa-
lese, che niuno, sia a Cavallo, oppure in
Sedia, Carozza, od altro Legno qualunque,
ardisca di passar con precipizio, e di corsa
per le Porte di Città, sui Ponti, ed altre
località, ove vi fossero collocati, e posti,
Corpi di Guardia, e Sentinelle; dovendo
ognuno in tali siti contenere i Cavalli ed
altri animali sul semplice passo, e ciò per
tutto lo spazio, ed estensione delle Porte,
Ponti ed altri Luoghi già detti.

Chiun-

Chiunque si rendesse contravventore a questi ordini sarà sul fatto arrestato e reso soggetto a quelle pene, e castighi, che saranno creduti più opportuni e convenienti secondo le circostanze, ed i casi.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso in questa Città ai luoghi soliti, e più frequentati a comune notizia, e per l'immane sua esecuzione.

Verona dalla Regia Delegazione di Polizia li 27. Luglio 1799.

(Motcia Delegato.

Salis Segr.

Verona Adi 28. Luglio 1799. Pubblicato il presente ai luoghi soliti per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.



NOTIZIA UFFIZIALE

Della Resa di Mantova.

28. Luglio 1799.

Alle ore 8. circa di sera fu deffinita la Capitolazione della resa di Mantova, mediant-

dianfe la quale , quella Guarnigione forte di 7000. Uomini resta prigioniera di Guerra.

Gli Ufficiali passeranno a Gratz per tre mesi , e li Soldati saranno tradotti in Francia .

Martedì 30. alle ore 8. della mattina entreranno in Città le Truppe Imperiali .

Si darà poi il dettaglio della Capitolazione .



LA DEPUTAZIONE

Del Regio Ufficio Alloggi , e Sussistenze
Militari .

GLI Ordini pervenuti con Staffetta di jeri a questa Regia Deputazione di Sua Eccellenza General KRAT espressi nei modi i più rigorosi ; eccitano per dovere la stessa a rivolgersi alli suoi Concittadini che hanno Cavalli ; acciò per il giorno di Lunedì 29. alle ore sei della mattina vogliano spedire nella Corte del Governo i loro Cavalli con Carrette , o Carretti , o con Carri di Carrozze adattati a portar Sacchi di Vittuarie per trasportare queste al Magazzino Imperiale di Goito .

Persuasa la Deputazione che nessuno vorrà addurre scuse nella circostanza di un sì pres-

pressante servizio, non avrà che a compiacersi di poter registrare il nome di ognuno che si sarà prestato al dovere di suddito.

Verona 28. Luglio 1799.

- (Gio: Battista Co: Campagna Deputato.
- (Girolamo Co: Lando Deputato.
- (Bartolommeo Co: Cipolla Deputato.
- (Bartolommeo Co: Cavalli Deputato.



NOTIFICAZIONE.

IN ordine a graziosa consolantissima Lettera 29. Luglio spirante di S. E. il Sig. Generale d' Artiglieria Barone di KRAY passatasi da S. E. il Sig. Tenente Marescialo, e Governatore Barone de Riese a questa Reggenza di Verona la fausta notizia della Capitolazione di Mantova in detto giorno seguita, all' oggetto che tutta questa Popolazione possa giustamente esultare per un così felice, e ben augurato avvenimento, e fruire del nuovo Trionfo dell' Armi invitte dell' Augustissimo Nostro Sovrano, e del tratto nobilissimo con cui il prelodato Sig. General Comandante l'assedio di quella forte, e munitissima Città si è compiaciuto di chiamar a parte la
fe.

fedele Verona d'un tanto bene, li Nobilt, e Magnifici Signori Provveditori di Comun rappresentanti il Generale Consiglio hanno ordinato che sia consegnato alle stampe il tenore di detta Lettera tratto dal suo Originale in idioma Tedesco, come segue.

*Al Signor Regio Imperiale Tenente Maresciallo
Barone Riese.*

Castelluccio 29. Luglio 1799.

IO non ometto di partecipare a Lei Nobile Signore la consolante notizia che mediante la Capitolazione oggi verso il mezzo giorno stabilita, reciprocamente ratificata, e cambiata la Guarnigione nemica dimani, 30. di questo, verso il mezzo giorno sottrà dalla Fortezza di Mantova per la Cittadella con tutti gli onori militari, e sei Cannoni; deporrà sopra il Glacis le armi, e come prigioniera di guerra fino al cambio senza poter servire nè contro Noi, nè contro i nostri Alleati verrà trasportata in Francia.

I Piemontesi, Cisalpini, e Svizzeri in virtù della Capitolazione saranno trasportati nelle loro Patrie, da dove potranno poi essere liberamente lasciati andare alle loro case.

I cinque Generali Francesi con il restante dell'Ufficialità dello Stato Maggiore, ed

al-

altri Ufficiali anderanno come prigionieri a Clangenfurt, ove rimaner dovranno per mesi tre, ed attendere il loro cambio. Questi marcieranno dimani per Villafranca, e dopo dimani 31. a Verona.

O M I S S I S &c.

Questa consolante notizia Ella la parteciperà alla Reggenza di Verona perchè sia pubblicata.

K R A Y
Generale d' Artiglieria.

Verona 30. Luglio 1799.

Girolamo Rivaneli
Canc. del Gen. Consiglio.

CAPITOLAZIONE

Seguita tra sua S. E. il Signor

BARONE KRAY

Generale d'Artiglieria , e Comandante in
Capo le Truppe di S. M. l'Imperatore
e Re al Blocco di Mantova ,

Ed il Generale di Divisione

FOISSAC LA-TOUR

Comandante la Piazza e Cittadella
di Mantova .

*Accordato in ogni
sua parte, aggiungen-
dovi, attesa la ma-
niera franca, brava,
leale, con cui la Guar-
nigione di Mantova si
è diportata, il van-
taggio di essere in ar-
bitrio del Comandan-
te, del suo Stato Mag-
giore, e degli Ufficiali
Militari della Guar-*

LA Guarnigione di
Mantova sortirà li 12.
Termale anno VII.
(30. Luglio 1799.) dal-
la Cittadella di Manto-
va a mezzo giorno co-
gli onori di Guerra,
pezzi di campagna alla
testa. La detta Guarni-
gione sarà prigioniera di
Guerra. Per liberarla
dall'onta, e dalle mise-

higione., dopo aver soggiornato tre mesi negli Stati Ereditarj, di restituirsi nei loro Paesi rispettivi sulla parola d'onore di non portar le armi contro S. Maes. l'Imperadore, ed i suoi Alleati fino al cambio reciproco. I tre mesi si computeranno dal giorno della Capitolazione firmata.

rie della prigionia, il Generale, che la comanda, gli altri Generali sotto i suoi ordini, gli Ufficiali dello Stato Maggiore, e tutti gli altri della Guarnigione consentono a darsi prigionieri in Allemagna nei Paesi ereditarj i più vicini, ov'essi rimarranno in ostaggio pe' bassi Ufficiali, e Soldati, che saranno rimandati in Francia per la strada più breve, e non potranno riprender le armi contro le Truppe dell'Imperadore, e dei suoi Alleati che dopo il loro cambio. Conseguentemente giunta, che sia sugli spalti della Cittadella, la Guarnigione deporrà le armi. Gli Ufficiali terranno le loro spade, i loro equipaggi, ed il numero de' Cavalli, che loro stessi è dovuto pei gradi rispettivi. Gl' Impiegati

O o 2 Mi-

Militari saranno del pari rimandati in Francia. I Generali potran ritenere i loro Segretarj, e tutti gli Ufficiali i loro domestici. Si accorda una bandiera al Generale di Divisione Foissac la-Tour avuto riguardo all'energia di sua difesa.

Accordato. II. Le truppe Cisalpine, Svizzere, Polacche, e Piemontesi saranno considerate, trattate sotto tutti i rapporti come truppe della Repubblica Francese.

Accordato. III. Saranno accordati al Gen. Com. 3. Furgoni coperti contenenti i di lui equipaggi, carte, ed altri oggetti di proprietà personale; questi furgoni non saranno punto visitati, e potrà a suo talento liberamente disporne.

Accordato. IV. Il Capo dello Stato Maggiore, e gli altri capi d'ufficio avranno la facoltà di trasportare le carte relative alla loro amministrazione e potranno condurre seco i furgoni destinati a quest'uso, ed a quello dei trasporti de' loro effetti personali. Li Commissarj saranno responsali del trasporto degli oggetti che per loro natura saranno di pertinenza della Piazza.

Convenuto. V. Si raccomanda alla lealtà e al-

alla generosità del Governo Austriaco il riposo de' Cittadini che sono stati impiegati nel Governo Cisalpino che l'Imperadore ha formalmente riconosciuto nel Trattato di pace di Campo-Formio; come pure la quiete di tutti gli altri che hanno manifestate delle opinioni repubblicane, essendo stati trattati d'egual maniera i Commissarj Imperiali e gli artiglieri civici nella nobile capitolazione fatta da Bonaparte al Generale Wurmser.

Convenuto. VI. Saranno nominati degli Ufficiali Commissarj del Genio, e d' Artiglieria per ricever la consegna rinunzia degli oggetti relativi ai loro Uffizj.

Convenuto. VII. Saranno pur nominati dei Commissarj di Guerra, e di Vivere per far la rinunzia, e ricevere i magazzeni che si trovano nella Piazza.

Convenuto. VIII. Gli ammalati e feriti che non possono essere trasportati continueranno a ricevere tutte le cure necessarie alla lor guarigione. Resteranno a questo fine i Chirurghi, e Medici Francesi dai quali sono attualmente medicati. Il General Comandante nominerà pure

un

un Ufficiale che li custodirà, ed a misura ch'essi saranno in istato di essere trasportati verranno ai medesimi somministrati tutti i mezzi per raggiugnere l'armata se saranno stati cambiati, o per restituirsi in Francia, o in Germania sotto le stesse condizioni relative agli altri in conformità del rispettivo grado secondo il convenuto.

Accordato. IX. Saranno dagli Austriaci date le convenienti, e sufficienti scorte per garantire tutti gl'individui compresi nella presente Capitolazione da tutti gl'insulti, o sollevazioni popolari; e di ciò i Comandanti della scorta saranno particolarmente responsabili.

Convenuto. X. Ogni mala intelligenza o dubbio che nascesse sopra la presente Capitolazione sarà spiegato in favore della Guarnigione secondo le Leggi dell'equità.

Convenuto. XI. Dopo la sottoscrizione della presente Capitolazione si daranno reciprocamente ostaggi, che saranno dalla parte Francese un Capo di Brigata, e un Capitano, e dalla parte degli Austriaci un Colonnello, ed un Capitano.

Convenuto. XII. In pendenza della sottoscri-
zio-

zione, e del cambio degli ostaggi vi sarà un perfetto armistizio da una parte e dall'altra.

Convenuto. XIII. Miglieretto sarà occupato da un Battagl. Austriaco, il quale distacherà 50. uomini per occupare la parte esteriore della porta di Ceresè. I due corpi d'Armata non avranno tra loro alcuna comunicazione a riserva dei Capi, e di quelli, che ne avranno il permesso dai Generali rispettivi.

Convenuto. XIV. Il Commissario del Poder Esecutivo, e l'Ispettore Generale della Polizia della Repubblica Cisalpina a Mantova avranno la facoltà di sortire dalla Piazza per andare ove loro piacerà.

Accordato. XV. Saranno accordate due vetture per le persone, che seguono il Generale; ed alcune altre, che da lui avranno ricevuto l'ordine di seguire la sorte della Guarnigione.

Accordato. XVI. Sarà accordato il numero delle vetture necessarie per trasportare gli effetti degli Ufficiali, e dei Corpi dell'Armata Francese, tanto della Guarnigione, quanto di quelli che non essendovi più nè potessero aver lasciati in questa Piazza.

Regolato XVII. I Generali, e gli altri

Uff

coll' Arti- Ufficiali, che amassero di rimanda-
colo primo. re in Francia una parte dei loro
equipaggi, potranno far tenere ai
medesimi la marcia dei soldati;
quante volte il *Generale Kray*, che
fa conoscere in che consiste la ve-
ra gloria non pensasse di accordar-
la ai Generali, ed Ufficiali mede-
simi, permettendo di seguire il de-
stino delle loro truppe rientrando
in Francia prigionieri sulla parola
d'onore.

Articolo addizionale.

Li Disertori Austriaci saranno
consegnati ai loro rispettivi reggi-
menti, e battaglioni.

Il Comandante Gen. di S. M. I.
loro promette la vita salva.

Dal Quartier Gener. di Castellucchio 28.
Luglio 1799.

Firmat. Il Ba-
rone Kray,
Gener. d'Arti-
glieria.

Firmat. Il Gen. di Divisione
Foissac la-Tour.
Maubert, Capo di Brigata,
Com. il Corpo del Genio.
Il Capo di Brigata Borthon,
Com. d'Artiglieria, non si
è sottoscitto per motivi
suoi particolari.

FOISSAC LA-TOUR.

LI

LI NOBILI E MAGNIFICI
PROVVEDITORI DI COMUN

Rappresentanti il Consiglio Generale di Verona.

Quantunque comparir possa ad alcuni, che poco, o nulla conoscono l'importanza, e necessità del pagamento de' pubblici contributi, assai spiacevole, dietro alle vicende, e calamità, che ne' decorsi anni vessarono questa Provincia, il Nome, ed il Gettito delle Gravezze. E' però ben ragionevole il credere che gli Uomini più sensati, e che non mancano di qualche idea de' rapporti di questa Civica Amministrazione per quanto è tenuta a corrispondere all' Erario, e per ciò, che appartiene alli pesi, che ad essa incombono, potranno agevolmente comprendere, in vista massime de' grandiosi straordinarj dispendj, per comun genio, e dovere incontrati anche in quest' ultimi tempi, quanto rilevi il dar pronta mano all' indispensabili necessarie esazioni. La dilazione fin' ora usata riguardo al Gettito per l'anno corrente 1799., e la sofferenza, colla quale si è proceduto rapporto all' Imposte scadute, e residue, bastar potranno a documento immentibile de' sommi riguardi, che si sono usati per non gravita-

Tom. 4. N.º XXXVIII.

Pp re

re sopra veruna Classe, o condizione di contribuenti, e lasciar loro tutto l'Aggio possibile a rimettersi in qualche vigore. Ma non potendosi in modo alcuno sospendere le conseguenze perniciosissime, che sarebbero inevitabili, qualora si volesse ritardare più oltre l'approntamento de' mezzi, onde supplire per ora almeno alli più urgenti pubblici Aggravj, si fa col presente pubblicamente intendere, e si manda ad universale notizia.

Che impostesi da questa Città le Gravezze infrascritte per l'anno corrente 1796., avranno le stesse il ragguaglio, e le misure medesime, che sono corse nel Gettito dell'anno 1796. cioè.

La Gravezza-Sussidio a Lire		
trentanove	-L.	39.
Tasse, Lanze, e		
Cavalleria a L.		
trentasei	-L.	36.
Alloggi Ordinari, e Straord.		
delle Milizie		
Pedestri a L.		
ventisette	-L.	27.
Dadia Straord.		
a Lire sei	-L.	6.

per Lira
d'Estimo

Dovranno dette Gravezze pagarsi in due rate eguali; la prima dentro il Mese dell'entrante.

trante Agosto, e la seconda ne' mesi seguenti fino a tutto ultimo Dicembre 1799. col solito beneficio del dono del 10. per 100.

Sarà perciò dell'esattezza di tutti li Contribuenti così per il Reale, come per il Mercantile il supplire, ed aver supplito entro alli fissati rispettivi tempi all'incombente loro Caratto dell'Imposta sudetta col riparto delle due rate superiormente espresse, altrimenti spirati li termini a cadauna di esse prescritti incorreranno, oltre alla perdita del dono, anche nella pena consueta del 10. per 100.

E siccome esiste ancora un riflessibile numero di contribuenti al sudetto Estimo Reale, e Mercantile, i quali, benchè scossi con replicati avvisi, ritrovansi tuttavia mancanti nel pagamento delle due *Gravetze de Mandato Dominj*, che sole si sono imposte per l'Anno 1798. nelle misure espresse dal Proclama 13. Marzo decorso esecutivo di riveribil Decreto dell'Imperial Regio Magistrato Camerale 25. Febbrajo precedente; e non vuolsi omettere, per quanto può dipendere da quest'Amministrazione, verun espediente, che valer possa ad animare anco questa volta li debitori al volontario esborso di quanto sono tenuti a pagare per dette *Gravetze*, perciò, prorogandosi i termini fissati al pagamento delle sudette due Imposte per l'anno 1798., restano abilitati li debitori a poterle pagare dentro la metà dell'entrante

P p 2

Ago-

Agosto non solo senza la pena nella quale sarebbero incorsi, ma anco col beneficio del dono del 10. per 100., nella gradevole lusinga, che possa la presente concessione destar ne' medesimi ogni conveniente sollecitudine per l'adempimento di quanto devono all' *Augusto Nostro Sovrano*, ed a questa nostra comune Patria.

Alli debitori poi di Gravezze residue anteriori al sudetto Anno 1798. si rinnovano in seria forma li più volte ripetuti eccitamenti, onde conoscano finalmente di non dover più oltre abusare della sofferenza, colla quale sono stati trattati fin' ora; mentre in caso di non attese loro ulteriori dilazioni al pagamento di quanto devono non sarà forse possibile il differire più oltre quegli effetti, che richiede giustizia, ed esiggon imperiosamente li riguardi tutti, de' quali è responsabile questa pubblica Amministrazione.

Il presente sarà consegnato alle stampe, indi pubblicato, ed affisso in questa Città, e diffuso per tutto il Territorio, onde reso universalmente noto a sortir abbia il totale troppo necessario suo adempimento in quorum fidem &c.

Verona 31. Luglio 1799.

(Gaspare Co. Bevilacqua Lazise Prov. e Coll.

Il Canc. del Gen. Cons.

PRO.

P R O C L A M A .

UNa delle più importanti cure di questo Governo essendo quella, che tanto questa Città, Borghi, e Sottoborghi, quanto le Ville tutte del Territorio Veronese siano provvedute di Botteghe da Pistore, e da Farinato, e di altri Venditori de' Generi di prima necessità, cioè di Pane, Farine, Legumi, e simili, e quelli sieno di buona, e perfetta qualità, e venduti a norma de' Calamteri, che di tempo in tempo vengono stabiliti a sussidio, e consumo quotidiano delle Famiglie; ma che altresì sotto la veste di Botteghiere non si possa da chiunque esser si voglia in delusion delle Leggi, e del buon ordine, aprir un adito di far passar in Inchiette, Monopolj, o Negozio, e Traffico li suespressi Generi con effetti, e pregiudizj perniciosissimi alla Popolazione, ed alla Provincia. Perciò bramosi questi Nobili e Magnifici Provveditori di Comun Rappresentanti il Consiglio Generale della Città di Verona, di conciliare tutti gli oggetti di abbondanza, e di giustizia, ed insieme impedire le frodi, che soprattutto non abbia a mancare, o difficoltà ne' casi eventuali la sussistenza massime alla povertà.

E pe-

E però viene ordinato, che qualunque esser si sia sì di Città, Borghi, Sottoborghi, che di qualunque Terra, Castello, e Villa del Veronese, il quale abbia aperta, o intenda aprire Bottega da Pistore, o Farinato, o vender Pane sia Oste, o altro Rivenditore, debba dentro il termine di giorni otto dopo la pubblicazione del presente rassegnarsi nello Spettabile Ufficio Biade, situato sulla Scala del Palazzo della Ragione, ed ivi darsi in nota, ed elevar giusta il solito il nuovo Mandato di licenza a stampa, dando la legal Pieggeria a seconda delle antiche prescrizioni, per l'osservanza delle Leggi tutte nel proposito, e di non chiuder Bottega senza previa licenza di questo Gov., e registrata nel sudetto Ufficio in pena a chi fosse trovato mancante del precitato Mandato, o avesse in seguito senza licenza chiusa la Bottega di Ducati 50. da essergli irremissibilmente levati, o fatti levar da' Ministri, e ad arbitrio.

E perchè la vigilanza di questo Governo richiede, che tutto sia a dovere adempito, nè che alcuno ardisca tener, o aprir Bottega delle professioni antenominate senza esser munito de' requisiti sopraindicati, e senza aver data la necessaria legal Pieggeria, restano incaricati e li Bancali delle predette Arti in Città, e tutti li Massari, e Consiglieri delle Comunità, e Contrade niuna

cc.

eccettuata, il dover entro egualmente otto giorni come innanzi, portar giurata Nota, e distinta nello Spettabile Ufficio Biade di cadaun Pistore, Farinato, Oste, o Rivenditor di Pane esistente in questa Città, Borghi, e Sottoborghi, e nelle rispettive Ville, e Contrade, col Nome, e Cognome di ognuno; in pena, non eseguendo nel periodo prescritto, di Duc. 20. da esser levati con Tassa alla specialità de' Massari, e Consiglieri stessi, non mai alla loro Comunità: dovendo anzi a tal fine lo Spettabile Depu- tato con tutta esattezza far tenere in filo le Note, che verranno presentate per i neces- sari riscontri, ed a ciò, spirati i giorni pref- fissi, sia fatta levar la pena sudetta a tutti quelli, che non avessero ubbidito.

Resteranno inoltre incaricati non meno li Nobili Signori Cavalieri di Comun, che li Spettabili Vicarj di qualsisia Villa a per- quirire su quanto è qui ingiunto, imparten- do alli medesimi facoltà di levar la pena comminata a chiunque riuscisse loro di tro- var in difetto: metà della qual pena sarà ad essi applicata, e l'altra metà alla Cassa Biade, e suo Ufficio, a cui dovrà esserne data notizia per le ulteriori Pubbliche deli- berazioni *inspecta qualitate rei*.

Ed il presente pubblicato, che sia, dovrà essere trasmesso a tutte le Comunità del
Ter-

X 304 X

Territorio, ed affisso alle Porte delle Chiese a lume universale. In quorum fidem &c.

Verona primo Agosto 1799.

(Gaspare Co: Bevilacqua Lazise Provved.

Antonio Lizzari Deput.

Verona Adi primo Agosto 1799. Pubblicato il presente ai luoghi soliti per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui, molti presenti in forma ec.

SOM-

S O M M A R I O

STORICO-CRONOLOGICO

DELLE CARTE PUBBLICHE CONTENUTE
NEL TOMO QUARTO.

1799. V E N E Z I A.		Pag.
Luglio		
1	<i>Relativamente ec.</i> Esazione della decima e Campatico.	3
4	<i>Poichè ec.</i> Dal servizio della Regia Tana esclusi tutti i Filadori e Conzadori, che hanno negozj di propria specialità.	5
—	<i>Nel riflesso ec.</i> Proibita l'introduzione e vendita de' Canapi grezzi esteri senza alcune condizioni.	7
—	<i>Il corso ec.</i> Vetturini, Prestacavalli, e Noleggiatori.	14
11	<i>Prescritta ec.</i> Proibizione dei pascoli sopra i margini laterali ad alcune strade postali, e del taglio delle piante, o albere piantate sulle scarpe, e in alcuni tronchi sui cigli, e dell'impianto abusivo di siepi ec.	17
Tom. 4. N.º XXXIX. Qq		18 In.

1799.		Page
Luglio		
18	<i>Instituita ec.</i> Tariffa dei pagamenti di alcune stazioni Postali.	19
—	<i>Al provido ec.</i> I soli legali Prenditori possono ricever giuochi del Regio Lotto.	21
—	<i>Facendosi ec.</i> L'Esattore del pedaggio nella strada di Mestre non può esiger indistintamente da tutti il pagamento.	22
19	<i>Reso ec.</i> Proclama contro chi getta immondezze sulle Strade, e nei Rivi.	25
—	<i>Risultando ec.</i> Approvazione di due Parti del Consorzio di Canda e Valdentro.	28
—	<i>Tutti ec.</i> A quali ore devano giornalmente esser aperti gli Uffizi della Regia Amministrazione delle Cavallerie.	32
20	<i>Si vuol ec.</i> Polizza d'Incanto del general ristaurò a tutte le situazioni dell' Argine in schiena al Zoccolo del Littoral di Pelesrina.	34
—	<i>Si vuol ec.</i> Polizza d'Incanto del generale ristaurò a tutte le situazioni del Littoral di Malamocco.	40
26	<i>Risultando ec.</i> Contribuzione per anni.	

1799.

V. E. N. E. Z. I. A.

Luglio

Pag.

- mi otto di Lire 5 : 10 per campo al Consorzio di Scardovara, Viola, e Crocetta. 52
- 26 *Perversato ec.* Policarpo Negri Causidico di Piove di Sacco sospeso dall' esercizio della sua professione. 54
- *Tariffa* per il Pedaggio della Strada fraposta dalla porta Savonarola di Padova al Zocco, passando la stangata delle Brentelle. 57
- *Tariffa* per il Pedaggio del Guasto del Portello al sito del Capitello. 64
- 30 *Polizza d' Incanto* Per il decennale mantenimento dell' Alveo della Seriola. 70

Agosto

- 1 *Il pessimo ec.* Riscossioni della Colta di Riparazione, e Campatici di mantenimento degli Argini dell' Adige. 78
- 7 *Astese ec.* Ristampa d' un Decreto per l' Università de' Marzeri. 80
- 8 *Fa ec.* Ordine relativo alle Saorne de' Bastimenti. 81
- *Sapra ec.* Agli Uffizj Postali della Terra-Ferma Veneta Austriaca, senz' altro aggravio che de' due soldi per la nota a Libro, si ac-

Qq 2 cet.

1799. Agosto		Pag.
	cetteranno le Commissioni della Lotteria Conti Pagan.	82
9	<i>Conscia ec.</i> Contrabbandi di Tabacco.	84
—	<i>Che ec.</i> Incanto per la vendita del Monastero dei Ss. Vito e Modesto di Burano.	85
12	<i>Si vende ec. Sopra ec.</i> Fiera d'Isola nelle Ville di Piazzola e Carturo.	89
—	<i>Insidiosa ec.</i> Sospeso il libero commercio colle Bocche di Cattaro, Castelnuovo, e Stato di Ragusa, e contumacia delle Imbarcazioni.	91
—	<i>La Congregazione ec.</i> Polizza d'Incanto per l'Escavo del Rivo detto d'Isola a S. Giacomo dall'Orio.	93
14	<i>In esecuzione ec.</i> Delatori d'armi, questuanti, vagabondi ec.	97
—	<i>Il riordinamento ec.</i> Revisione dei Pagni del Santo Monte di Pietà di Vicenza.	102
19	<i>Si vende ec.</i> Secondo Corriere settimanale per Milano.	109
23	<i>Che ec.</i> Incanto dell'approvvigionamento di legne da fuoco per le truppe stazionanti in Venezia.	110
24	<i>Approvate ec.</i> Proroga del Campatico di Lire dieci e mezza per Cam-	

1799.		Pag.
Agosto	Campo del Consorzio di Francavila .	112
26	<i>In esecuzione ec.</i> Banco Giro e Cedole .	114
—	<i>Quantunque ec.</i> Tumulazioni .	118
27	<i>Resta ec.</i> Esazione del Dazio di soldi trenta per libbra piccola Veneta sulle sete gregie da asportarsi fuor di Stato , e di soldi venti per ogni sacco di frumento ec.	120
—	<i>Per la manutenzione ec.</i> Investiture di Acque .	123
28	<i>Ad onta ec.</i> Ordine ai Rigattieri , e Magazzenieri di non comprare attrezzi militari dai soldati .	128
30	<i>I gravi ec.</i> Ordine per la conservazione degli argini	130
31	<i>Interessando ec.</i> Pelli bovine , vacchine , e vitelline .	144
—	<i>Per far fronte ec.</i> Medesimo argomento .	147
—	<i>Per far fronte ec.</i> Lo stesso argomento , esteso anche alle pelli cavalline .	150

1799. V I C E N Z A.		Pag.
Luglio		
21	<i>Sensibili ec.</i> Solenni Esequie per i defonti sul campo di battaglia.	227
Agosto		
2	<i>Incaricato ec.</i> Avviso delle convocazioni delle Fraglie ec.	230
5	<i>Ad oggetto ec.</i> Nota del Formento, segala, ed avena raccolti.	232
6	<i>In dipendenza ec.</i> Capitoli della Fraglia de' Fabbri.	235

1799.
Luglio

B E L L U N O .

- 5 *Essendosi ec.* Gli Animali selvatici,
e le loro carni non sono sog-
getti a Dazio. 231
- *In aderenza ec.* Si devono arrestare
le persone sconosciute, e che
non hanno passaporto. 232
- 17 *Sopra ec.* Si presentino i titoli di pos-
sesso dei beni comunali. 233
- 24 *Ordinano ec.* Calamiere per i Pistori. 235

1799. V E R O N A .

	Pag.
Luglio	
4 <i>Possessori ec.</i> Diritti del Comun di Mozzecane.	244
5 <i>Li gravi ec.</i> Non si può pascolar pecore nei Beni dei possidenti a Bussolengo.	246
6 <i>Sopra ec.</i> Ordini per il libero scolo dell' Acque del Dugal Masera.	265
7 <i>Le Sovrane ec.</i> Diritti dell' Arte de' Burchieri.	248
— <i>Non eseguita ec.</i> Si presentino le Carte dell' Amministrazione Democratica.	251
— <i>Essendoci ec.</i> Rivenditori de' Comestibili.	253
8 <i>Non essendo ec.</i> Riparto della Dadia dell' Arte de' Muratori.	256
10 <i>Per dar ec.</i> Alcune Monete False.	258
11 <i>Premondo ec.</i> Si presenti la nota degli Uffiziali alloggiati nelle case private.	260
— <i>Egli è ec.</i> Nessun rechi danno ai beni dell' Avvocato Fontana.	261
— <i>Nella persuasione ec.</i> Illuminazione notturna delle strade.	264
— <i>Articoli della Terminazione a stampa</i>	

1799. Luglio		Pag.
	pa del fu Magistrato de' Beni Inculti 27. Maggio 1791. ec.	268
12	<i>Dietro ec.</i> Pesche delle Valli di S. Pietro in Valle da affittarsi.	269
13	<i>Deliberato ec.</i> Abboccatore del Dazio Fornelli Folatori dei Cappelli.	270
15	<i>Con la Circolare ec.</i> Pattuglie per arrestare i ladri, e malviventi, e i disertori Francesi, e Cisalpini ec.	272
16	<i>Incaricata ec.</i> Si producano i titoli del possesso delle Case di pubblica ragione, o di altri pubblici Fondi.	274
—	<i>Ad istanza ec.</i> Debitori della Dadia dell'Arte de' Muratori eccitati a pagare.	275
22	<i>Per poter ec.</i> Si presentino le ricevute dei generi somministrati alle Truppe.	277
23	<i>Non essendo ec.</i> Convocazione dell'Arte de' Sensali per ballottar una Parte, ed eleggere le Cariche.	279
24	<i>Ad istanza ec.</i> Dentro giorni otto si paghi la Dadia de' Biavaroli.	280
25	<i>Essendo ec.</i> Come si faranno in av-	
	Tom. 4. N.º XL. Rr ve-	

1789,
Luglio

Pag.

- venire le somministrazioni alle Proviande Militari. 282
- 27 *E' giunto ec.* Dove vi son Sentinelle si deve passare di semplice passo, essendo o a cavallo, o in Legno. 284
- 28 *Alle ore ec.* Notizia Uffiziale della resa di Mantova. 285
- *Gli ordini ec.* Si spediscono la mattina dei 29. alla Corte del Governo i cavalli con carri per portar a Goito sacchi di Vituarie. 286
- 29 30 *In ordine ec. Io non ometto ec.* Capitolaz. di Mantova. 287 sino 296
- 31 *Quantunque ec.* Esazioni di gravezze. 297
- Agosto
- 1 *Una ec.* Requisiti per aprir bottega di Pistore, Farinato ec. 302

TAB.

T R E V I S O .		Pag.
1799.		
Febbraio		
16	<i>Avendo ec.</i> Antonio Sacchi subcondottor del Dazio Acquavite .	156
18	<i>In derivazione ec.</i> Si domanda la nota de' carri, mangi, e cavalli atti al servizio dei trasporti per l'armata .	157
19	<i>Dagli oculari ec.</i> Ordine in materia di Sanità .	158
21	<i>Il Supremo ec.</i> Prezzo da pagarsi li Regi Imperiali Fucili, che si trovano presso gli abitanti della Provincia .	159
23	<i>Essendo stato ec.</i> Abboccatore del Dazio Fornelli Follatori del Cappelli della Terra-Ferma ex-Veneta .	161
28	<i>Difettivi ec.</i> Debiti d'ingionté ordinarie e straordinarie di Carattade ec.	162
Marzo		
14	<i>Essendo stato ec.</i> Abboccatore dei Dazj Consumo della Terra di Noal e Territorio .	163
20	<i>Subentrato ec.</i> Subcondottor del Dazio Consumo Acquavite e Ro-	
	R r 2	so-

	Pag.
1799.	
Marzo	
solj di Ceneda , Serraval , e Distretti rispettivi.	164
20 <i>Essendosi ec.</i> Abboccatore del Dazio Ducato per Carro fieno di Treviso e Provincia.	165
28 <i>Non essendo ec.</i> Incanti d'alcuni Pe- strini.	169
Aprile	
1 <i>Repristinato ec.</i> Prescrizioni del Ma- gistrato del Piovego.	171
8 <i>Il plausibile ec.</i> Oblazioni volontarie per i Militari feriti.	180
9 <i>Dietro ec.</i> Nissun può comprar dai Militari nessun capo d'arma- ture, monture ec.	181
15 <i>Eseguendo ec.</i> Mercato a Zero, e con- traddizioni da opporvisi.	182
18 <i>Quanto ec.</i> Contraffazioni in danno de' Fruttaroli e Salumièri.	183
24 <i>All' oggetto ec.</i> Termine di giorni quindici ai debitori di Maci- na Boccatico di Città.	187
26 <i>Dovendosi ec.</i> Riduzione del Consi- glio Maggiore.	188
— <i>Fissata ec.</i> Debitori delle Pubbliche Carrettade.	191
Maggio	
2 <i>Trovando ec.</i> Capitoli per li Pascoli Estivi.	196
	5 Pre-

	Pag.
1799. Maggio	
5 <i>Preso ec.</i> Approvazione del Concor- dio de' Fabbricatori di Carta.	202
— <i>Li valorosi ec.</i> Contribuzione sponta- nea per i militari Ospitali.	206
9 <i>Deriziato ec.</i> Presentazione delle No- te dei generi somministrati al- le Truppe Russe.	208
16 <i>Sulle istanze ec. Alcuni ec.</i> Ristampa d'un Proclama per le Fabbri- che di Carta.	210
18 <i>Pervenuti ec.</i> Ripubblicazione di due Proclami di Bergamo e Brescia a direzione di quelli che han- no smartiti animali nei car- reggi.	214
30 <i>In adempimento ec.</i> Si domanda la no- ta de' Bovi, Manze, Manzi, Cavalli, Carri, e Carretti.	217

Fine del Tomo Quarto.

MOS ET LEX
MACULOSUM EDMUIT NEFAS.

Hor. Od. 5. lib. iv.

Costume e Legge
il sozzo vizio infrenano.

Österreichische Nationalbibliothek



+Z171206409

